

Consiglio Provinciale

Giunta provinciale di Grosseto

Stefano Gentili (presidente)

Giampiero Sammuri (vicepresidente)

Renato De Carlo, Mariella Gennai, Alessandro Pacciani, Daniele Morandi, Moreno Canuti
(assessori)

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

ADOTTATO CON D.C.P. N. 200 DEL 06-11-1998

APPROVATO CON D.C.P. N. 30 DEL 07-04-1999

NORME

Gruppo di lavoro

A.P. di Grosseto:

Arch. Pietro Pettini - Coordinatore
(Dirigente Settore Sviluppo e Tutela del Territorio)

Arch. Lucia Gracili
(Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale)

Professionisti incaricati:

Arch. Alessandro Vignozzi

Arch. Silvia Viviani

Consulenti

dott. Alfonso Giusti (geologo) – dott. Giuseppe Monaci (agronomo)
prof. Liano Angeli, prof. Bruno Bezza, prof. Paolo Doccioi (economisti)

Contributi:

- dott. Fabio Fabbri (dirigente Settore Sviluppo Rurale A.P. di Grosseto)
- dott. Milvio Parentini (dirigente Settore Promozione Economica A.P. di Grosseto)
- geom. Daniele Crescenzi (Unità Operativa P.T.C. – A.P. di Grosseto)

Collaborazioni:

- geom. Enzo Cillerai, arch. Giovanna Ballerini, arch. Antonella Sabato, p.i. Fabio Bargelli (Servizio Pianificazione Territoriale A.P. di Grosseto)

Enti Partecipanti:

- Comuni:
Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Cinigiano, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano
- Comunità Montane:
zona I 1 (Monte Amiata), zona R (Colline Metallifere), zona S (Colline Fiora e Albegna)
- Parco Naturale della Maremma
- Regione Toscana - Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali

Garante dell'informazione (LR 5/95 art.18)

- dott. Gaetano Prisco (dirigente A.P. Grosseto)

Redazione tavole grafiche: Arch. Saimo Biliotti - Arch. Cesare Salvestroni

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Ambito di applicazione e riferimenti legislativi	4
Art. 2 - Finalità e contenuti generali	5
Art. 3 - Elaborati costitutivi.....	6
Art. 4 - Gestione del S.I.T e del quadro conoscitivo.....	9
Art. 5 - Struttura e validità della disciplina	9
Art. 6 - Modalità di attuazione	15
TITOLO II - LE RISORSE NATURALI.....	15
Art. 7 - L'aria.....	15
Art. 8 - Tutela dell'acqua: disposizioni generali.....	15
Art. 9 - Le acque superficiali.....	17
Art. 10 - Le acque sotterranee e la gestione della risorsa idrica.....	20
Art. 11 - Acquacoltura, risicoltura e attività acquicole in genere	22
Art. 12 - Tutela del suolo: disposizioni generali	24
Art. 13 - Litorali sabbiosi	26
Art. 14 - Terreni geologicamente inidonei, instabili e soggetti a dissesti	28
Art. 15 - Aree soggette a rischio idraulico, alvei in evoluzione e territori di bonifica	30
Art. 16 - Giacimenti ed aree di escavazione.....	33
Art. 17 - Ecosistemi naturali.....	35
TITOLO III - LE RISORSE ESSENZIALI.....	37
CAPO I - INVARIANTI STRUTTURALI	37
Art. 18 - Identità del territorio provinciale e criteri evolutivi	37
Art. 19- Unità e Sistemi di Paesaggio.....	39
Art. 20 - Emergenze paesistico-ambientali.....	43
Art. 21 - Beni territoriali di interesse storico-culturale.....	50
Art. 22 - Tracciati storici ed altre permanenze	54
Art. 23 - Diritti e godimenti collettivi: usi civici.....	54
CAPO II – EVOLUZIONE DEL TERRITORIO RURALE	54
Art. 24 - Il territorio rurale	54
Art. 25 - Funzione agricola esclusiva e prevalente e loro ambiti	56
Art. 26 - Interventi ordinari sul territorio rurale.....	58
CAPO III – EVOLUZIONE DEGLI INSEDIAMENTI.....	62
Art. 27 - Struttura insediativa.....	62
Art. 28 - Le Sette "Città" della Maremma	64
Art. 29 - Criteri generali di evoluzione insediativa.....	66
Art. 30 - Centri storici e tessuti di pregio	69
Art. 31 - Evoluzione dell'assetto industriale e artigianale.....	72
Art. 32 - Evoluzione dell'offerta turistica	75
Art. 33 - Strutture e Infrastrutture	78
Art. 34 - Mobilità	82
Art. 35 - Attrezzature e servizi di interesse collettivo.....	85
Art. 36 - Fonti Energetiche Rinnovabili.....	87

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Ambito di applicazione e riferimenti legislativi

1. Il presente piano di coordinamento territoriale (di seguito denominato Ptc) si applica all'intero territorio compreso entro la circoscrizione amministrativa della Provincia di Grosseto, con le seguenti avvertenze:
 - negli ambiti territoriali del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Parco Regionale della Maremma restano ferme e prevalenti le disposizioni degli specifici strumenti di pianificazione previsti dalle leggi vigenti in materia. Per le aree contigue ai Parchi Nazionali e Regionali il Ptc si configura come disciplina attuativa delle Direttive emanate dall'Ente Parco;
 - vengono comunque fatte salve le specifiche discipline degli strumenti che regolano la gestione delle riserve naturali istituite ai sensi della LR 49/95 nonché quanto dettato per le riserve naturali statali istituite con relativi DD.MM., con specifico riferimento alla disciplina del presente Ptc contenuta nell'art. 20 delle presenti Norme e nella Scheda 8 (A.R.P.A.).
2. Il presente Ptc è formato ai sensi dell'art. 15 della L. 142/90 e degli artt. 16 e 17 della L.R. 16/1/1995 n. 5 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre i suoi contenuti si riferiscono alla proposta di Piano di Indirizzo Territoriale regionale approvata dalla Giunta Regionale in data 12/1/1998.

Art. 2 - Finalità e contenuti generali

1. Il presente Ptc coordina la pianificazione urbanistica comunale indicando politiche territoriali riferite al quadro conoscitivo e agli obiettivi generali di seguito specificati; inoltre coordina gli atti settoriali di competenza provinciale, il tutto in raccordo con le politiche della Regione.
2. Nell'espletare i compiti assegnatigli dall'art. 16, comma 3, della LR 5/95, il presente Ptc persegue in particolare i seguenti obiettivi di ordine generale:
 - la tutela generalizzata dell'intero territorio provinciale, articolandola in relazione a valori e vulnerabilità da un lato e opportunità evolutive dall'altro;
 - l'indirizzo delle trasformazioni territoriali secondo criteri di 'evoluitività ben temperata' e in aderenza a un modello di sviluppo rurale integrato;
 - la promozione di politiche territoriali e di azioni strategiche per la valorizzazione delle risorse efficienti e la riqualificazione di quelle degradate o a rischio di compromissione.
3. Ai fini di quanto sopra il presente Ptc sviluppa i contenuti prescritti dall'art. 16, comma 4, della L.R. 5/95, approfondendo in particolare i seguenti aspetti:
 - individuazione, descrizione e criteri per la regolazione dell'uso delle risorse essenziali del territorio e delle relative invarianti, articolando tali concetti in relazione alle specificità del sistema ambientale e della struttura insediativa;
 - definizione di indirizzi, criteri e parametri per la specificazione e qualificazione dei contenuti di rilevanza paesistica della pianificazione comunale alle varie scale;
 - messa a fuoco di modalità di interazione e concertazione utili alla realizzazione di trasformazioni e azioni di sviluppo di rilevanza sovracomunale, o comunque da organizzarsi secondo principi di coordinamento e di sistematizzazione delle competenze, degli strumenti e delle risorse finanziarie;
 - formazione di un sistema di riferimenti utile ad orientare: il coordinamento interno dell'Amministrazione Provinciale nell'espletamento delle funzioni di programmazione e pianificazione di propria competenza; la verifica di conformità e l'attuazione dei piani provinciali di settore; la verifica dei programmi di spesa e di investimento della Provincia, nonché l'indirizzo per i programmi di finanziamento e spesa statali, regionali e comunali per gli interventi di rilevanza provinciale.
4. In relazione alle finalità di cui all'ultimo punto del precedente comma, nelle disposizioni programmatiche del presente Ptc e in coerenza con gli obiettivi generali, confluiscono quelle previsioni delle Relazioni Previsionali e Programmatiche per il Bilancio che hanno effetti e riflessi sull'assetto insediativo e ambientale.

Art. 3 - Elaborati costitutivi

1. Il presente Ptc è costituito da:

- relazione generale illustrativa delle finalità e dei contenuti del Ptc, riassuntiva anche dei principi già elaborati nella relazione presentata alla prima conferenza di programmazione;
- norme che contengono la disciplina del territorio oggetto del piano, suddivise in tre componenti fondamentali:
 - a) statuto, contenente i principi e i criteri generali, le attribuzioni di valore, l'interpretazione condivisa del territorio, le linee di comportamento concordate nei confronti del patrimonio ambientale e insediativo;
 - b) codice, contenente i criteri per la pianificazione comunale e le norme per la gestione ordinaria, costituite dall'insieme delle regole che, coerentemente con gli assunti dello statuto guidano le azioni ordinarie di manutenzione, gestione e trasformazione del territorio, tramite la redazione dei rispettivi strumenti di governo, indirizzo e controllo alla scala locale;
 - c) programma, contenente le azioni da sviluppare secondo criteri di pianificazione strategica, ossia l'insieme delle strategie e dei relativi criteri operativi con cui promuovere e coordinare specifiche azioni di trasformazione di rilevanza provinciale, in un rapporto di coerenza con lo statuto e con il codice. Il programma definisce i ruoli e detta le regole per il più efficace raggiungimento di obiettivi concordati.

Statuto, codice e programma sono rispettivamente individuati dai caratteri tipografici **grassetto**, normale e *corsivo*.

- schede tecniche di dettaglio ed informative, a supporto della disciplina contenuta nelle norme, comprendente specifiche e dettagli della medesima in relazione ai diversi argomenti, la sintesi dei fondamenti normativi estratti dagli studi di settore avviati dalla Provincia, i riferimenti alla legislazione nazionale e regionale e agli atti di pianificazione regionale ritenuti riferimento indispensabile per il Ptc, e infine riferimenti cartografici. Le schede contengono quindi integrazioni per la pianificazione comunale e non ripetono ma integrano con valore di indirizzo le regole cogenti contenute nelle Norme.
- cartografia:
 - tav. n.1 *Acqua e suolo* (risorse naturali) in scala 1:50.000
 - tav. n.2 *Territorio e paesaggio* (sistemi di paesaggio) in scala 1: 50.000
 - tav. n.3 *Azioni strategiche* (politiche per la concertazione) in scala 1:100.000

2. Il Quadro Conoscitivo è composto dagli elaborati presentati nella 1^a Conferenza di Programmazione e costituito da: Relazione Programmatica, Analisi Storica, Analisi Economica, Dati Socio Economici Comunali, Criteri e Parametri per le Valutazioni di Compatibilità; Schemi Grafici (dalla tav. T1 alla tav. T11), Tavole Sistema Ambientale in scala 1:50.000 (da tav. A1 a tav. A8), Tavole Sistema Insediativo in scala 1:50.000 (da tav. I1 a tav. I8). Il Quadro Conoscitivo comprende inoltre l'insieme degli atti di programmazione e pianificazione regionale.

3. Al Quadro Conoscitivo concorrono gli studi e gli elaborati di cui alle Direttive di Tutela e Valorizzazione, redatte ai sensi della DCR 296/88 e delle relative cartografie in scala 1:25.000, approvate con Delib.ne Consiglio Prov.le n. 137 del 21.11.1994 .

4. Il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) costituisce l'insieme dei riferimenti conoscitivi a disposizione per la produzione degli atti di governo del territorio anche per i Comuni.

Il S.I.T. è composto:

- a) dal Quadro Conoscitivo di cui al precedente comma 1;
- b) dai riferimenti cartografici elencati nelle schede tecniche di cui al presente articolo (dalla n. 1 alla n.14);
- c) dalle tavole 1 e 2 del presente Ptc i cui tematismi sono rappresentati in scala 1:50.000 e trovano ulteriore definizione in scala 1:25.000.

Art. 4 - Gestione del S.I.T e del quadro conoscitivo

1. Il Quadro Conoscitivo è sottoposto ad aggiornamento e verifica biennale secondo le disposizioni del 4° comma dell'art.19 della LR 5/95 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Quadro Conoscitivo recepisce anche gli accordi e le intese aventi effetti di rilievo provinciale e in particolare quelle del patto territoriale per lo sviluppo della Maremma grossetana siglato in data 27 ottobre 1997 dalla Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, i Comuni di Arcidosso, Capalbio, Castell'Azzara, Castel del Piano, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano e l'Ente Parco Regionale della Maremma.
3. Il S.I.T. è un apparato in continuo approfondimento, assoggettato ad aggiornamento da parte della Provincia, e integrato dalle conoscenze di dettaglio elaborate dai Comuni.
4. Le integrazioni e modifiche al S.I.T. che non comportino adeguamento e modifica agli obiettivi e alle politiche generali del Ptc non costituiscono varianti al Ptc medesimo, e vengono approvate con Delibera di Giunta Provinciale.
5. *La Provincia provvederà a sistematizzare il proprio apparato informativo (S.I.T.) e a rendere disponibile ogni sua elaborazione, nonché quelle del presente Ptc e del relativo quadro conoscitivo su supporto cartaceo e/o elettronico.*
6. *La Provincia provvederà a produrre cartografia di base e tematica in relazione alle esigenze di conoscenza del territorio e completerà, ai fini della formazione del G.I.S. (Geographic Information System), l'informatizzazione della cartografia tematica di base (scale 1:10.000 1:5.000 1:2.000), la vettorializzazione delle cartografie tematiche già predisposte, l'adeguamento dei pacchetti di software, la gestione informatizzata delle carte, l'informatizzazione della cartografia catastale (scale 1:10.000 1:5.000).*
7. *Ai fini della maturazione di una generale conoscenza dei valori del territorio grossetano, la Provincia avvierà iniziative di divulgazione e educazione ambientale e provvederà alla stampa di pubblicazioni aventi per oggetto aspetti e tematismi del territorio provinciale.*

Art. 5 - Struttura e validità della disciplina

1. Le Norme del Ptc sono organizzate in tre componenti definite Statuto, Codice, Programma che contengono i principi per l'uso e la tutela delle risorse, gli obiettivi per il governo del territorio, le azioni di trasformazione e di tutela.
2. I contenuti dello Statuto e del Codice sono finalizzati alla tutela del territorio provinciale nella sua interezza e per le singole risorse individuate dal Ptc, e perciò informano l'adeguamento degli strumenti comunali alle disposizioni del Ptc medesimo.
3. I contenuti del Programma sono considerati di indirizzo e promozione per le azioni strategiche attivabili nel breve e medio periodo da parte di soggetti diversi, comunque competenti nel governo del territorio provinciale per specifici aspetti.
4. Le integrazioni e modifiche allo Statuto, al Codice e al Programma, sono sottoposte da parte della Giunta Provinciale all'approvazione del Consiglio provinciale, e costituendo variante al Ptc seguiranno l'iter di approvazione di cui all'art. 17 della LR 5/95.
5. La disciplina del Ptc è raccordata al quadro conoscitivo tramite il supporto di schede tecniche informative, che contengono riferimenti di indirizzo integrativi delle Norme, e la cui integrazione e modifica può essere soggetta a verifiche anche contestuali a quelle del mero quadro conoscitivo e in tal caso seguiranno le procedure di cui all'art.19 della L.R.5/95; invece le modifiche apportate alle Schede che producono effetti sui contenuti del Ptc seguiranno le procedure di cui all'art. 17 della medesima LR. Per le modifiche al mero quadro conoscitivo su cui si basa il Ptc o l'integrazione di questo ai sensi dell'art.16, 6°c della L.R. 5/95 (intese art.81 del DPR 616/77, Accordi di Programma e quant'altro esclusi gli S.U. produca effetti diretti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio) qualora non comportino ulteriori modifiche al Ptc sono direttamente approvati dalla Provincia ai sensi dell'art. 19 , 4° c. della medesima L.R.
6. I piani settoriali di competenza provinciale che scaturiscono da norme regionali costituiscono parte integrante del Ptc e quindi determinano le prescrizioni localizzative ivi previste ai sensi dell'art. 16, 4° comma lett. e) della LR 5/95 e costituiranno parte del quadro conoscitivo del P.S. comunale. La loro formazione e approvazione, come le integrazioni e modifiche agli stessi, di carattere normativo e localizzativo, da apportare tramite variante agli stessi, segue le norme specifiche che li hanno introdotti nel quadro legislativo vigente. A tal fine il PTC riceverà l'efficacia di tale pianificazione provinciale di Settore.
In assenza di dettati normativi regionali, per i piani di settore di iniziativa provinciale, si applicano i disposti di cui all'art. 17 della LR 5/95 e successive modificazioni e integrazioni.
I piani di settore provinciali vigenti sono elencati alla Scheda n. 14.
7. Le disposizioni del presente Ptc sono vincolanti per la formazione o l'adeguamento:
 - degli strumenti di pianificazione e atti di programmazione e pianificazione di settore di competenza provinciale;
 - degli strumenti di pianificazione e atti di programmazione e pianificazione di livello subprovinciale e in particolare comunale;
 - tali disposizioni rappresentano elemento di riferimento per gli altri soggetti istituzionali competenti, operanti sul territorio.

8. Ai sensi dell'art. 16 comma 4 lett. c),d), e) della LR 5/95 il presente Ptc detta prescrizioni localizzative, così come riportate agli artt. 33 e 34.
9. Le disposizioni del presente Ptc relative alle componenti ambientali, alle invarianti di cui al Titolo III capo I delle Norme, alle componenti identificative del territorio contenute nella tavola n. 2 Territorio e Paesaggio ed alle risorse naturali contenute nella tavola n.1 Acqua e Suolo, costituiscono criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio, ai sensi del 3° comma dell'art. 16 della LR 5/95, nonché per le valutazioni degli effetti ambientali a carico degli S.U. di competenza comunale disciplinate dall'art. 32 della citata LR 5/95 e per le verifiche di compatibilità ambientale a carico dei Piani e Programmi di Settore provinciali. Nella formazione dei P.S., i Comuni dovranno approfondire ulteriormente la definizione dei criteri e delle metodologie per la valutazione degli effetti, in relazione all'approfondimento delle conoscenze, procedendo anche alla specificazione dei parametri.
I piani e Programmi di settore Provinciale saranno integrati, ai fini delle verifiche di cui al presente comma, da specifiche elaborazioni, in analogia a quanto disposto dall'art. 8 della LR 5/95 per la pianificazione regionale.
10. Le disposizioni contenute nel presente Ptc relativamente alle Unità di Paesaggio che costituiscono l'ambito della fascia costiera (Coste, Promontori e Isole) superano i contenuti della DCR 47/90. Il presente Ptc definisce un nuovo perimetro che costituisce riferimento per i Comuni per l'ambito della fascia costiera e una disciplina apposita per i litorali sabbiosi supportata dal quadro conoscitivo, con individuazione dei sistemi dunali e vegetazionali di dettaglio, che superano le indicazioni di medesimo genere contenute nella DCR 47/90. Gli allegati B, C, D della D.C.R. n. 47/90 costituiscono comunque integrazione agli indirizzi per la pianificazione comunale di cui alla Scheda n.2 del presente PTC.
11. In riferimento agli Atti del Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale (Q.R.C.T.) ed al raccordo fra politiche regionali e pianificazione comunale svolto dal Ptc, i Comuni mediante gli S.U. (e la relativa gestione ordinaria per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni edilizie) si dovranno attenere alle salvaguardie di cui all'art. 37 comma 5° e all'art. 11 della LR 5/95, alle Istruzioni Tecniche di cui all'art. 13 della stessa LR 5/95 ed alle Norme, Piani e Programmi di Settore Regionali. Le attuali salvaguardie regionali decadranno con l'adeguamento degli S.U. Comunali alle prescrizioni del presente Ptc. Le definizioni di cui ai commi seguenti (c.12 e c. 13), riferiti ad atti del Q.R.C.T., rappresentano il riferimento per l'adeguamento degli S.U. generali comunali.
12. Con l'approvazione dei P.S. le disposizioni del presente Ptc riferite alle componenti ambientali, ai sistemi ed alle Unità di Paesaggio ed alle Aree di Rilevante Pregio Ambientale sostituiscono i contenuti della Deliberazione Consiglio Regionale n. 296/88. Tali disposizioni costituiscono la specifica disciplina delle componenti ambientali in ordine alle loro caratteristiche ed ai valori peculiari del territorio provinciale di Grosseto; perciò con tale disciplina si supera, mediante il P.S., la distinzione in aree protette di categorie B), C), D) di cui alla LR 52/82 e contenuti normativi della DCR 296/88.
13. Le disposizioni del presente Ptc relative alle risorse naturali acqua e suolo, finalizzate alla tutela idrogeologica, specificano e integrano i contenuti della LR n. 21 del 17/4/1984 e della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 94 del 12/2/1985, conformandosi quale indirizzo per la formazione delle indagini geologico-tecniche di competenza comunale. Inoltre, mediante il recepimento nei P. S. delle prescrizioni del PTC relative alla difesa del rischio idraulico

verranno integrati o superati i contenuti della deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 21.6.'94 , secondo le prescrizioni contenute nell'art. 15 delle presenti norme e gli indirizzi contenuti nelle schede n. 3 e 4.

14. Le disposizioni del presente Ptc per il territorio rurale sono immediatamente operanti, salvo che per tutte quelle norme che necessitano di ulteriore definizione comunale, anche in assenza dei Piani Strutturali o di apposite varianti ai sensi della LR 64/95 e successive integrazioni e modificazioni dell'art. 7 della citata Legge. I Comuni potranno, nell'esame dei PMAA presentati prima dell'entrata in vigore del presente PTC (ai sensi dell'art. 17 comma 11 della L.R. 5/95), provvedere al rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia senza fare riferimento ai parametri ivi contenuti. I riferimenti alla LR 10/79 contenuti in atti di Q.R.C.T. o in atti di pianificazione comunale devono intendersi riferiti alla LR 64/95 e successive integrazioni e a quanto in relazione a tale Legge disposto dal presente PTC. Le tabelle A, B, C, della Scheda n.11 avendo valore di Quadro Conoscitivo potranno essere modificate seguendo l'iter di cui all'art.19, comma 4 delle L.R.5/95.
15. Il presente Ptc, contiene gli elementi per attuare gli interventi ammessi dalla DCR 296/88; pertanto sono fatti salvi dalla applicazione delle salvaguardie regionali di cui all'art.37, comma 5 della LR 5/95 gli interventi e le iniziative di cui all'art.17, 1° comma della DCR 296/88 comprendendo tra queste anche la nuova edificazione, l'ampliamento e la variazione di destinazione d'uso consentite tramite specifiche varianti agli S.U. comunali ai sensi della LR 64/95 (in sostituzione dell'art. 1 della LR 10/79) e della LR 59/80. Le prescrizioni per la redazione di tali varianti sono contenute al capo 1°, Titolo III del presente Ptc.
16. Al presente Ptc è conferito valore di Piano Urbanistico Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici (art. 1 bis L.431/85), così come definito dal 2° comma lett. d) dell'art. 16 della LR 5/95 e pertanto decadono le norme di cui alla DCR 296/88 per tutti gli ambiti sottoposti al capo 3° della medesima, essendo sostituite dai disposti del capo 1° Titolo III delle presenti norme.
17. Per le aree di cui alla DCR 497 del 08.11.1994 "Destinazione aree Ferroviarie" valgono le salvaguardie regionali di cui alla LR 5/95.
18. Gli Accordi di Pianificazione conclusi e sottoscritti prima della data di pubblicazione del presente Ptc sono recepiti dal Ptc medesimo e fatti salvi. Sono inoltre fatti salvi gli accordi di pianificazione per i Piani Strutturali dei comuni che hanno attivato la procedura di cui all'art.36 c.5 della LR 5/95, anche se il procedimento della Conferenza di Pianificazione non è stato concluso precedentemente alla pubblicazione del presente PTC; in tal caso il P.S., seppure formalmente non redatto nel rispetto integrale del PTC, deve comunque contenere previsioni compatibili con gli elementi strutturali del PTC stesso, da definire in sede di Conferenza di Pianificazione.
19. Le Varianti agli S.U. comunali adottate prima dell'approvazione del presente PTC potranno concludere il loro iter di approvazione anche se non redatte nel rispetto integrale delle previsioni del Ptc medesimo, purché non se ne verifichino condizioni di contrasto e incompatibilità sugli aspetti strutturali e sulle scelte strategiche del Ptc medesimo. Ove possibile comunque è opportuno che tali Varianti recepiscano i contenuti del Ptc in riferimento a ciò che forma oggetto delle Varianti stesse.

20. Le Varianti agli S.U. comunali adottate successivamente all'approvazione del Ptc si conformano ai contenuti del medesimo.
21. Le previsioni urbanistiche contenute negli S.U. Comunali Vigenti, o in corso di approvazione presso la Regione Toscana ai sensi della LR 74/84, rimangono in vigore fino al loro superamento, con l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico o di Varianti art. 40 commi 2 o 8 della L.R. 5/95, in assenza del Regolamento Urbanistico, fatte salve le disposizioni di salvaguardia previste dalla stessa Legge. Il presente Ptc non produce effetti diretti sulle trasformazioni territoriali, ma produce prescrizioni per la redazione e formazione degli strumenti di governo, indirizzi e controllo alla scala locale al fine di guidare le azioni ordinarie di manutenzione, gestione e trasformazione del territorio.
22. I termini di scadenza per la redazione dei P. Strutturali sono quelli fissati dalla LR 5/95. I Comuni hanno comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme del presente Ptc qualora intendano modificare lo S. U. Vigente.
23. Gli atti fondamentali che producono effetti diretti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio, diversi dagli S.U. comunali sono i seguenti (e successive modifiche):
- La D.C.R. 94/95 "sulle indagini geologico tecniche" e successive modificazioni;
 - La D.C.R. 200/95 "Piano Regionale delle Attività Estrattive" e successive modificazioni;
 - La D.C.R. 167/93 e D.C.R. 167/95 (vincoli urbanistici) "Piano di bonifica dei siti inquinati";
 - Piano Provinciale di smaltimento rifiuti;
 - La D.C.R. 527/95 "Piano sanitario";
 - La D.C.R. 292/94 "Piano faunistico venatorio";
 - La D.C.R. 221/94 "Piano dei mercati all'ingrosso";
 - Fino all'approvazione del P.R.E.P.A.T.: "Piano di coordinamento dei porti e approdi (L.R. 37/79);
 - La D.C.R. 257/97 "Programmi triennali aree protette";
 - La D.C.R. 359/96 "Piano regionale impianti di distribuzione carburanti";
 - La D.C.R. 125/91 "Piano poliennale per l'energia;
 - Le Istruzioni Tecniche regionali approvate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 5/95;
 - Gli Accordi di Programma approvati;
 - Le intese e le Conferenze di Servizio per le opere di interesse statale già definite;
 - Gli Accordi di Pianificazione approvati.

Sono inoltre recepiti tutti gli atti che hanno effetti sul territorio ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.R. 5/95.

Art. 6 - Modalità di attuazione

1. Il Ptc si attua, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite:
 - adeguamento degli strumenti comunali per quanto riguarda i contenuti inerenti la gestione ordinaria del territorio;
 - appositi atti di settore per le materie di rilievo provinciale;
 - accordi di programma, accordi di pianificazione, intese e conferenze di servizi per la realizzazione coordinata e integrata di interventi di interesse sovracomunale.
2. Le disposizioni del presente Ptc riferite al valore e al contenuto paesistico e all'attribuzione al Ptc di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici di cui all'art. 1 bis della L. 431/85, come definito dalla lett. d) del comma 2 dell'art. 16 della LR 5/95, saranno recepite dai piani comunali che ne specificheranno apposita disciplina per gli ambiti paesistici.
3. I Comuni, nel formare i propri strumenti urbanistici generali definiti dall'art. 23 della LR 5/95, hanno facoltà di adeguare i perimetri delle componenti territoriali e ambientali individuate dal presente Ptc purché motivino adeguatamente tali modifiche a seguito di apposite elaborazioni di dettaglio e di concerto con l'Amministrazione Provinciale. Tale concertazione non costituisce procedimento formale e aggiuntivo obbligatorio e ciò è riferito a qualsiasi riferimento di tale natura contenuto nell'articolato di Ptc .
4. La Provincia, con cadenza biennale, procederà a dare attuazione a quanto contenuto nell' art. 19 - comma 3 - della L.R. n. 5/95

TITOLO II - LE RISORSE NATURALI

Art. 7 - L'aria

1. **La qualità dell'aria costituisce fattore primario di caratterizzazione dell'identità territoriale e deve essere difesa e migliorata con ogni mezzo disponibile.**
2. **Lo sfruttamento a fini energetici delle correnti d'aria, nel rispetto dei caratteri paesaggistico - ambientali, è considerato auspicabile e compatibile con il modello di sviluppo locale.**
3. Gli Strumenti Urbanistici (S. U.) devono contenere specifici incentivi a favore delle attività che non inquinano l'aria e disincentivi a carico di quelle più inquinanti.
4. Gli ambiti insediativi industriali e artigianali significativi che producono emissioni nell'atmosfera saranno condizionati alla compatibilità ambientale circa l'inquinamento atmosferico, l'alterazione del microclima e di ricaduta dei fumi.
5. *Sarà sviluppato uno studio per installare impianti per la produzione di energia eolica nei siti più favorevoli dal punto di vista dell'intensità del vento e dell'assenza di controindicazioni ambientali.*
6. *Sarà definita una convenzione fra Provincia e Azienda Regionale per l'Ambiente (ARPAT) per individuare adeguati strumenti di controllo ambientale.*
7. *La Provincia svolgerà attività di monitoraggio della qualità dell'aria, e provvederà a dare attuazione ai disposti della LR 5.5.1994 n. 33 'Norme per la tutela della qualità dell'aria' per quanto in essa attribuito alla sua competenza. Sarà completata la rete per il rilevamento della qualità dell'aria sul territorio provinciale, ultimando la strumentazione delle cabine di rilevamento di proprietà provinciale, che si aggiungeranno a quelle esistenti private e pubbliche, convenzionate e non con la Provincia.*

Art. 8 - Tutela dell'acqua: disposizioni generali

- 1. In generale la valutazione delle azioni di trasformazione territoriale sarà riferita al ruolo fondamentale dell'acqua come risorsa pregiudiziale ai fini della qualità della vita degli abitanti del territorio provinciale. Alla particolare configurazione del sistema delle acque e alla sua peculiare interrelazione con tutti gli altri componenti territoriali si assegna un valore di invariante. La dimostrata compatibile reperibilità della risorsa idrica sarà considerata elemento primario per la valutazione di fattibilità degli interventi insediativi.**
- 2. Ai fini della tutela delle componenti territoriali e paesistiche del sistema delle acque e del corretto uso della risorsa idrica si incentivano azioni tese al contenimento dello sfruttamento improprio, alla rinaturalizzazione delle reti di canalizzazione, alla diversificazione delle utilizzazioni delle acque in ragione delle qualità, all'abbattimento degli effetti negativi in atto quali la salinizzazione e la perdita di rilevanti quantità tramite riversamento in mare da parte dei corsi d'acqua.**
Fra le aree ad alta vulnerabilità ambientale si indicano in particolare le lagune, le aree di bonifica recente a rischio di subsidenza, le aste fluviali ancora intatte, i laghi minori, le zone di ricarica delle falde, gli alvei in evoluzione, gli ambiti di rischio idraulico.
- 3. Nella tutela dell'acqua si attribuisce un interesse primario a fattori di vulnerabilità quali il depauperamento di sorgenti e falde, gli inquinamenti, le diminuzioni di capacità di ricarica e di portata. La massima attenzione sarà riservata alle aree che presentano nel contempo caratteri di pregio ambientale ed alta vulnerabilità. Il Monte Amiata assume importanza strategica per la produzione di acqua potabile.**
4. I Comuni nei P.S. recepiranno i contenuti del Piano redatto dalla Autorità di Bacino e delle eventuali specificazioni riportate nel presente PTC.
5. Nei Piani Strutturali (P. S.) i Comuni individuano specifiche indicazioni progettuali per ridurre usi impropri ed eccessivi sfruttamenti delle risorse idriche in relazione alle diverse funzioni che si svolgono nelle varie parti del territorio (residenziale, turistica, industriale, agricola). Il bilancio idrico dovrà essere considerato componente fondamentale nelle valutazioni di ammissibilità degli interventi. Inoltre i Comuni dovranno coordinarsi con l' Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) n. 6 Ombrone per verificare la disponibilità idrica residua in rapporto agli interventi di nuova previsione, al fine di verificare la fattibilità delle opere inerenti al servizio idrico integrato.
6. I Comuni individueranno fra le aree ad alto rischio idraulico quelle che nel contempo presentano caratteri di pregio ambientale. Ai fini della miglior valutazione dei rischi idraulici e delle tutele dei caratteri ambientali, il Ptc fornisce elementi e criteri per la successiva individuazione delle aree a rischio idraulico e alvei in evoluzione, dettando apposita disciplina, regole e ambiti da definire con i P.S., anche in integrazione di quanto disposto dalla DCR 230/94. Le discipline e i criteri suddetti sono contenuti nella *Scheda 4*.
7. I Comuni negli S.U. per le nuove aree di espansione (fatti salvi i modesti fabbisogni insediativi), dovranno prescrivere, quando le dimensioni e le caratteristiche degli interventi lo rendano possibile, la realizzazione di reti duali in modo da destinare acque superficiali, acque tecniche o industriali per usi non potabili.
8. *Sarà favorita per gli acquedotti la realizzazione di reti duali ove possibile, per le situazioni di*

fatto esistenti, in modo da destinare acque superficiali e acque tecniche o industriali per gli usi non potabili.

Art. 9 - Le acque superficiali

1. Il sistema delle acque superficiali riveste un ruolo di primaria importanza sia come componente della risorsa idrica sia come fattore di caratterizzazione territoriale e paesistica.

Gli usi futuri del territorio non dovranno mai comportare un minor livello complessivo di tutela delle acque superficiali.

2. Le caratteristiche del regime delle acque superficiali sono torrentizie, dovute a motivi stagionali quali l'andamento delle precipitazioni e la presenza di formazioni geologiche prevalentemente impermeabili eccettuate le zone dell'Amiata, dei territori comunali di Pitigliano e Sorano, degli affioramenti calcari cavernosi. Per tali caratteristiche il territorio soffre periodi di siccità e periodi ad alto rischio alluvionale. Il conseguente eccessivo sfruttamento delle sorgenti e falde sotterranee ha comportato l'abbassamento delle falde nelle zone di pianura e l'inaridimento di vaste aree.

3. Ai fini del riequilibrio e del miglioramento del sistema delle acque superficiali dovranno essere promosse specifiche azioni di riqualificazione. Fra le azioni di riqualificazione dell'intero regime idrico che i Comuni attiveranno, in collaborazione e osservanza e di quanto previsto nel piano degli interventi redatto dall' AATO, inserendo specifiche previsioni nei propri strumenti comunali si indicano:

- azioni tese alla diminuzione della velocità di scorrimento delle acque da monte a valle, aumento della copertura boschiva ove necessario, introduzione di pascoli stabili nelle aree degradate, introduzione delle tecniche di inerbimento delle colture specializzate arboree, privilegio verso le forme di irrigazione a basso consumo di acqua e con limitati effetti battenti, cura delle sistemazioni idrauliche agrarie;
- azioni tese alla diminuzione dei tempi durante i quali il suolo è denudato, soprattutto nei terreni di media collina, sui suoli sabbioso-argillosi delle formazioni plioceniche e su quelli sabbiosi dei litotipi arenarei; dando anche particolare attenzione ai suoli su tufi e pomici incoerenti che su pendii possono essere soggetti ad intensa erosione;
- azioni per permettere alle acque di espandersi negli alvei dei corsi d'acqua che devono essere rinaturalizzati se degradati o compromessi (aree prevalentemente canalizzate) con l'introduzione di casse di espansione e aree per la ricarica delle falde (laghetti con fondi pendenti limitrofi ai corsi d'acqua), azioni per la manutenzione e la ripulitura delle aste fluviali per impedire l'innalzamento degli alvei e il conseguente rischio di esondazioni;
- creazione di zone di accumulo mediante laghetti e piccoli invasi per uso plurimo delle acque nelle zone pedemontane o collinari che inducano effetti positivi quanto a laminazione delle piene, integrazione delle portate di magra, usi antincendio, usi irrigui, usi idropotabili, effetti microclimatici e ambientali;
- azioni di recupero e accumulo delle risorse idriche nell'ambito delle progettazioni di nuova captazione, con studi estesi al bacino a monte, per aumentare la capacità di infiltrazione dei suoli e l'efficacia dell'infiltrazione verso le falde;
- previsioni di accumulo nelle zone limitrofe alle sorgenti già captate e in particolare nella valle laterale di un affluente per uso plurimo.

4. I Comuni negli S.U. ripropongono, salvo estenderne l'ambito ove opportuno, il regime di vincolo esistente per le zone umide, le aree di gronda lagunare e le altre aree di pertinenza delle acque superficiali. Le attività consentite saranno limitate a: turismo ambientale e culturale, didattica, pesca e acquacoltura. I Comuni nell'ambito delle loro competenze, definiranno limiti e

modalità di tali attività.

5. Le attività di bonifica e l'uso degli impianti di bonifica esistenti devono comunque garantire il mantenimento dei perimetri delle zone umide classificate e individuate (laghi, lagune, stagni e paduli).
Gli interventi di tipo idraulico devono contemporaneamente garantire la conservazione della rete delle canalizzazioni secondo le caratteristiche paesaggistiche e la funzionalità idraulica dei territori della bonifica. Le canalizzazioni componenti fondamentali della bonifica dovranno essere conservate e soggette a manutenzione per il corretto deflusso delle acque; sarà limitata la cementificazione del fondo e delle scarpate dei canali artificializzati ove non strettamente necessario, in relazione al cedimento delle sponde, garantendo comunque l'interscambio con la falda; gli interventi di recupero delle sponde dei corsi d'acqua naturali per il contenimento dei fenomeni erosivi saranno prevalentemente svolti secondo tecniche di ingegneria naturalistica. Le canalizzazioni esistenti non più utilizzate saranno da recuperarsi per contrastare l'ingressione del cuneo salino. Le disposizioni del presente comma sono da leggersi congiuntamente a quanto contenuto al successivo art. 15 'Aree soggette a rischio idraulico, alvei in evoluzione e territori di bonifica'.
6. La manutenzione dei corsi d'acqua dovrà essere assicurata dai diversi Enti e soggetti competenti della medesima: la manutenzione della rete scolante dei campi sarà di competenza dei proprietari.
7. I Comuni nei P.S. individuano i corpi idrici (corsi naturali, canali o parte di essi, ecc.) da definire quali invarianti strutturali, normandoli per la loro tutela e conservazione. Inoltre i Comuni individuano le aree di possibile laminazione delle piene da sottoporre a specifica normativa di tutela.
8. Sbarramenti dei corsi d'acqua saranno consentiti solo a condizione che sia comunque verificato il mantenimento di un adeguato equilibrio del trasporto solido.
9. Prelievi e derivazioni sono da valutare da parte dell'Ente competente per ogni corso d'acqua non singolarmente e per punti, ma complessivamente per tutta l'asta.
10. I Comuni nei P.S. individuano aree in cui necessita realizzare riserve idriche (invasi, serbatoi ecc.) al fine di garantire l'approvvigionamento idrico per nuovi impegni di suolo ai fini di nuovi insediamenti. Sono da incentivare e favorire le formazioni di piccoli e medi invasi collinari, da realizzare con derivazione nei momenti di piena e di massimo apporto.
11. *La Provincia si impegna, attraverso uno studio di dettaglio, ad individuare le aree di ricarica delle falde e la localizzazione di piccoli invasi con funzioni plurime (irrigazione, antincendio ecc.), al fine di un riequilibrio del bilancio idrico complessivo.*
12. *La Provincia avvierà una verifica di tutte le autorizzazioni rilasciate per commisurarle all'effettiva capacità dei corsi d'acqua.*
13. *La Provincia redigerà uno studio per la realizzazione di un ciclo completo delle acque superficiali nella piana di Grosseto, al fine di contrastare i fenomeni di subsidenza e di salinizzazione delle falde.*
14. *La Provincia attiverà le procedure opportune per promuovere interventi di ripristino a*

beneficio dei laghi Acquato e Scuro e delle zone umide retrostanti Riva del Sole, Castiglione della Pescaia e Pian d'Alma..

- 15. La Provincia di concerto con l'AATO, per quanto di competenza, stipulerà una convenzione con l'ARPAT per il controllo delle risorse idriche, superficiali e sotterranee.*
- 16. La Provincia effettuerà interventi di risanamento e pulitura delle zone umide e dei canali scolanti ai fini di bonifica primaria per salubrità.*
- 17. La Provincia individua l'ubicazione di vasche e invasi collinari ad uso antincendio e richiederà alla Regione di incentivare la costruzione di tali opere, da realizzarsi a cura delle Comunità Montane, dei Comuni, o di aziende private, in aree strategiche.*

Art. 10 - Le acque sotterranee e la gestione della risorsa idrica

- 1. In ragione della sua scarsità, l'acqua potabile e per usi irrigui deve essere tutelata con ogni mezzo (tanto più quando si tratti di acque di pregio), dagli effetti indotti da insediamenti, opere infrastrutturali, attività ed usi.**
2. I Comuni nei P.S. individuano le aree di ricarica delle falde e le sorgenti, definiscono criteri di tutela commisurati all'entità della risorsa e perimetrano fasce di rispetto.
Nelle aree di ricarica delle falde, i Comuni disciplineranno gli interventi al fine di evitare l'allontanamento delle acque piovane o l'immissione acque inquinate. Le attività inquinanti esistenti dovranno essere rese compatibili. Le norme saranno più restrittive nelle aree a monte delle di rinaturalizzazione dell'ambiente, sorgenti captate per uso acquedottistico. Saranno incentivati interventi al fine di incrementare l'infiltrazione efficace verso le falde.
3. I Comuni negli S.U. individuano le aree percolanti verso l'acquifero e vi regolano l'esercizio delle attività agrarie e zootecniche, incentivando modalità di intervento a basso impatto ambientale. L'ulteriore sfruttamento delle risorse geotermiche sarà condizionato alla dimostrazione dell'assenza di interferenze che compromettano la risorsa idrica.
4. I Comuni negli S.U. definiscono norme per limitare l'apertura di nuovi pozzi e criteri per il mantenimento di quelli esistenti, incentivando la realizzazione di altri sistemi di alimentazione, quali cisterne alimentate da acque piovane o simili. In particolare i Comuni individueranno le aree ove, per carichi urbanistici e per situazioni di dissesto idrogeologico, non è compatibile la realizzazione di impianti di smaltimento delle acque reflue per sub-irrigazione con fosse di tipo Imhoff, e nelle restanti aree normeranno la loro futura realizzazione condizionandola ad uno studio idrogeologico di dettaglio; mentre nelle aree permeabili i Comuni individueranno le aree ove inibire la realizzazione di nuovi pozzi, o strutture comunque inidonee. Per la realizzazione di nuovi pozzi, ove ammissibile, saranno seguiti i criteri di cui alla *Scheda n. 5*.
5. Nelle aree interessate dall'ingressione del cuneo salino con i Piani Strutturali ed in considerazione di quanto definito dall' AATO, per quanto di competenza saranno adottati gli accorgimenti di seguito descritti:
 - sarà vietato l'aumento del numero dei pozzi con prelievo da falde di acque non profonde o che comunque interferiscono con il cuneo salino;
 - l'uso dei pozzi esistenti dovrà essere condizionato al rispetto di valori massimi determinati dai Comuni in relazione al controllo annuale dei livelli piezometrici, articolati in funzione delle colture e verificati mediante contatori da installare in ciascun pozzo;
 - le acque estratte dai pozzi saranno, secondo modalità di campionamento stabilite dal Comune, e sottoposte ad esame fisico-chimico ad aprile e settembre di ogni anno e qualora la salinità riscontrata superi i limiti definiti dalla Provincia, l'erogazione dovrà essere interrotta fino a che due prelievi consecutivi non abbiano dato valori positivi;
 - entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Ptc. sarà interrotto l'emungimento di cui al primo alinea del presente comma nelle aree retrodunali a maggior rischio e nello stesso termine l'Amm.ne Prov.le provvederà a determinare i valori di accettabilità di emungimento in relazione al contenimento del cuneo salino ed alla salinizzazione dei terreni.
6. I Comuni nei P.S. individueranno nel dettaglio, in scala 1:10.000, le aree interessate agli acquiferi, le aree sottoposte a stress idrico e le aree in equilibrio idrico, dettando regole sull'

uso del suolo e sulla risorsa acqua, al fine di garantire un riequilibrio costante del bilancio idrico e quindi scelte previsionali e progettuali coerenti, da concordare con l'Amministrazione Provinciale.

7. I Comuni, in accordo con quanto previsto dal piano gestionale redatto dall' AATO, detteranno norme affinché le acque bianche e quelle dei depuratori siano riutilizzate per usi agricoli e industriali, compatibilmente con la loro qualità. Nelle aree interessate dal cuneo salino tali acque potranno essere reiniettate con pozzi perdenti direttamente nelle falde da rialimentare e/o nelle acque superficiali, nel rispetto dei limiti indicati dall' ARPAT.
8. I Comuni nella redazione delle Varianti per il territorio aperto e nei P.S. individuano i laghetti collinari per uso potabile così come riportati nella Scheda 5, al fine di garantire i fabbisogni idrici.
9. Nuovi impegni di suolo a fini di urbanizzazione e insediamento dovranno essere valutati preventivamente verificandone l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento liquami di concerto con l' AATO, quale condizione alla realizzazione.
10. I Comuni individueranno tutte le sorgenti termali e idrominerali da sottoporre a normativa di tutela e valorizzazione.
11. *La Provincia con cadenza poliennale definirà le modalità di coordinamento degli interventi necessari per contenere le fasi di stress idrico.*
12. *La Provincia completerà lo studio sull'acquifero dell'Amiata, data l'importanza strategica per la produzione di acqua potabile, al fine di predisporre una carta di vulnerabilità che verrà estesa successivamente all' intero territorio Provinciale*
13. *La Provincia avvierà uno studio di concerto con l' AATO, per quanto di competenza, per definire gli acquiferi presenti nelle piane alluvionali costiere interessate dall'Ombrone, dall'Albegna e dal Pecora e nelle aste vallive interne del Fiora e del Cornia, al fine di una loro tutela e valorizzazione per usi idro potabili.*
14. *La Provincia espleterà i seguenti adempimenti:*
 - a) *redazione di una carta della vulnerabilità delle falde, che costituirà il riferimento obbligato per l'individuazione delle aree vulnerabili da parte dei Comuni;*
 - b) *individuazione, in coerenza con i Piani di Bacino e di concerto con l'Autorità d'Ambito, di risorse idriche superficiali, compresi siti di invasi esistenti o nuovi (cfr. "Elenco degli invasi utilizzabili per fabbisogni estivi" riportato nella Scheda 5 - Aria, acqua e suolo), da utilizzarsi in alternativa o a complemento di quelle sotterranee per gli usi plurimi nelle zone a forte stress idrico, con particolare riferimento al fenomeno del cuneo salino.*

Art. 11 - Acquacoltura, risicoltura e attività acquicole in genere

- 1. L'attività di acquacoltura è considerata caratteristica che valorizza il territorio provinciale ciò nella misura in cui non comporta impatti negativi ed è ammessa se compatibile con l'integrità della risorsa idrica, con le peculiarità del paesaggio e con gli aspetti di carattere sanitario. L'attività di risicoltura ben si integra nel contesto agricolo e paesaggistico della Maremma rappresentato dal sistema acqua/terra, se compatibile con lo sfruttamento della risorsa idrica e con gli aspetti di carattere sanitario e gli aspetti di variazione del microclima.**
2. I Comuni interessati definiscono le attività acquicole con una normativa unitaria che organizzi il comparto secondo criteri di compatibilità, anche mediante Varianti Urbanistiche in applicazione della LR 34/93. Si farà peraltro distinzione fra "impianti" di acquacoltura che utilizzano apposite vasche artificiali e invece "attività" che utilizzano per la pesca specchi d'acqua esistenti (lagune, stagni, zone umide, fiumi, canali, ecc.). Queste ultime attività saranno consentite in tutte le aree compatibili e potranno avvalersi solo di attrezzature amovibili e precarie sia in termini di strumenti di pesca che di infrastrutture atte alla gestione di tali strumenti di pesca (pontili, ecc.), quest'ultimi ben inseriti nel contesto territoriale. Eventuali annessi necessari alla conduzione dell'attività, dovranno essere disciplinati dai comuni secondo i criteri della LR 34/93. Gli impianti di acquacoltura che utilizzano apposite vasche artificiali, normati come attività agricola saranno limitati alle aree individuate negli S.U. previa valutazione complessiva del bilancio idrico e con riferimento agli studi fino ad oggi redatti .
3. I Comuni favoriranno la realizzazione di nuovi impianti a terra in ambiti "storicamente" interessati da attività di acquacoltura o in territori montani. Sono comunque incentivati interventi di nuova costruzione, di riorganizzazione (ampliamento e completamento degli impianti esistenti) qualora siano accompagnati da operazioni di riqualificazione o riassetto complessivo del contesto paesaggistico-ambientale. La previsione di nuovi impianti a terra sarà favorita all'interno di quelle Unità di Paesaggio nelle quali il presente Ptc le ritiene compatibili. Gli impianti in mare, realizzati con gabbie galleggianti, saranno incentivati davanti alle coste maggiormente antropizzate, a seguito di concertazioni con gli Enti competenti tenendo conto delle caratteristiche idrologiche, biologiche e chimiche e delle correnti marine. Sarà comunque incoraggiata la sostituzione degli impianti a terra con quelli in mare.
4. Negli impianti costieri di acquacoltura a terra, i Comuni privilegeranno l'approvvigionamento idrico dal mare, anche in forma consortile, non arrecando danni al sistema dunale e a quello vegetazionale. Si dovrà dare esplicita dimostrazione che l'eventuale attingimento da pozzi non determini o aggravi fenomeni di intrusione del cuneo salino e di inquinamento delle falde da metalli pesanti, di interferenza con i pozzi esistenti per l'approvvigionamento idrico potabile e in generale non sia lesa l'assetto paesaggistico e ambientale esistente. Sarà favorito l'approvvigionamento idrico che preveda l'utilizzazione e l'integrazione di acqua marina con acqua da pozzi, in rapporto al mutare delle stagioni. Gli scarichi delle acque degli impianti di acquacoltura dovranno essere ricondotti a mare previa fitodepurazione e comunque non devono interferire con le zone umide; comunque ai fini del mantenimento delle zone umide gli impianti di acquacoltura potranno essere autorizzati allo scarico su tali aree, previa redazione di appositi studi, tesi a dimostrare che gli effluenti non portino nocumento alcuno al mantenimento del corretto equilibrio delle aree medesime, sia in termini quantitativi che qualitativi. Tutte le iniziative tese all'uso delle acque dovranno essere concertate e coordinate tra le aziende produttive e i Comuni.

5. Per quanto concerne i criteri per il rispetto delle zone umide i Comuni faranno riferimento alla L.R. 34/93, tenendo conto che le aree indicate dalla citata legge come aree protette b)c)d) sono sostituite nel presente Ptc dalle Aree di Rilevante Pregio Ambientale (ARPA).
6. L'attività di risicoltura sarà consentita nel rispetto del Regolamento speciale approvato con deliberazione CP n. 145 del 10/11/1997 e riportato nella *Scheda 5 - Aria, acqua e suolo*.
7. I Comuni recepiranno i contenuti del succitato Regolamento individuando nei propri strumenti urbanistici le aree suscettibili per l'attività risicola, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - disponibilità dimostrata degli approvvigionamenti idrici necessari a soddisfare i fabbisogni richiesti e rispettando i contenuti degli articoli delle presenti Norme;
 - fattibilità socio-sanitaria in relazione ai possibili rischi per le popolazioni residenti;
 - classificazione dei suoli suscettibili, in riferimento ai processi di salinizzazione, alla permeabilità, alle pendenze e quote, alla tessitura e al drenaggio secondo la metodologia della United States Bureau Reclamation U.S.B.R. così come integrata dalla F.A.O, alla profondità della falda e alla capacità dei deflussi in rapporto al reticolo idraulico superficiale. A tal fine saranno da indicare sei classi di land classification utilizzando i parametri che seguono:
 - A) terreni che non presentano limitazioni;
 - B) terreni che presentano modeste limitazioni dovute alle caratteristiche fisico-chimiche, topografiche, o in rapporto alle falde, alla rete scolante e ai drenaggi;
 - C) terreni con limitazioni più evidenti riferiti ai parametri sopra detti;
 - D) terreni con idoneità fortemente condizionata alla necessità di prevedere bonifiche, sistemazioni delle aree e interventi comunque di notevole entità, indispensabili all'utilizzazione specifica;
 - E) F) suoli inidonei;
 - Le norme Tecniche degli Strumenti Urbanistici dovranno inoltre disciplinare: la manutenzione delle canalizzazioni di scolo, l'altezza massima del livello d'acqua, ("volano termico") - comunque non superiore a 15 cm. -, la dimensione delle aree soggette ad allagamento - che comunque non dovranno superare i 40 ha di continuità, le condizioni di rispetto delle componenti territoriali (strade, canali, etc.).
8. Le attività acquicole (piccoli invasi, vasche, laghetti e superfici d'acqua in genere) per lo sport, tempo libero e svago (pesca sportiva, piccoli allevamenti, attività venatoria, ecc.) sono condizionate ad una regolamentazione urbanistica comunale che dimostri la compatibilità con la risorsa idrica (sia per qualità che per quantità), con i fenomeni di degrado ambientale in atto (subsidenza, cuneo salino, ecc.) e con gli aspetti di carattere sanitario. Le verifiche di compatibilità ambientale e sanitaria di cui sopra dovranno essere dimostrate nei P.M.A.A. di cui alla L.R. n.64/95 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui all'art. 26 delle presenti norme.
9. *La Provincia avvia studi e procedure d'intesa con i Comuni per individuare siti da destinare alla ricerca e alla sperimentazione nel settore acquicolo.*

Art. 12 - Tutela del suolo: disposizioni generali

- 1. In generale la valutazione delle azioni di trasformazione territoriale sarà riferita all'assunto che il suolo non è al momento una risorsa scarsa in ambito provinciale. Si dovrà comunque applicare il massimo rigore nell'evitare che venga investito il territorio che presenta elevati livelli di vulnerabilità o rischio da azioni controindicate e incompatibili.**

Fra le aree ad alta vulnerabilità ambientale si indicano in particolare i tomboli e le dune costiere ad alto rischio di erosione, le lagune, le aree di bonifica recente a rischio di subsidenza, le aste fluviali ancora intatte, i laghi minori, le zone di ricarica delle falde, le aree boscate su pendii molto acclivi e le aree in frana.

- 2. Nella tutela del suolo si attribuisce un interesse primario a fattori di vulnerabilità _quali il rischio di esondazione, di erosione superficiale ed alle caratteristiche di permeabilità. La massima attenzione sarà riservata alle aree che presentano nel contempo caratteri di pregio ambientale ed alta vulnerabilità rispetto a questi fattori.**

- 3. Le opere di difesa del suolo sono da considerarsi invariati strutturali.**

- 4. Le cavità carsiche e gli ipogei naturali e artificiali appartenenti al patrimonio speleologico, rappresentano testimonianze di assoluto rilievo dal punto di vista geologico, naturalistico e storico, che occorre conservare e valorizzare anche per creare nuove opportunità di sviluppo.**

- 5. Nei P.S. i Comuni individuano specifiche indicazioni progettuali per ridurre l'impermeabilizzazione superficiale in caso di previsioni di nuova espansione insediativa e relative opere infrastrutturali.**

La realizzazione di nuovi edifici, in aree di espansione, dovrà garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria. Nel caso di terreni permeabili saranno da privilegiare soluzioni tali da permettere l'infiltrazione estesa delle acque piovane ai fini della ricarica delle falde sotterranee, evitando di compromettere l'esistente permeabilità.

Dovrà essere evitato il convogliamento delle acque piovane in fognature o corsi d'acqua quando sia possibile dirigerle in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno. Saranno consentite deroghe solo per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale .

- 6. I Comuni individueranno fra le aree ad alta vulnerabilità quelle che per le loro caratteristiche (pendenza, natura e composizione dei suoli ecc.) necessitano di una disciplina d'uso specifica (per attività agricole , forestali ecc.) e quelle che nel contempo presentano caratteri di pregio ambientale. Tale individuazione sarà effettuata precisando in scala 1:10.000 ed eventualmente integrando le perimetrazioni contenute nelle tavole *Sistema ambientale* di cui alla *Scheda 1*.**

Per ciascuna di tali aree saranno definite specifiche norme di tutela e azioni strategiche di riqualificazione.

- 7. La Provincia avvia una revisione delle aree interessate dal vincolo idrogeologico in base anche alla individuazione delle zone soggette a rischio idraulico; a tal fine emanerà una normativa articolata per tipologia di rischio, in relazione anche agli aspetti forestali.**

8. *La Provincia e le Comunità Montane definiranno un'intesa per trasferire alle Comunità Montane limitatamente agli interventi ordinari, la competenza amministrativa in materia di vincolo idrogeologico, in modo da conseguire uno snellimento ulteriore delle procedure.*

Art. 13- Litorali sabbiosi

- 1. I litorali sabbiosi e il loro immediato entroterra, in quanto supporto di valori ambientali e naturali insostituibili, sono oggetto di azioni di conservazione degli equilibri geoidrogeologici, morfologici, vegetazionali, e di ripristino di assetti degradati in ordine a fenomeni di evoluzione della linea di costa, di alterazione del sistema dunale, di degradazione della risorsa idrica locale.**
2. Per le aree litoranee perimetrare nelle carte *Sistemi dunali* redatte dalla Provincia fatte salve le precisazioni dei perimetri operate nel P.S., i Comuni detteranno norme tese a mantenerne l'equilibrio generale e in particolare a tutelarne l'integrità fisica, l'equilibrio idrogeologico e l'assetto paesistico-ambientale. Per gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico sarà predisposta una normativa specifica che approfondisca in unica soluzione tutte le diverse esigenze di tutela dei diversi tipi di risorsa ambientale.
3. Le norme comunali di cui al comma precedente saranno articolate in relazione a 4 categorie di valore/sensibilità ambientale (SA):
 - SA 1
Aree ad assenza di antropizzazione; aree di particolare pregio ove non si rilevano trasformazioni sostanziali delle risorse territoriali ad opera degli interventi dell'uomo, e dove il sistema dunale si presenta integro o in ottimo/buono stato di conservazione in riferimento alla morfologia dunale e al sistema vegetazionale.
 - SA 2
Aree ove il sistema dunale è ben conservato ma non presenta aspetti di pregio geologico, morfologico e ambientale; aree caratterizzate da soddisfacente stato di conservazione del cuneo morfovegetazionale, media o bassa pressione antropica, buona riconoscibilità della struttura dunale.
 - SA 3
Aree ove il sistema dunale e il cuneo morfo-vegetazionale sono in scarso/pessimo stato di conservazione, i sedimenti sabbiosi di origine (o presunta origine) dunale non hanno conservato i caratteri specifici, la pressione antropica, seppur stagionale, è alta.
 - SA 4
Aree a prevalenza insediativa, dove le azioni antropiche hanno reso illeggibile la struttura originaria del litorale.
4. Il Ptc individua il perimetro della fascia costiera modificando quello contenuto nell'Allegato alla DCR 47/90. Tale perimetro corrisponde alle Unità di Paesaggio del versante marino e comprende le Isole, le aree di Pianura costiera e i Promontori.
5. Nel Piano Strutturale i Comuni verificano e dettagliano tali perimetrazioni in scala 1:10.000 e dettano apposite norme sulla base dei criteri generali elencati nella *Scheda 2 - Litorali sabbiosi*, avendo cura di ampliare in profondità (dal mare verso l'interno) la dimensione degli ambiti individuati nelle elaborazioni provinciali.
6. I Comuni negli S.U. detteranno norme puntuali a tutela delle strutture dunali in presenza di attività antropiche:
 - sarà inibita ogni forma di demolizione, anche parziale, delle dune, ad eccezione per opere idrauliche di rilevante importanza; i lavori per le condotte interrato di scarico e di approvvigionamento idrico dal mare dovranno comportare il ripristino morfologico,

- ambientale del sistema dunale;
- sarà prescritto il mantenimento del cuneo morfo-vegetazionale o, in caso di degrado, il ripristino previa recinzione;
 - i sedimenti di duna e le aree di sedimento saranno prioritariamente destinate al rimboschimento;
 - le formazioni pioniere erbacee ed arbustive a protezione della vegetazione forestale dovranno essere particolarmente tutelate, prevedendone la ricostruzione ove possibile.
7. In presenza di dune mobili e fisse (o consolidate) i Comuni non consentiranno l'impianto di nuova viabilità fuori degli insediamenti urbani.
In direzione ortogonale alla linea di costa saranno consentite penetrazioni veicolari fino al limite delle dune fisse in un numero limitato di punti, in modo da non produrre danneggiamenti diretti o indotti al sistema dunale. Tali penetrazioni potranno essere dotate di spazi e attrezzature per la sosta dei veicoli, purché esterni al sistema dunale mobile e fisso e del bosco.
8. I Comuni inibiranno la previsione di nuovi insediamenti all'interno delle zone dunali e dei sedimenti di duna o nelle zone di rispetto che i Comuni delimiteranno.
Per gli insediamenti già assentiti dovrà essere garantito un approvvigionamento idrico di provenienza esterna all'ambito costiero, o comunque compatibile con la risorsa idrica disponibile.
9. I Comuni inibiranno la previsione di nuovi campeggi o ampliamenti di quelli esistenti entro i perimetri delle dune e delle aree boscate individuati nelle tavole *Sistemi dunali*. Al di fuori delle aree dunali è ammessa la riqualificazione dei campeggi esistenti che sarà condizionata al rispetto di specifiche norme di tutela da prevedersi nei S.U. Sui tomboli e sulle aree retrostanti, nuovi campeggi o l'ampliamento di quelli esistenti saranno consentiti solo se ricadenti all'interno di aree già antropizzate ed urbanizzate.
10. Per il reticolo idraulico superficiale, costituito da qualsiasi struttura idrica regimata o non, naturale o artificiale, ricadente in area di bonifica o all'interno dei tomboli costieri e dei sistemi dunali, i Comuni inibiranno la utilizzazione per fini di ormeggio o per punti di attracco con o senza opere. Tali destinazione è fatta salva per i porti e approdi previsti dal presente Ptc e per i punti di ormeggio previsti con varianti urbanistiche che utilizzeranno strutture idrauliche artificiali o corsi d'acqua naturali regimati ricadenti in aree già antropizzate ed urbanizzate.
11. *La Provincia avvia un coordinamento con gli enti interessati per impostare interventi di recupero a grande scala a beneficio delle unità fisiografiche interessate da gravi fenomeni di erosione e subsidenza. Gli interventi saranno finalizzati al ripascimento dell'arenile e al riordino del sistema dell'accessibilità e delle infrastrutture di supporto.*

Art. 14 - Terreni geologicamente inidonei, instabili e soggetti a dissesti

- 1. I terreni geologicamente inidonei, instabili e soggetti a dissesti sono considerati punti di vulnerabilità dell'intero sistema territoriale e in quanto tali devono essere circoscritti, fatti oggetto di azioni di ripristino degli assetti compromessi e di norme generali di sicurezza, con specifico riferimento alle opportune limitazioni degli usi.**
2. L'individuazione delle aree con terreno geologicamente inidoneo, instabile e soggetto a dissesti è contenuta negli elaborati cartografici a cui è riferita la *Scheda 3 - Problemi geologici*. I Comuni dettagliano in scala 1:10.000 e/o 1:5.000 le perimetrazioni di tale cartografia e le integrano considerando i fattori predisponenti a un'erosione accelerata (natura e/o giacitura dei litotipi, erosione di fondo dei corsi d'acqua, clima, pendenza, caratteristiche geotecniche etc.), gli usi e le situazioni che concorrono al dissesto (distruzione della vegetazione, abbandono dei terreni, irrigidimento del sistema idrografico, modalità scorrette di lavorazione dei terreni). A questa prima ricognizione della vulnerabilità e delle situazioni di criticità saranno riferite le previsioni di tutela e la formazione delle indagini geologiche a supporto della pianificazione urbanistica in conformità alla DCR 94/85 e alla DCR 230/94 e a quanto in riferimento a tali disposizioni dettato dal presente Ptc. Ai fini della definizione della pericolosità i Comuni potranno dettagliare la classificazione della pericolosità con particolare riferimento alle classi 3 e 4 (pericolosità media ed elevata) previste dalla DCR 94/85, secondo le integrazioni di cui alla *Scheda 3*, che sintetizza e riunisce le disposizioni concernenti il rischio geologico-sismico, il rischio idraulico e la vulnerabilità delle falde.
3. Le aree soggette a fenomeni sismici ricorrenti anche se saltuari testimoniano l'evoluzione geologica ancora in atto, in special modo nelle aree prossime a quelle che sono state interessate da fenomeni vulcanici nel recente passato e che conservano tuttora alcune manifestazioni postvulcaniche testimoniate dalla presenza di sorgenti termali e soffioni. Pertanto queste aree sono considerate di alto pregio naturalistico e di alto valore geologico-minerario. Riferite a tali aree le indagini geologico-tecniche a supporto degli S.U. individueranno le faglie e ne descriveranno storia, stato attuale e pericolosità.
4. I Comuni nei piani strutturali individueranno le aree sismotettoniche attive, le aree di conoide costituite da materiali incoerenti e i terreni soggetti a liquefazione in fase sismica, e vi escluderanno previsioni di nuovi insediamenti. Per gli insediamenti esistenti in tali zone andranno previsti progetti idonei per opere di messa in sicurezza.
5. Per le aree di cui al presente articolo i Piani Strutturali disporranno norme di tutela, specificando tra l'altro:
 - la disciplina per l'apertura di nuovi pozzi, seguendo i criteri della *Scheda 5*, e secondo un'articolazione per tipologia di dissesto;
 - le aree ove, per le caratteristiche di permeabilità dei suoli, non siano ammessi nuovi pozzi, o altre strutture inidonee;
 - per carichi urbanistici e per situazioni di dissesto idrogeologico, non è compatibile la realizzazione di impianti di smaltimento delle acque reflue per sub-irrigazione con fosse di tipo Imhoff.
 - le aree ove, per la delicatezza della situazione, l'effettuazione di arature a ritocchino sia sostituita da tecniche che favoriscano il consolidamento delle pendici (lavorazione conservativa, non lavorazione, lavorazione minima, semina su sodo, inerbimento);
 - le aree che presentino particolari sistemazioni idraulico-agrarie da mantenere e ripristinare

ove degradate (cavalcapoggio, terrazzamenti, lunettamenti, ciglionamenti, ecc. in collina; assetti della bonifica in pianura).

6. I Comuni ove possibile dovranno evitare la realizzazione di nuove infrastrutture o ampliamenti di quelle esistenti e di nuova espansione urbana nelle aree classificate in 3^a Classe di Fattibilità in base alle indagini geologiche svolte ai sensi della DCR 94/85. Pertanto nei casi in cui sia dimostrata nel P.S. la mancanza di alternative possibili, così come in generale nelle aree a rischio sismico ricadenti nella Classe di Rischio 3, potranno essere previste nuove infrastrutture o ampliamenti di quelle esistenti e nuove espansioni urbane a condizione che vengano eseguiti studi di dettaglio condotti a livello di "Area Complessiva", sia come supporto alla redazione di Strumenti Urbanistici Generali che Attuativi e nel caso sia ipotizzato "intervento diretto". L'esecuzione di quanto previsto dai risultati di tali indagini in termini di bonifica, miglioramento dei terreni e/o tecniche fondazionali particolari, costituirà un vincolo specifico che dovrà essere recepito dagli Strumenti Urbanistici o dai progetti degli interventi diretti. Nelle aree classificate in 4^a Classe di Fattibilità il Comune dovrà comunque disincentivare qualsiasi intervento se non quelli necessari per il consolidamento, bonifica e miglioramento dei terreni.
7. Nelle aree a rischio idrogeologico dove esistono nuclei abitati e dove sussiste alta permeabilità, i Comuni, prima di procedere all'attuazione delle aree di completamento in base ai piani vigenti, dovranno provvedere, anche in accordo con i soggetti privati aventi titolo su tali aree, alla realizzazione di forme di smaltimento idonee anche di tipo consortile.
8. *La Provincia avvia uno studio di settore su frane e dissesti. In relazione agli esiti di tale studio richiederà alla Regione di incentivare interventi manutentivi e di ripristino a beneficio delle aree soggette in generale a frana, stabilendo priorità in riferimento alla rilevanza sovracomunale (nuclei abitati, centri storici, aree di interesse naturalistico e paesaggistico).*
9. *La Provincia coordinerà i Comuni soggetti a rischio sismico per predisporre le aree attrezzate per unità abitative di emergenza.*

Art. 15 - Aree soggette a rischio idraulico, alvei in evoluzione e territori di bonifica

1. **In considerazione delle caratteristiche del territorio provinciale, alle aree a rischio idraulico e agli alvei in evoluzione si attribuisce un ruolo strategico nella difesa dell'ecosistema. Questi ambiti sono pertanto soggetti a regole di conservazione e di ripristino ai fini dell'equilibrio idrogeologico.**
2. **Le opere e gli assetti insediativi tipici dei territori di bonifica sono riconosciuti componente caratteristica del paesaggio della provincia, strumento di valorizzazione delle produzioni agricole e di tutela ambientale come definito dalla LR 5.5.1994 n. 34. In questi ambiti gli interventi finalizzati all'equilibrio idraulico devono concorrere al mantenimento del paesaggio e al controllo dell'ecosistema.**
3. I Comuni nel dettare norme relative ai territori di bonifica dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nel Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 8 della L.R. n. 34/94 e considerare prevalenti sulle altre questioni gli aspetti riferiti alle tematiche idrauliche. In particolare per tutte le canalizzazioni esistenti gli interventi sono soggetti a valutazioni ai soli fini idraulici; saranno da escludere interventi di cementificazione delle canalizzazioni salvo gli interventi necessari per la salvaguardia delle opere d'arte o dei cedimenti di sponda; le canalizzazioni esistenti saranno recuperate a fini idraulici per contrastare l'ingressione del cuneo salino; gli interventi ammissibili saranno attuati secondo tecniche di ingegneria idraulica; il mantenimento della permeabilità dei fondi sarà considerato essenziale data la sua funzionalità per la ricarica delle falde.
4. I Comuni nei P.S. individueranno le aree a rischio idraulico, gli alvei in evoluzione ed i fronti dei corsi d'acqua con erosione di fondo, secondo le disposizioni, i criteri, le prescrizioni definiti dal presente articolo e secondo gli indirizzi della Scheda 4 - Rischio Idraulico.
Le aree a rischio idraulico e gli alvei in evoluzione individuati e classificati nelle carte Reticoli idrografici e aree di esondazione in scala 1:25.000, costituiscono elementi e criteri di riferimento comunale per il successivo approfondimento da redigersi in scala 1:5.000 -1:10.000.
5. Le prescrizioni e i vincoli introdotti dagli artt. 2) e 3) della D.C.R.T 230/94, per gli ambiti A1 e A2, hanno valore di salvaguardia. Tali salvaguardie potranno essere superate dai P.S. dei Comuni redatti in attuazione del P.T.C., dettando norme specifiche e puntuali.
Le direttive di cui agli artt. 5) punto 6, 7) della DCR 230/94 ed il relativo ambito B , denominato con il presente Ptc ambito AA (Aree Alluvionabili) costituiranno riferimento normativo per i P.S. Comunali.
6. Nel P.S. i Comuni verificano e precisano i perimetri della carta Reticoli idrografici e aree di esondazione, e dettano norme articolate in riferimento a: aspetti idraulici e idrogeologici; nuovi insediamenti, infrastrutture ed attività comunque ammesse (estrattive, agricole) e avviare processi di messa in sicurezza per l'esistente.
7. I Comuni nella formazione dei P.S. applicheranno i seguenti criteri:
 - sarà redatto un quadro conoscitivo esauriente degli ambiti A (ex A1 e A2) e AA;
 - saranno perimetrate: aree da destinare esclusivamente alla regimazione delle acque ; aree da utilizzare come casse di espansione e bacini di laminazione delle piene, con esclusione di nuove edificazioni e di attività agricole non compatibili;

- saranno individuati gli ambiti interni ai comprensori di bonifica integrale ove contenere gli apporti idrici in funzione della regimazione idraulica dei corsi d'acqua;
 - saranno disciplinati e normati tutti gli ambiti A ed AA al fine di salvaguardare, tutelare e proteggere le aste fluviali e impedire usi impropri o non compatibili con il potenziale rischio;
 - le aree a rischio idraulico che nel contempo siano soggette a vincolo paesaggistico saranno normate in modo unitario ;
 - saranno individuate fasce di protezione per gli alvei, onde evitare limitazioni alla evoluzione delle aste fluviali;
 - saranno vietate arginature od altre opere che ostacolino il normale deflusso delle acque, fatta eccezione per quelle necessarie alla corretta regimazione idraulica;
8. L'ambito denominato A, di "assoluta pertinenza " , corrisponde ad una fascia pari a 10 metri misurata a partire dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda del corso d' acqua (comprendendo con ciò gli alvei, le golene e gli argini). Per i corsi d'acqua che presentano un alveo di larghezza superiore a 10 metri, il relativo ambito A sarà individuato oltre a ciascuna fascia di 10 ml, una ulteriore fascia pari alla larghezza del corso d'acqua, con una larghezza massima di metri 150 (ex A2).
- I Comuni all'interno dell'Ambito A non ammetteranno nuove edificazioni ed ampliamenti dell'esistente, costruzioni di manufatti di qualsiasi natura e genere e trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private, mentre faranno salve tutte le opere idrauliche e tutte le opere o attività idriche, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti, ma senza avanzamento verso il corso d'acqua e gli attraversamenti infrastrutturali, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento. Gli attraversamenti da realizzare mediante qualunque tipo di opera non potranno ridurre la sezione idraulica preesistente. Non rientrano tra le opere di attraversamento consentite altri interventi che configurino la copertura del corso d'acqua .
9. All'interno dell'Ambito A i Comuni comunque ammetteranno le previsioni con destinazione urbanistica solo per zone omogenee E, F parchi non attrezzati ed infrastrutture lineari per la mobilità, comunque nel rispetto del comma 8.
10. L'ulteriore ambito denominato AA (aree alluvionabili, ex ambito B della DCR 230/94) comprende le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d'acqua e con quote non superiori ai due metri rispetto al piede esterno d'argine o del ciglio di sponda e comunque fino ad una distanza massima di 300 mt. Tale ambito potrà essere ridefinito una volta individuate o realizzate le opere di messa in sicurezza o sarà dimostrato con studi ed indagini l'assenza del rischio.
11. All'interno dell'ambito AA i Comuni nei Piani Strutturali dovranno considerare come riferimenti normativi le direttive di cui agli art. 5, 6 e 7 della D.C.R. 230/94 e comunque definire una disciplina basata su un livello di rischio ammissibile massimo correlabile a piene con tempo di ritorno centennale, al fine di consentire solo gli interventi compatibili con tale livello di rischio e per individuare gli interventi necessari a riportare tale livello ad un tempo di ritorno superiore o alla eliminazione del rischio stesso.
12. Sia all'interno dell'ambito A che dell'ambito AA i Comuni nei P.S. disciplineranno la riduzione del rischio in modo tale che gli interventi non pregiudichino la situazione idraulica a valle degli stessi.
13. I Comuni nei P.S. individueranno le aree inquinate da assoggettare al Piano di bonifica e/o

messa in sicurezza, quali situazioni di degrado ambientale individuate dalle DCR 167/93 e 169/95 e le aree individuate dalla LR 25/98, definendone destinazioni e funzioni urbanistiche. Inoltre i Comuni individueranno gli impianti e le discariche relativi allo smaltimento dei rifiuti, dismessi o da dismettere a seguito dell'entrata in vigore del Piano Provinciale, da assoggettare a bonifica ambientale e/o messa in sicurezza definendo destinazioni e funzioni urbanistiche.

Al vincolo di utilizzazione per gli ambiti di bonifica di cui sopra, così come definiti dal Piano, i Comuni conformeranno il proprio S.U. e assoggetteranno l'area a tale vincolo fino all'avvenuta bonifica.

14.*La Provincia completerà gli studi di settore già avviati.*

15.*La Provincia attiverà un coordinamento con le Autorità competenti in materia di rischio idraulico e prevenzione delle piene; inoltre promuoverà piani integrati di intervento che coinvolgano anche i Consorzi di Bonifica.*

16.*Potranno essere definite forme di incentivazione per utilizzi alternativi dei terreni nelle aree a rischio di esondazione e negli alvei in evoluzione, favorendo in particolare il rimboschimento lungo i corsi d'acqua con specie riparie tipiche e autoctone.*

17.*La Provincia svilupperà un programma per la realizzazione di bacini di laminazione delle piene e favorirà il ripristino delle aree golenali.*

Art. 16 - Giacimenti ed aree di escavazione

1. L'insieme dei giacimenti minerari di prima e seconda categoria è considerato risorsa naturale di interesse primario ed è soggetto unicamente a sfruttamento tramite attività estrattiva o a riconversione laddove dismessa.

All'interno di questo insieme si distinguono: risorse potenziali –soggette a tutela assoluta ai fini del loro utilizzo– e giacimenti disponibili, da coltivare secondo regole di tutela ambientale.

2. Per attività estrattiva si intende l'attività di coltivazione di miniere e cave finalizzata all'utilizzo del prodotto escavato. L'attività estrattiva si configura come utilizzo della risorsa del sottosuolo secondo modalità e tempi determinati in modo da non pregiudicare l'assetto territoriale di lungo termine. In particolare tale attività dovrà essere svolta con specifica considerazione della situazione ambientale che si determinerà con la sua dismissione. Tutti i siti di escavazione dismessi dovranno essere sottoposti ad azioni di recupero del degrado con azioni di ripristino ambientale; è consentito intervenire anche con azioni di riqualificazione urbanistica solo in ambiti antropizzati ed insediati. I criteri di utilizzo delle risorse del sottosuolo (minerari e materiali litoidi), i tempi e le modalità di escavazione, i tempi e le caratteristiche del ripristino ambientale nonché i caratteri del recupero dei siti dismessi saranno contenuti nella pianificazione comunale, secondo le disposizioni generali di indirizzo di cui alle presenti norme e alla *Scheda 6*.

3. Le carte *Risorse del sottosuolo* in scala 1:25.000 redatte dalla Provincia individuano i perimetri delle aree interessate da giacimenti, distinguendo: risorse potenziali; giacimenti disponibili per lo sfruttamento; siti dismessi.

Nel P.S. i Comuni riportano i perimetri in scala 1:10.000, aggiornandoli e precisandoli, e disciplinano le aree così perimetrate secondo i criteri di cui ai punti successivi.

4. Nelle aree interessate da risorse potenziali i P.S.:

- definiscono il quadro dei vincoli de iure o de facto per motivi geologici, idrogeologici, morfologici, ambientali e paesaggistici;
- impediscono qualunque uso che ne pregiudichi le caratteristiche primarie e la potenzialità di sfruttamento futura.

5. Nelle aree interessate da giacimenti disponibili per lo sfruttamento, i P.S.:

- classificano le attività ammissibili in relazione al tipo di risorsa (e di localizzazione (pianura, collina e altro));
- definiscono regole generali per l'esercizio di tali attività e per la tutela del contesto territoriale;
- sottopongono i siti di rilievo ambientale a regole specifiche di tutela del contesto.

6. Nelle aree interessate da siti dismessi i P.S.:

- definiscono la problematica della riqualificazione ambientale, evidenziando le caratteristiche dell'eventuale degrado secondo gli indirizzi della Scheda 6;
- stabiliscono regole per le azioni di riqualificazione secondo gli indirizzi contenuti nella Scheda n. 6.

7. Gli S.U. disciplineranno le attività estrattive applicando i disposti del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) e utilizzando i criteri della *Scheda 6 - Attività estrattive* desunti dal *Piano Provinciale delle Attività Estrattive*.
8. Gli S.U. individueranno gli ambiti territoriali ove è compatibile lo sfruttamento dell'attività mineraria alle scelte di sviluppo economico in relazione agli aspetti paesistico-ambientali e territoriali.

Art. 17 - Ecosistemi naturali

1. **Tutti gli ecosistemi vengono ritenuti risorsa naturale di primaria importanza. Ai fini della conservazione dei caratteri identificativi del territorio provinciale si considera indispensabile assicurare la sostanziale integrità di tutti gli ecosistemi esistenti.**
2. **Ai fini dell'equilibrio e della vitalità degli ecosistemi, ad alcune zone non antropizzate viene attribuito un ruolo strategico in funzione di "corridoio biologico" fra le diverse componenti naturali. In quest'ottica si attribuisce un ruolo prioritario alle fasce costiere inedificate, seppur parzialmente antropizzate, in quanto residui sufficientemente integri di transizione fra ecosistema marino e terraferma.**
3. I Comuni individuano nei P.S. le aree ecologicamente degradate, classificandole secondo il tipo di degrado, e stabiliscono nei R.U. strategie di intervento diretto per il recupero e la valorizzazione.
Per ciascun sistema i P.S. definiscono specifiche regole di intervento, applicando in particolare i seguenti criteri per gli interventi sul patrimonio vegetale:
 - saranno impiantate preferibilmente specie tipiche, autoctone o comunque naturalizzate salvo altre specie per motivate esigenze tecniche;
 - si darà priorità alla salvaguardia delle antiche pinete litoranee mediante interventi selvicolturali (cure colturali) volti a migliorare le condizioni vegetative delle pinete ancora giovani ed a utilizzazioni con obbligo di rinnovazione artificiale nelle aree in cui il soprassuolo mostra evidenti segni di deperimento dovuti all'età e/o allo stato fitosanitario;
 - si provvederà a sostituire il pino marittimo delle aree interne, pino nero ed altre conifere esotiche (Pino radiata e Cipresso dell'Arizona), con latifoglie nelle aree in cui tale specie sono state impiantate o si sono propagate spontaneamente.
4. I P.S. individuano i corridoi biologici in cartografie 1:10.000.
Ai fini di tale individuazione assumono come poli di riferimento le aree di rilevante pregio ambientale di cui al successivo art. 20.
Sono inoltre da perimetrare a tal fine tutte le aree non insediate lungo la costa. Per quanto riguarda le coste sabbiose, tali aree sono identificate nelle tavole *Sistemi dunali* in scala 1:5.000 a cui si riferisce la *Scheda 2 - Litorali sabbiosi*. Per quanto riguarda le coste rocciose si intendono non insediati tutti i tratti di litorale non interessati da edificazioni con carattere di permanenza.
Ove opportuno, possono essere individuati come corridoi biologici anche i valichi collinari interessati dalle principali rotte migratorie.
5. *La Provincia svilupperà un programma di rinaturalizzazione e rimboschimento articolato in: redazione di specifici piani di settore; programmazione mirata degli atti di competenza provinciale in correlazione con gli altri settori competenti; incentivazioni e snellimenti burocratici; reperimento di finanziamenti per promuovere gli interventi prioritari: impianto di una nuova pineta lungo il golfo di Talamone; impianto di nuove sugherete, leccete o faggete; recupero di quelle esistenti a Monte Lattaia (Roccastrada), le Serrate di Perolla (Massa M.ma) e sul Monte Amiata; riqualificazione delle aree percorse da incendio.*
6. *La Provincia redigerà un piano di settore, promuovendo programmi coordinati di finanziamento d'intesa con la Regione e secondo le direttive europee, per disporre barriere*

sommerse lungo la costa onde favorire il ripopolamento dei fondali marini e contenere la diffusione della pesca a strascico.

- 7. La Provincia cura la progettazione e l'affidamento, privilegiando quello in gestione alle Comunità Montane, per l'esecuzione di lavori di forestazione, per la cura colturale dei rimboschimenti già eseguiti, la manutenzione delle opere per la prevenzione degli incendi boschivi. Inoltre organizza la produzione di piante autoctone per interventi di deconiferamento e miglioramento ambientale, istituendo un centro per il recupero delle essenze autoctone anche ai fini didattici e di turismo ambientale, collegati con la rete dei parchi e delle riserve, da individuare nel Vivaio Provinciale delle Venaie.*
- 8. La Provincia coordina le attività faunistico-venatorie, aggiornando il piano faunistico-venatorio; programmando le zone di ripopolamento e cattura; istituendo, rinnovando e controllando le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie; finanziando progetti finalizzati predisposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia; regolando l'esercizio dell'attività venatoria; convenzionandosi per la produzione della selvaggina; attuando interventi di protezione della fauna selvatica anche in convenzione con Enti e Associazioni.*
- 9. La Provincia gestisce interventi di tutela, ripristino e ripopolamento delle risorse ittiche, in collaborazione con ARPAT, Comuni e Associazioni di categoria; promuovendo progetti finalizzati per la pesca; istituendo zone di protezione nelle acque interne.*

Titolo III - LE RISORSE ESSENZIALI

Capo I - Invarianti strutturali

Art. 18 - Identità del territorio provinciale e criteri evolutivi

- 1. Il territorio della provincia di Grosseto si identifica con la Maremma grossetana, l'Amiata, le Colline Metallifere e del Tufo nelle sue più complesse e articolate diversità territoriali. Si riconoscono come caratteri distintivi di questo territorio: l'ampia disponibilità di spazi "incontaminati"; la molteplice interrelazione fra terre e acque; l'abbondanza della copertura vegetale; la varietà e ricchezza degli ecosistemi; la presenza vitale delle memorie storiche diffuse nel paesaggio; la prevalenza di un rapporto significativo fra insediamento e sito naturale; un modello di uso delle risorse fondato su un'elevata mobilità; una struttura insediativa policentrica ad elevata complementarità; uno stile di vita qualificato da una pluralità di opzioni individuali; la vocazione a sperimentare assetti e modelli innovativi.**
- 2. L'identità complessiva del territorio che deriva dalla connessione dei caratteri distintivi sopra descritti costituisce la prima invariante da tutelare, mantenere, rafforzare e riprodurre costantemente al variare dei processi di sviluppo. Alla composizione di tale identità concorrono le risorse naturali disciplinate al precedente Titolo II affinché siano conservate e correttamente gestite. Tale disciplina vige su tutto il territorio provinciale e prevale su ogni altro aspetto.**
- 3. All'intera estensione del territorio provinciale si riconosce una qualità diffusa che costituisce risorsa di primario interesse e pertanto si configura invariante da rispettare in ogni trasformazione ammessa, mentre i caratteri distintivi delle diverse componenti locali sono considerati invarianti specifiche comunque da tutelare. Tali invarianti corrispondono in via generale ai caratteri identificativi descritti nella Scheda 7 riferita alle Unità di paesaggio e alle emergenze paesistiche e puntualmente alle Aree di Rilevante Pregio Ambientale elencate nella Scheda 8. L'intero territorio è pertanto assoggettato ad un regime di tutela degli assetti e di rafforzamento dei caratteri paesistici, che impone specifiche e circostanziate valutazioni di tutte le trasformazioni ammissibili.**
- 4. Ai fini delle valutazioni inerenti il mantenimento dell'identità territoriale e dei caratteri locali, si assume come riferimento primario il concetto di "evolutività ben temperata", intesa come capacità di crescere e trasformarsi pur mantenendo inalterati il peso, il senso e il valore delle qualità costitutive nonché delle relazioni strutturanti. L'ammissibilità delle trasformazioni dovrà pertanto essere valutata in funzione del mantenimento e della valorizzazione delle invarianti generali e locali.**
- 5. I Comuni impostano i P.S. a partire da una dettagliata individuazione:**
 - dei caratteri identificativi del territorio locale;
 - del ruolo da questo svolto nell'ambito dell'identità riconosciuta al territorio provinciale;
 - delle politiche che si intende attuare per tutelare, mantenere, rafforzare, migliorare e riprodurre l'identità locale secondo principi di evolutività ben temperata.

Nell'effettuare tale individuazione i Comuni fanno esplicito riferimento ai caratteri distintivi delle Unità di Paesaggio di cui al successivo art. 19 e alle Aree di Rilevante Pregio Ambientale (A.R.P.A.) di cui al successivo art. 20.

6. *La Provincia svilupperà un programma per la definizione, istituzionalizzazione e valorizzazione di tutti gli aspetti connessi all'identità territoriale di qualità del territorio provinciale , quali approfondimenti del presente Piano.*

Art. 19- Unità e Sistemi di Paesaggio

- 1. Nell'assolvere la sua funzione di "piano paesistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431" ai sensi della L.R. 5/95, il P.T.C. assume un'accezione estensiva del concetto di paesaggio, includendovi tutti gli aspetti distintivi, sensibili e non, del suolo e del soprassuolo.**
- 2. La disciplina contenuta nel Ptc, riferita alle Unità di Paesaggio e alle Aree di Rilevante Pregio Ambientale costituisce attuazione e superamento della DCR 19/7/1988 n. 296, della DCR 5/3/1990 n. 130 e della DCR 8/3/1995 n. 240.**
- 3. In questi termini l'identità del territorio provinciale corrisponde ai caratteri del suo paesaggio, il quale riflette la molteplicità delle identità paesistiche locali.
Ai fini della definizione di tali identità locali si individuano tre livelli di articolazione del territorio:**
 - **Ambiti di Paesaggio (A.d.P., corrispondenti alle categorie orografiche e geologiche)**
 - **Sistemi di Paesaggio (S.d.P., corrispondenti alle caratteristiche di ordine orografico e morfogenetico)**
 - **Unità di Paesaggio (U.d.P., corrispondenti alle caratteristiche del soprassuolo, comprese quelle antropiche).**
- 4. Le caratteristiche che contraddistinguono le diverse U.d.P. e che sono illustrate nella Scheda 7 sono considerate invarianti.**
5. Sono individuati i seguenti A.d.P., S.d.P. e U.d.P.:
 - I. Isole
 - I1 Formiche
 - I2 Giglio
 - I3 Giannutri
 - Pr. Promontori
 - Pr1 Promontorio di Punta Ala
 - Pr1.1 Cala Violina
 - Pr1.2 Pian d'Alma
 - Pr1.3 Punta Ala
 - Pr2 L'Uccellina
 - Pr3 L'Argentario
 - C. Coste
 - C1 Golfo di Follonica
 - C1.1 Follonica
 - C1.2 Il Padule di Scarlino
 - C1.3 Il Puntone
 - C2 Costa d'Ombrone
 - C2.1 Le Pinete di Castiglione
 - C2.2 La Costa del Prile
 - C2.3 La Costa della «Città»
 - C2.4 Bocca d'Ombrone

- C3 Costa di Orbetello
 - C3.1 Il Litorale di Talamone
 - C3.2 Talamonaccio
 - C3.3 Le Pinete di Campo Regio
 - C3.4 La Laguna di Orbetello
 - C3.5 Cosa
- C4 Burano
 - C4.1 La Tagliata
 - C4.2 Il Lago di Burano
 - C4.3 Le Dune del Chiarone
- Pi. Pianure
 - Pi1 La Piana di Scarlino
 - Pi2 Bruna-Ombrone
 - Pi2.1 La Conca di Lattaia
 - Pi2.2 La Bonifica Grossetana
 - Pi2.3 La Piana della «Città»
 - Pi2.4 L'Ansa della Badiola
 - Pi2.5 La Piana dell'Uccellina
 - Pi3 La Piana dell'Osa-Albegna
 - Pi4 La Piana di Capalbio
- CP. Colline Plioceniche
 - CP1 L'Agro di Ribolla
 - CP2 L'Agro di Civitella
 - CP2.1 Le Colline di Civitella
 - CP2.2 Le Valli di Paganico
 - CP2.3 I Poggi di Montenero
 - CP2.4 I Colli di Cinigiano
 - CP2.5 L'Agro dell'Ombrone
 - CP3 Alto Albegna
 - CP3.1 Le Pendici di Magliano
 - CP3.2 La Valle del Medio Albegna
 - CP4 Le Pendici di Capalbio
- R. Rilievi dell'Antiappennino
 - R1 Colline Metallifere
 - R1.1 Le Colline di Monterotondo
 - R1.2 Le Cornate
 - R1.3 I Poggi di Montieri
 - R1.4 I Poggi di Boccheggiano
 - R2 Montioni
 - R3 Dorsale di Poggio Ballone
 - R3.1 Le Colline di Montebamboli
 - R3.2 Le Pendici di Massa
 - R3.3 I Poggi di Fenice-Capanne e Lago dell'Accesa
 - R3.4 La Sella di Giuncarico
 - R3.5 Le Pendici di Scarlino
 - R3.6 Poggio Ballone e Monte d'Alma
 - R3.7 I Poggi di Vetulonia

- R4 Colline del Farma
 - R4.1 Le Colline di Torniella
 - R4.2 Le Colline di Pari
- R5 Roccastrada
- R6 Monte Leoni
 - R6.1 Sticciano e Montorsaio
 - R6.2 Le Pendici di Campagnatico
 - R6.3 Poggi del Sasso
 - R6.4 I Poggi di Moscona
 - R6.5 Istia d’Ombrone
- R7 Monte Bottigli
 - R7.1 Monte Bottigli
 - R7.2 Le Pendici di Montiano
 - R7.3 Pancole e Pereta
- R8 Dorsale di Scansano
 - R8.1 Monte Aquilaia
 - R8.2 Murci e Poggioferro
- R9 Monte Amiata
 - R9.1 La Vetta
 - R9.2 Il Cono dell’Amiata
 - R9.3 Le Pendici dell’Amiata
- R10 Alto Fiora
 - R10.1 L’Alta Valle dell’Albegna
 - R10.2 L’Alta Valle del Fiora
 - R10.3 I Poggi di Castell’Azzara
 - R10.4 L’Agro di Manciano
- R11 Colline di Capalbio
 - R11.1 Le Colline di Orbetello
 - R11.2 Le Colline del Tiburzi

RT. Ripiani Tufacei

- RT.1 L’Altopiano del Tufo
- RT.2 Le Gole del Tufo

I caratteri distintivi (invarianti) e gli indirizzi per gli S.U. comunali riferiti a ciascuna U.d.P. sono riportati nella Scheda n. 7.

6. L’insieme dei versanti marini e lagunari degli A.d.P. Isole, Promontori e Coste costituisce l’ambito di fascia costiera ai fini dell’applicazione della D.C.R. 47/90.

7. Nella *Scheda 7 – Sistema paesistico* sono riportati:

- l’elenco delle U.d.P.
- la descrizione dei caratteri distintivi di ciascuna U.d.P., da considerarsi come invarianti, con i conseguenti indirizzi normativi
- i perimetri di A.d.P., S.d.P. e U.d.P. (carte *Territorio e paesaggio* 1:50.000)

8. I Comuni nei P.S. riportano, precisandoli, i caratteri distintivi di ciascuna U.d.P. e dettagliano su carte in scala 1:10.000 i perimetri delle porzioni di A.d.P., S.d.P. e U.d.P. che ne costituiscono il territorio. Solo con giustificata motivazione, e previa revisione d’intesa con l’amministrazione provinciale, potranno essere significativamente integrati e precisati tanto i

perimetri delle tavole *Territorio e paesaggio* quanto le descrizioni dei caratteri delle U.d.P. laddove non esattamente corrispondenti. L'andamento dei perimetri in corrispondenza dei confini comunali potrà essere concordato con i Comuni finitimi. Ogni eventuale ridefinizione dei caratteri delle U.d.P. a sviluppo sovracomunale potrà essere concordata fra tutti i Comuni interessati.

9. In ciascuna U.d.P. gli S.U. disciplinano l'uso e la trasformazione del territorio in modo da garantire il mantenimento e l'evolutivezza ben temperata dei caratteri distintivi, applicando gli indirizzi normativi acclusi alle singole descrizioni.

Art. 20 - Emergenze paesistico-ambientali

1. Nel territorio provinciale si attribuisce un valore di risorsa strategica ad alcune porzioni che presentano carattere di emergenza. Tali porzioni sono dichiarate invariante e zone sensibili ai fini della protezione degli assetti e sono fatte oggetto di azioni tese ad ottimizzarne la condizione oggettiva e le modalità di fruizione. Tali azioni sono disciplinate da uno specifico regime normativo, cui si affiancano in certi casi particolari modalità di gestione.

Ai fini di quanto sopra il P.T.C. individua due distinti contesti di emergenze paesistiche, cui corrispondono distinti regimi normativi: Aree di Rilevante Pregio Ambientale (A.R.P.A.), ed aree a gestione speciale comprendenti parchi, riserve naturali e biotopi.

2. A prescindere dai contesti così individuati, la pianificazione locale è tenuta ad una specifica considerazione delle emergenze paesistico-ambientali di interesse anche più circoscritto, corrispondenti a particolari sistemazioni agrarie, a caratteristiche situazioni vegetazionali, a puntuali fenomeni di antropizzazione dotati di valore di insieme o documentale, e comunque a tutte quelle aree e siti naturali o di tipo insediativo a cui si attribuisca un pregio ambientale e paesaggistico da sottoporre a tutela .

3. Più in generale, ai fini della percezione dei caratteri emergenti del paesaggio risulta essenziale il mantenimento di alcuni rapporti visuali, che dovranno essere specificamente salvaguardati.

4. I boschi sono considerati complessi unitari di valore paesistico-ambientale e come tali emergenze ai sensi del presente articolo.

5. I perimetri delle A.R.P.A., con evidenziazione delle eventuali porzioni da destinare a gestione specifica, sono individuati nelle carte *Territorio e Paesaggio* in scala 1:50.000 cui si riferisce la *Scheda 7 – Sistema Paesistico*.

6. In base alle caratteristiche che ne determinano il pregio, le Aree di Rilevante Pregio Ambientale (A.R.P.A.) sono classificate prevalentemente in relazione alle seguenti categorie di interesse:

- N Naturalistico
- P Paesaggistico-territoriale
- S Storico-archeologico.

In caso di compresenza di più aspetti si individua una combinazione di categorie evidenziandone l'ordine di importanza (NP diverso da PN).

A ciascuna categoria di interesse corrisponderanno diverse specificazioni della normativa nella pianificazione comunale.

7. All'interno di alcune A.R.P.A. vengono individuate porzioni che, oltre ad essere assoggettate a norme di tutela elevata, sono considerate aree di reperimento (AR) per la possibile istituzione di modalità di gestione specifiche, con particolare riferimento all'applicazione della L.R. 49/95, ossia per l'individuazione di aree protette di interesse locale. Quanto sopra vale anche ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo V del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 797/85, modificato dal Regolamento 1760/87, e alle delibere consiliari Regione Toscana 223/86 e 1/87.

8. Nel territorio provinciale si individuano 58 A.R.P.A., che vengono di seguito identificate da una sigla alfanumerica che ne evidenzia le prevalenti categorie di interesse:

PN1	Poggio di Montieri
N2	Cornate di Gerfalco
P3	Monte S. Croce
P4	Il Frassine
P5	La collina di Montebamboli
P6	Fattoria della Marsiliana
N7	Valle del Farmulla
P8	Sassoforte
P9	Monte Alto
N10	Valle del Farma
SP11	Poggio Castiglione e Lago dell'Accesa
P12	Colline di Follonica
PN13	Padule e tombolo di Scarlino
P14	Poggi dell'Alma
P15	Scogliere di Scarlino
P16	Poggi di Tirli
SP17	Vetulonia
P18	Buriano
NP19	Monteleoni
S20	Roselle
P21	Vicarello
PN22	Monte Labbro
NP24	Rocchette e Gole dell'Albegna
P25	Moscateello
SP26	Saturnia
SP27	Ghiaccio Forte
N28	Convento SS Trinità
N29	Poggio Civitella e Monte Penna
SP30	Sovana
SP31	Valle del Lente
SN32	Poggio Buco e Moranaccio
P33	Poggi di Punta Ala
N34	Diaccia Botrona
P35	Tombolo dell'Ombrone
NP36	Campo Regio
P37	Tombolo Osa Albegna
P38	Giannella e Laguna di Ponente
P39	Colline di Orbetello
S40	Colline della Marsiliana
S41	Heba
P42	Monte Alto di Capalbio
N43	Lago Acquato
N44	Vulci
PN45	Torre di Montauto
P46	La Capita
P47	Capalbiaccio
NP48	Tombolo di Capalbio e Lago di Burano

S49	Ager Cosanus
P50	Ansedonia
N51	Laguna di Levante
N52	Feniglia
P53	Argentario
SN54	Giannutri
P55	Giglio
N56	Formiche
SP57	Cotone
SP58	Castello di Montepò

9. All'interno di tutte le A.R.P.A. i Comuni negli S.U. precluderanno almeno i seguenti tipi di intervento, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10:
- previsione di nuove espansioni urbane ad eccezione delle zone destinate a parco urbano non attrezzato;
 - realizzazione di: nuove infrastrutture a rete e puntuali di tipo primario o principale; nuove strutture ricettive, strutture di servizio, villaggi turistici, campeggi , impianti sportivi e per lo spettacolo e serre fisse; volumi interrati solo nelle zone umide; nuova viabilità; sistemazioni esterne di tipo impermeabile; palificate, antenne per ripetitori, piloni ed altri manufatti che alterino la morfologia dei luoghi;
 - introduzione di: nuove sistemazioni esterne in aree prive di fabbricati; iscrizioni pubblicitarie; nuovi arredi vegetazionali estranei al contesto ambientale delle stesse A.R.P.A.;
 - le Varianti Urbanistiche in applicazione della L.R. 64/95, in attuazione dell'art.1, comma 4 della L.R. medesima che non si riferiscono alla salvaguardia, al ripristino ed al recupero degli assetti paesistico ambientali;
 - Alterazione di: crinali; elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura fondiaria; emergenze geomorfologiche, calanchi e biancane;
 - Riduzione o trasformazione di: vegetazione delle scogliere;
 - Riduzione delle zone umide e degli apporti acquiferi;
 - Rimozione di: elementi di pareti rocciose, minerali cristallini, fossili affioranti;
 - Eliminazione di: formazioni arboree di argine, ripa e golena; alberature segnaletiche di confine, di arredo e stradali;
 - Attività e interventi di: scarico di materiali di riporto e di risulta da scavi; raccolta in superficie di ghiaia, sabbie e sassi; eliminazione di alberi caratteristici del paesaggio, siano essi isolati o a gruppi; imboschimento con specie non autoctone; utilizzazione differente dal rimboschimento o da colture foraggere perenni dei versanti con pendenza superiore al 35%; sbarramenti in alveo.
10. Al di là di quanto contenuto nel 9° comma i Comuni ammetteranno, disciplinandoli, accertata la compatibilità ambientale e secondo impegni di ripristino laddove necessario, i seguenti interventi:
- riconoscimento situazioni di fatto non formalizzate negli S.U. vigenti e compatibili con l'assetto delle A.R.P.A.;
 - applicazione dei contenuti delle LL.RR. 64/95 e 25/97, secondo i criteri e i parametri del P.T.C. medesimo, con esclusione delle aree di reperimento (AR) per potenziale applicazione della L.R. 49/95, solo per gli imprenditori agricoli;
 - applicazione della L.R. 76/94 per lo svolgimento della attività di agriturismo ad eccezione dell' "agricampeggio";

- installazione di segnaletica per la valorizzazione delle A.R.P.A. anche a servizio delle strutture agrituristiche e quanto definito all'art. 32, comma 6 e comma 8 del presente PTC, solo all'interno dei volumi appartenenti al patrimonio edilizio esistente;
- potenziamento, ammodernamento e ristrutturazione della viabilità comunale, provinciale e statale esistente compresi gli interventi di messa in sicurezza per la viabilità vicinale;
- adeguamento della segnaletica stradale e di informazione turistica lungo tutte le strade di cui alla precedente alinea;
- riuso del patrimonio edilizio esistente con cambio di destinazione d'uso per attività compatibili con le caratteristiche intrinseche dell'A.R.P.A.;
- realizzazione di sistemazioni esterne e strutture pertinenziali agli edifici esistenti, all'interno delle aree di pertinenza, da prevedersi nell'estremo rispetto degli aspetti paesaggistico ambientali tipici;
- ampliamento di edifici esistenti;
- costruzione di residenze rurali ed annessi per i soli imprenditori agricoli indispensabili alle attività agricole e connesse degli insediamenti agricoli a completamento di nuclei esistenti a conformazione chiusa;
- apertura di piste fuori strada per mezzi motorizzati necessari alle attività agro-silvo-pastorali o all'approvvigionamento di: rifugi, posti di soccorso, abitazioni non altrimenti raggiungibili, esecuzione di opere pubbliche diverse da quelle elencate al punto 9, funzioni di vigilanza, spegnimento incendi, protezione civile;
- realizzazione di: infrastrutture per protezione civile e difesa idrogeologica, idraulica e del suolo; piste per prevenzione e spegnimento incendi; opere di cantiere funzionali all'attività archeologica; opere di servizio alle attività naturalistiche; strutture precarie di servizio, igienico-sanitarie, per l'informazione turistica e la gestione delle risorse naturalistiche.
- interventi necessari per le attività di ricerca, studio, ecc., per fini ambientali, scientifici, culturali.

11. Nella redazione dei P.S. i Comuni specificano i perimetri delle A.R.P.A. in scala 1:10.000 con riferimento ai segni caratteristici del territorio. Tali perimetri possono essere oggetto di approfondimento e di eventuali modifiche da concertare con l'Amministrazione Provinciale in fase di formazione dello strumento urbanistico comunale, anche fornendo dettagliate motivazioni tese a dimostrare l'inconsistenza della identificazione delle A.R.P.A.. Dai perimetri delle A.R.P.A. e delle A.R. riportati nelle Tav. 2 - *Territorio e Paesaggio* in scala 1:50.000, sono di fatto esclusi tutti gli ambiti urbani e le previsioni degli S.U. Comunali vigenti alla data di entrata in vigore del presente PTC.
12. Per ciascuna A.R.P.A. i Comuni definiscono norme di tutela, specificando gli interventi non ammissibili e i requisiti di compatibilità per quelli ritenuti ammissibili, applicando oltre quanto previsto dal presente articolo, gli indirizzi generali della *Scheda 8*.
13. Si definiscono boschi le aree coperte da vegetazione arborea spontanea o di origine artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo con densità non inferiore a 500 piante/ha di estensione non inferiore a 2000 mq e larghezza mediamente maggiore di 20 ml. Si considerano bosco anche le superfici già boscate e momentaneamente sprovviste di soprassuolo per interventi selvicolturali o per eventi naturali artificiali o incendi. Sono comunque assimilati ai boschi le formazioni con vegetazione forestale arbustiva e le sugherete, le vegetazioni dunali litoranee. Sono escluse da questa definizione gli impianti di arboricoltura da legno. Altri elementi caratteristici del paesaggio assoggettati a tutela sono le associazioni vegetali lineari naturali, arboree o arbustive, i filari frangivento di specie autoctone o naturalizzate, le alberature stradali

significative, i gruppi isolati, le piante isolate (camporili), gli alberi monumentali e la vegetazione riparia.

14. I Comuni nei P.S. disciplinano:

- nei complessi vegetazionali boscati gli interventi fitosanitari, i tagli colturali tesi all'eliminazione delle situazioni di degrado e quelli finalizzati alla corretta evoluzione del popolamento vegetazionale;
- nei complessi vegetazionali naturali e artificiali di consolidato interesse paesaggistico, gli interventi colturali per assicurare la conservazione e la tutela, tendendo alla ricostruzione della vegetazione e favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.

I Comuni nei P.S. non ammettono alcuna riduzione delle seguenti formazioni arboree ed arbustive: pinete costiere di pino marittimo, domestico e d'Aleppo; formazioni boscate planiziarie; vegetazione arborea ed arbustiva del cordone dunale e delle scogliere; sugherete; faggete; aree boscate comprendenti biotopi.

I Comuni individuano le aree boscate di particolare pregio, le aree soggette a rimboschimento naturale, le aree degradate o bisognose di interventi anche ai fini della tutela fitosanitaria e di contenimento del pericolo incendi.

La disciplina degli S.U. per le aree boscate regolerà l'apertura di cesse e viali parafuoco solo in caso di comprovata necessità, previa dimostrazione che non siano possibili soluzioni alternative e secondo criteri di minor impatto nel rispetto del Piano Provinciale Antincendio e previa acquisizione dei pareri del Vincolo Idrogeologico e nella salvaguardia delle forme vegetazionali e dei prodotti del sottobosco; sono comunque, sempre nelle aree boscate, vietati interventi di nuova edificazione; è vietata la nuova infrastrutturazione, sempreché non sia possibile potenziare, ammodernare o utilizzare tracciati di infrastrutture esistenti; è vietata infine ogni attività non compatibile che possa pregiudicare la "struttura" forestale nel suo complesso.

15. I Comuni, negli Strumenti Urbanistici, individueranno e disciplineranno i castagneti da frutto con norme di tutela e di valorizzazione anche con previsione di modesti interventi secondo i criteri definiti all'art. 27, comma 6 delle presenti Norme; inoltre i Comuni negli S.U. individueranno e disciplineranno la gestione delle associazioni vegetali lineari naturali, arboree o arbustive, i filari frangivento, le formazioni riparie dei corsi d'acqua naturali anche ai fini della difesa idraulica. I Comuni, negli Strumenti Urbanistici, individueranno e disciplineranno la gestione delle alberature segnaletiche e stradali significative, delle piante isolate (camporili) e quelle a gruppi isolati che rappresentano elementi caratteristici del paesaggio e gli alberi monumentali. Analogamente i Comuni individueranno le aree da sottoporre a tutela e salvaguardia delle vegetazioni arboree ed arbustive delle sabbie litoranee, delle dune e delle scogliere. I Comuni inoltre individueranno le aree boscate da trasformare in zone aperte, quale elemento di diversificazione ambientale, necessario per la fauna.

Qualsiasi intervento dovrà attenersi alle prescrizioni di massima e di polizia forestale (R.D.L. 3267/23).

16. Sono inoltre elencate le seguenti zone con specifiche regole di gestione:

- Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, L. 394/91, Decreti Ministero Ambiente 21/7/89 29/8/90;
- Parco Regionale della Maremma, LR n. 65 del 5/6/1975, LR n.24 del 16/3/1995, LR n. 115 del 31/12/94
- Parco Interprovinciale di Montioni (Del. C. P. n. 74 del 13.05.1998)
- Riserve naturali statali e DD.MM. zone umide di importanza internazionale
- Siti BioItaly

- Riserve naturali provinciali (Primo programma regionale aree protette LR 49/95): Diaccia Botrona (Del. C.P. n. 17 del 27/2/96), Monte Penna (Del. C.P. n. 15 del 27/2/96), Montauto (Del. C.P. n. 16 del 27/2/96), Farma (Del. C.P. n.11 del 27/2/96), La Pietra (Del. C.P. n. 13 del 27/2/96), Basso Merse (Del. C.P. n. 14 del 27/2/96), Cornate e Fosini (Del. C.P. n. 12 del 27/2/96).
Riserve naturali - 2° Programma Regionale Aree Protette 1997/99 ai sensi della LR 49/95 (Supp. Str. BURT 36 del 10/9/1997): Monte Labbro (Del. C.P. n. 73 del 13.05.1998), Pescinello (Del. C.P. n. 71 del 13.05.1998), Rocconi (Del. C.P. n. 89 del 15.06.1998), Laguna di Orbetello (Del. C.P. n. 72 del 13.05.1998), Poggio all’Olmo (Del. C.P. n. 69 del 13.05.1998).
 - Oasi di Scarlino, istituita ai sensi della LR 12/1/1994 n. 3, con D.G.P. n. 317 del 10/4/1996 ; Oasi della Laguna di Orbetello, istituita ai sensi della LR 12/1/1994 n. 3, con D.G.P. n. 66 del 31/4/1996
17. A integrazione delle aree individuate dal Ptc, i Comuni nei P.S. individuano le emergenze paesistico-ambientali di interesse locale per sottoporle a specifiche norme di tutela e/o modalità di gestione, anche in attuazione della L.R. 49/85.
Le carte del *Sistema Ambientale* cui si riferisce la *Scheda 1* riportano l’individuazione di tutte le aree ritenute di pregio ambientale e delle emergenze puntuali suggerita dalle amministrazioni locali nella fase di formazione del preliminare di Ptc.
18. In riferimento alle emergenze del paesaggio naturale e a particolari caratteri insediativi i Comuni individuano le visuali da salvaguardare ("binocoli visivi"), sia lineari - lungo i percorsi - che puntuali - da siti panoramici -, e definiscono le regole e i vincoli per mantenerne l’integrità.
In certi casi in cui sia verificata la compromissione di tali visuali, i R.U. individuano le opportune misure di ripristino o quantomeno di mitigazione degli impatti.
19. *La Provincia effettuerà una ricognizione per individuare eventuali nuove A.R.P.A. dal punto di vista del paesaggio agrario e della qualità insediativa. I Comuni, nel redigere i propri piani comunali, segnalano alla Provincia l’esistenza di aree con tali caratteristiche.*
20. *La Provincia procede con l’attuazione del programma relativo al sistema delle aree protette stabilendo eventuali priorità di intervento, promuovendo forme di diffusione della conoscenza e dell’informazione, che comprendano la comunicazione interattiva.*
21. *La Provincia promuoverà interventi di valorizzazione e fruizione delle emergenze in collegamento alla rete delle aree protette, per la realizzazione di percorsi turistici, didattico-naturalistici, inquadrati nelle politiche generali dello sviluppo produttivo e dell’offerta turistica di cui ai successivi artt. 31 e 32, con particolare riguardo alla connessione con la ricettività agrituristica, rurale, turistica in genere (quest’ultima in particolare riferita alla rivitalizzazione dei centri storici minori).*
22. *La Provincia predisporrà studi e analisi per individuare le idonee forme di gestione per le Riserve Naturali provinciali e la realizzazione di un sistema telematico a rete di raccordo tra le singole Riserve Naturali e il Parco della Civiltà degli Etruschi, per scopi documentativi, didattici, formativi e informativi, etc.*

23. *La Provincia si impegna alla realizzazione di un sistema integrato di ippovie, sentieristica per trekking, mountain bike e quant'altro legato alle pratiche per lo sport, lo svago e il tempo libero.*

Art. 21 - Beni territoriali di interesse storico-culturale

- 1. Ai beni territoriali di interesse storico-culturale viene riconosciuto un ruolo insostituibile come fattori di caratterizzazione e fondamenti della memoria collettiva. In quanto tali, non possono essere ordinariamente gestiti secondo i criteri di evolutività ben temperata di cui al precedente art. 18. Gli interventi di trasformazione territoriale devono garantirne la sostanziale integrità nello stato e nel luogo in cui si trovano.**
- 2. I beni storico-culturali sono ritenuti elementi di arricchimento dell'offerta territoriale. Le azioni ammesse devono dunque coniugare il mantenimento, la riqualificazione, la valorizzazione e l'ottimizzazione della fruizione anche in termini di economia di mercato, purché secondo assunti di sviluppo sostenibile.**
- 3. Tali beni sono considerati parte integrante del patrimonio ambientale complessivo della provincia. In quanto tali sono soggetti prioritariamente a politiche integrate di intervento e ad azioni coordinate di gestione.**
4. Le indicazioni e le conoscenze di base per la pianificazione comunale in materia di beni territoriali di interesse storico-culturale sono contenute nella *Scheda 9 e 10*.
5. I Comuni, con gli S.U.:
 - sviluppano la conoscenza dei beni territoriali di interesse storico-culturale mediante specificazioni e integrazioni dei contenuti della *Scheda 9*;
 - delimitano e classificano gli oggetti per: categorie di beni; valore intrinseco; valore relazionale;
 - dettano norme specifiche di tutela, che integrano i vincoli di legge articolandosi in riferimento alla classificazione sopra descritta;
 - disciplinano le forme di uso della risorsa in modo da coniugare i diversi obiettivi di cui al comma 2; - individuano perimetri di rispetto in relazione a: valore del bene in sé; rapporto morfologico con il paesaggio circostante; criteri di visibilità.Inoltre i Comuni potranno attivare iniziative di valorizzazione, privilegiando azioni coordinate di natura sovracomunale.
6. I Comuni con gli S.U., per i beni riportati nella *Scheda 9 - Territorio e storia*, presenti nel territorio rurale si atterranno alle seguenti disposizioni:
 - non consentiranno nuove edificazioni entro una fascia di dimensioni idonee a salvaguardare la singola emergenza visibile nel contesto paesaggistico o un insieme di elementi di interesse (concentrazione di beni visibili);
 - la prescrizione di cui alla precedente alinea non sarà applicata agli interventi finalizzati alla riduzione ed eliminazione del rischio idraulico ed alla messa in sicurezza e ammodernamento di opere infrastrutturali.
7. *La Provincia favorirà l'approfondimento delle conoscenze per la formazione della Carta Archeologica, così come definita in sede regionale.*
8. *La Provincia attiverà le procedure per l'istituzione del Parco della Civiltà degli Etruschi.*

9. *La Provincia proseguirà l'attività dell'istituzione del Parco Minerario, avviando una concertazione con la Provincia di Livorno per realizzare un circuito integrato di documentazione mineraria (l'Arco delle Miniere) dal Monte Amiata all' Isola d'Elba .*
10. *La Provincia predisporrà un piano di settore per la valorizzazione dei beni territoriali di interesse storico-artistico come componenti di un'offerta turistica integrata.*

Art. 22 - Tracciati storici ed altre permanenze

- 1. Gli interventi di trasformazione del territorio non devono menomare la leggibilità delle tracce storiche e degli elementi di permanenza. Peraltro in certi casi tali tracce ed elementi possono essere assunti come matrice insediativa o principio ordinatore qualificante.**
- 2. Sono incentivate azioni che abbiano comunque l'effetto di rafforzare il ruolo e la visibilità di tracce, segni e permanenze storiche di qualsiasi natura.**
3. I Comuni nei P.S. individuano la viabilità storica laddove non trasformata e quindi laddove è ancora leggibile attraverso strutture e sarà soggetta ordinariamente a sole azioni di conservazione e manutenzione. Nei casi in cui non vi siano alternative alla trasformazione di viabilità storica, progetto e realizzazione devono comunque rispettare la regola insediativa e i caratteri morfologici del tracciato, nonché il risultato complessivo di tipo ambientale e paesaggistico.
4. I Comuni nei P.S. individuano le tracce e i segni di rilevanza territoriale, li classificano per rango e leggibilità e stabiliscono norme di tutela con livelli conseguentemente diversificati di invarianza.
5. Nella valutazione dei P.M.A.A. di cui al successivo art. 26 si favoriranno proposte che comportino il recupero di tracciati della viabilità storica e di assetti storici o tradizionali.
6. *La Provincia promuoverà studi per individuare tracce e segni meritevoli per il recupero e la valorizzazione di tali beni in un quadro di concertazione a più livelli.*

Art. 23 - Diritti e godimenti collettivi: usi civici

- 1. Nel quadro della pianificazione provinciale viene attribuito un ruolo strategico ai demani civici, gestiti dalle comunità locali, in quanto "contenitori ambientali", dotati di forte incidenza degli aspetti giuridici e quindi di rilevante valore sociale, e di qualità indisponibile in relazione al tipo di vincolo.**
- 2. L'uso ex lege di tali proprietà collettive è prevalentemente silvo-pastorale. Gli indirizzi per la destinazione negli Strumenti Urbanistici di tali beni, dovranno essere orientati essenzialmente verso i settori ambientale, storico e ricreativo o comunque nella tutela e nella salvaguardia del "contenitore ambientale"; potranno inoltre prevedere incentivi allo sviluppo produttivo in funzione delle attività agricole, anche in relazione allo sviluppo più generale del territorio rurale.**
- 3. Sono demani civici:**
 - la Rocca di Selvena in Comune di Castell'Azzara**
 - l'Eremo di S.Guglielmo in Malavalle nel Comune di Castiglione della Pescaia**
 - vasti patrimoni di terre boscate ed a pascolo di primaria importanza ricadenti in molti comuni**
 - terreni seminativi di minore valore strategico**
4. Gli Strumenti Urbanistici Comunali individueranno le terre civiche secondo la loro categoria: gravate e di demanio; inoltre aggiorneranno continuativamente tale individuazione ad ogni liquidazione di terre gravate e ad ogni modifica delle terre demaniali che avvenga per acquisizioni di ulteriori demani o alienazioni di porzioni della proprietà pubblica esistente.
5. I Comuni nei R.U. riporteranno appositamente le terre di demanio civico e quelle gravate da usi civici, nel rispetto delle prerogative delle ASBUC, nonché delle leggi vigenti in materia, al fine di esplicitare il rapporto esistente e previsto tra il vincolo dell'uso civico e le destinazioni ammissibili.
6. *La Provincia si impegna a detenere il Catalogo degli Usi Civici, in un rapporto di continuo aggiornamento con Comuni e Regione Toscana.*

Capo II – Evoluzione del territorio rurale

Art. 24 - Il territorio rurale

- 1. Si definisce territorio rurale l'insieme delle porzioni di territorio, comunque utilizzate, esterne alle aree urbanizzate.**
- 2. Al territorio rurale viene riconosciuto un ruolo fondamentale nell'attribuzione di principale fattore dell'identità provinciale grossetana, in termini di storia, cultura, struttura territoriale ed economica, qualità paesistica e attrattiva turistica.**
- 3. In relazione ai suoi significati e alle sue potenzialità d'uso, il territorio rurale è soggetto a specifiche regole di gestione finalizzate alla conservazione, riproduzione, sviluppo e valorizzazione delle risorse fisiche, degli assetti culturali e dei valori morfologici.**
- 4. La manutenzione del territorio rurale, la conservazione degli assetti esistenti e il perseguimento di quelli auspicabili desunti dal presente Piano, costituiscono un obiettivo da perseguire sia nel rispetto delle esigenze dei processi produttivi agricoli che delle attività e funzioni integrative compatibili.**
5. I Comuni nei P.S. o nelle Varianti agli S.U. individuano il territorio rurale di cui al presente articolo definendo:
 - le zone ad *esclusiva* e a *prevalente* destinazione agricola, di cui al successivo art. 25 (ambito di applicazione della LR 64/95);
 - la classificazione del territorio rurale dal punto di vista economico agrario di cui al successivo art. 25;
 - le aree soggette alla disciplina dei piccoli annessi;
 - gli ambiti di degrado classificati per tipologia e fattore di degrado (usi impropri, frammentazione fondiaria, abusi edilizi, pseudocolture periurbane etc);
 - le aree con problemi idrologici (carenza di risorsa idrica, fenomeni di salinizzazione etc.);
 - le aree con problemi geologici;
 - le aree di tutela paesaggistica (aree panoramiche, zone di particolare pregio ambientale etc.);
 - le aree periurbane non comprese negli ambiti urbanizzati definiti tali dai medesimi S.U.
6. Le carte *Struttura Insediativa* in scala 1:25.000 a cui è riferita la *Scheda 10* contengono riferimenti per l'individuazione del territorio rurale.

Sarà considerato territorio rurale tutto il territorio non ricompreso nel più esterno fra i perimetri che in tali carte racchiudono le varie categorie di insediamenti classificati come esistenti (Insediamenti storici, Costruito consolidato, Insediamenti a bassa densità e Principali aree produttive).

Eventuali orti periurbani o simili situazioni di ambiguità insediativa potranno essere ricompresi nelle aree insediate qualora siano oggetto di specifica normativa per riqualificarli a servizio delle attività urbane, così come disciplinato all'art. 29, 12° comma; altrimenti tali ambiti saranno a tutti gli effetti ricondotti nel territorio rurale, da ricomprendere nelle aree di frangia e di influenza urbana ad economia agricola debole, così come classificate ai sensi del successivo art. 25.
7. I Comuni disporranno una disciplina specifica per il recupero degli assetti territoriali degradati. Tale disciplina istituirà regole e incentivi, ivi inclusi contenuti aumenti di volume, per

interventi di riqualificazione morfologica e riordino insediativo (demolizioni, interventi di ripristino, accorpamenti, ridimensionamento dei lotti etc.).

8. I Comuni articoleranno le diverse attività e funzioni integrative a quelle agricole in riferimento alla suddivisione del territorio in zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola e disciplineranno l'ammissibilità degli interventi secondo i criteri del presente Ptc, contenuti nei successivi artt. 25 e 26 e nella Scheda 11. Per attività integrative, compatibili con il territorio rurale, si intendono tutte quelle forme di uso e valorizzazione delle risorse territoriali legate a nuovi modelli di sviluppo e strettamente correlate ai valori di ruralità definiti dal presente Piano. Tali attività dovranno essere correlate ai caratteri fisici, paesaggistici, insediativi del territorio rurale nel suo complesso e non pregiudicarne l'equilibrio storicamente consolidato. Esse potranno comprendere funzioni commerciali (vendita di prodotti aziendali, tipici, ecc.), produttive (lavorazione artigianale di prodotti aziendali e della cultura locale, ecc.), turistiche (offerta ricettiva e di ristorazione tipiche della campagna locale, ecc.), di servizio, di supporto per svago, tempo libero, ricreazione e didattica e quant'altro legato alla tipicità dei luoghi.
9. *La Provincia si impegnerà nella promozione e nel sostegno dello sviluppo rurale, anche attraverso progetti finalizzati raccordandosi alle politiche comunitarie. A tal fine continuerà a promuovere la valorizzazione delle filiere di produzione, attiverà studi e ricerche e sperimentazioni; erogherà sostegni al sistema delle imprese agricole e agroindustriali; adotterà i programmi comunitari per il finanziamento delle infrastrutture rurali, delle opere irrigue aziendali, delle filiere di produzione della qualità, dei reimpianti, dello sviluppo delle attività integrate, dei miglioramenti agrosilvopastorali, e per il sostegno dell'agricoltura montana e svantaggiata.*
Nella gestione dei PMAA e della erogazione dei sostegni al sistema delle imprese agricole, la Provincia perseguirà la tutela e la valorizzazione delle risorse essenziali del territorio ai fini dello sviluppo sostenibile.

Art. 25 - Funzione agricola esclusiva e prevalente e loro ambiti

1. Nei P.S o negli S.U. saranno individuati ambiti distinti, ad *esclusiva* e a *prevalente* funzione agricola ai fini dell'applicazione della LR 64/95, secondo i parametri del successivo comma, che possono anche non comprendere l'intero territorio rurale. In via generale comunque l'ambito di applicazione della LR 64/95 non include le zone urbanizzate, le zone destinate ad infrastrutture e attrezzature di interesse generale, le aree soggette alla disciplina della LR 49/95, le aree che i Comuni disciplineranno ai fini della tutela del prevalente interesse ambientale.
2. Il riferimento cartografico, per la redazione degli S.U., ai fini della individuazione delle zone ad esclusiva funzione agricola è costituito nella carta *Territorio e Paesaggio* dalle Unità di Paesaggio delle Pianure. I Comuni possono individuare altre zone ad esclusiva funzione agricola anche in altre Unità di Paesaggio sulla base dei criteri elencati al successivo comma. Le Unità di Paesaggio Isole, Promontori e Coste sono da considerare in genere zone a prevalente funzione agricola con forte connotazione territoriale e valenza ambientale rispetto alla scarsa rilevanza dal punto di vista economico e produttivo-agricolo; pertanto, sono sottoposte a speciale disciplina così come definita all'art. 26 delle presenti Norme.
3. I Comuni per l'individuazione delle zone ad *esclusiva* funzione agricola (rispetto a quelle a *prevalente*) utilizzeranno i seguenti criteri e parametri:
 - vocazione specificatamente agricola delle diverse porzioni di territorio, intesa come bilancio complessivo delle caratteristiche dei suoli: da un lato la capacità produttiva intrinseca; dall'altro le limitazioni di ordine geologico, idrogeologico, pedologico, clinometrico, etc.;
 - assetto dei terreni (reticolo viario, rete scolante, rete poderale e sistemi irrigui) e dotazione individuale di impianti (stalle, fienili, rimessaggi, magazzini, silos, impianti di trasformazione etc.);
 - disponibilità di infrastrutture e impianti di interesse collettivo per la produzione e la commercializzazione (l'incidenza di quest'ultimo fattore dovrà essere definita mediante criteri semplici, ma espliciti, omogenei e confrontabili con gli altri);
 - struttura aziendale esistente (estensione delle proprietà; ambiti omogenei per estensione e tipo di coltura; trend produttivi e gestionali);
 - ruolo assunto dalle attività agricole ai fini della caratterizzazione sociale ed economica del territorio (questo aspetto sarà oggetto di considerazioni di natura argomentativa, anche in assenza di dati quantitativi);
 - ruolo svolto dalle attività agricole ai fini della qualità agricolo-ambientale del territorio (a questo parametro si attribuisce un particolare rilievo in considerazione del carattere riconosciuto al territorio provinciale);
 - i comuni possono inoltre individuare zone ad esclusiva funzione agricola in aree a particolare specializzazione (con riferimento a colture ortive, florovivaistiche, frutticole e vinicole) e tipicità (con particolare riferimento a vigneti D.O.C. e D.O.C.G., ecc.), delle produzioni agricole e loro inserimento nella filiera agro-alimentare;
 - ai fini di una più corretta interpretazione si precisa che in caso di incertezza è opportuno attribuire una funzione *prevalente*.
4. I Comuni nei Piani Strutturali o nelle Varianti agli S.U. individuano gli ambiti caratterizzanti lo sviluppo dell'economia agraria, secondo le seguenti classi:
 - a) Aree di frangia urbana ad economia agricola debole;

- b) Aree di influenza urbana ad economia agricola debole;
- c) Aree marginale ad economia debole;
- d) Aree ad agricoltura sviluppata estensiva
- e) Area ad agricoltura intensiva o specializzata.

I Comuni provvederanno a definire tali ambiti e in rapporto alla collocazione rispetto al sistema insediativo e infrastrutturale, ad individuare gli assetti agrari fra quelli più corrispondenti alle caratteristiche del proprio territorio anche in rapporto alle Unità di Paesaggio di cui all'art. 19, al fine di articolarne le modalità di intervento, così come definite dalla scheda 11 del presente P.T.C., graduando criteri e parametri ivi contenuti .

Per la classificazione economico-agraria del territorio comunale si rinvia ai criteri appositamente definiti nel P.I.T.

Art. 26 - Interventi ordinari sul territorio rurale

- 1. Chiunque intervenga a mantenere o trasformare il territorio rurale è investito dalla collettività di un'alta responsabilità gestionale; gli oneri conseguenti a questa delega saranno compensati dall'attribuzione in misura proporzionale di diritti, prerogative e disponibilità di risorse.**
- 2. Nella valutazione degli interventi sul territorio rurale si darà priorità agli effetti di riqualificazione paesistico-ambientale.**
- 3. Gli interventi sul territorio rurale legati al presidio agricolo del suolo e allo sviluppo e valorizzazione della qualità ambientale diffusa si definiscono come ordinari. Altri tipi di intervento, che abbiano effetti sul territorio rurale, ne impongano trasformazioni e ne incidano in termini di sfruttamento delle risorse, si definiscono speciali e si caratterizzano anche per il fine di interesse collettivo. Per gli interventi ordinari valgono le norme di codice di seguito specificate. Per quelli speciali si rimanda alla disciplina vigente e alle indicazioni altrove contenute nel PTC e riferite ad altri aspetti insediativi.**
4. Nella disciplina degli interventi ordinari sul territorio rurale i Comuni mediante gli Strumenti Urbanistici, oltre a quanto indicato nelle altre norme, applicheranno ovunque i criteri di seguito specificati:

Per la nuova edificazione:

- Consentire per l'imprenditore agricolo professionale iscritto alla I ed alla II Sezione all'Albo Provinciale: realizzazione di residenza e realizzazione di strutture pertinenziali per le pratiche sportive (piscine, campi da tennis, ecc.);
- Inibire ai soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale la realizzazione di residenza;
- Consentire gli interventi relativi allo svolgimento dell'attività agricola, mediante la realizzazione di strutture per la conduzione del fondo (annessi ecc.) ed attività ad essa connesse;
- Consentire nuove residenze per i salariati agricoli assunti a tempo indeterminato.

Nel riuso del patrimonio edilizio (oltre allo svolgimento dell'attività agrituristica) :

- Consentire nuova residenza mediante il mutamento di utilizzazione del patrimonio edilizio esistente solo per l'imprenditore agricolo professionale iscritto alla I ed alla II Sezione all'Albo Provinciale e consentire a tutti i soggetti modesti ampliamenti dettati da esigenze abitative la cui soglia massima sarà definita negli S.U. comunali, ma senza che ciò comporti la creazione di più unità immobiliari;
- Consentire il mutamento della utilizzazione delle strutture per la conduzione del fondo (annessi, ecc.) ed attività ad essa connesse;
- Consentire la realizzazione di strutture pertinenziali per le pratiche sportive (piscine, campi da tennis, ecc.);
- Consentire attività integrative (art. 1, comma 4° della LR 64/95) per lo svolgimento di altre attività e funzioni legate al turismo, alle attività artigianali - produttive e commerciali, correlate alle funzioni rurali ed alle caratteristiche storico-culturali e tradizionali dei luoghi;

5. Oltre a quanto disciplinato al precedente punto 4), nelle zone ad *esclusiva* funzione agricola, i Comuni mediante gli S.U. applicheranno i seguenti criteri:

- Inibire il riuso con mutamento di utilizzazione del patrimonio edilizio per nuova residenza a soggetti diversi dall'imprenditore agricolo della I e della II Sez.ne, fatto salvo per gli edifici mai utilizzati a fini agricoli e consentire ampliamento alla residenza mediante cambi d'uso di volumi compresi in fabbricati già destinati a scopo residenziale.
- inibire a soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale iscritto alla I e alla II Sez.ne all'Albo Provinciale: interventi di nuova edificazione di strutture pertinenziali per le pratiche sportive (piscine, campi da tennis, ecc.) ad eccezione delle strutture per lo svolgimento dell'attività di agriturismo;
- inibire la nuova edificazione per le attività integrative (art. 1, 4° comma L.R. 64/95);

mentre nelle zone a *prevalente* funzione agricola:

- consentire gli interventi di nuova edificazione per attività integrative a quelle agricole (art. 1, 4° comma L.R. 64/95) e per strutture pertinenziali a pratiche sportive (piscine, campi da tennis, ecc.);
- consentire anche a soggetti diversi dall'imprenditore di cui alla I e alla II Sez.ne nuova residenza nel riuso del patrimonio edilizio esistente che comporta mutamento di utilizzazione e cambio di destinazione d'uso dei fabbricati.

6. Gli interventi definiti ai commi 4) e 5) sono riportati nella Tab. D della Scheda 11. Tale Tabella fa riferimento al solo requisito soggettivo del richiedente. Per la realizzazione di nuova residenza occorre fare riferimento anche a requisiti oggettivi; l'imprenditore deve quindi dimostrare una Produzione Lorda Vendibile (P.L.V.), tale da giustificare il reddito di almeno una unità lavorativa (U.L.U.). I Comuni nei Piani Strutturali potranno individuare tipologie produttive che potrebbero non consentire la realizzazione di nuova residenza.

I Comuni con gli S.U. per gli interventi definiti ai commi 4 e 5 del presente articolo per le Unità di Paesaggio Isole, Promontori e Coste di cui all'art. 25 comma 2°, data la loro connotazione ambientale, disciplineranno le stesse con i medesimi criteri e parametri definiti per le aree ad esclusiva funzione agricola, quali norme tese alla loro tutela.

7. In ordine all'inserimento paesistico-ambientale la normativa degli S.U. perseguirà per la realizzazione degli interventi, tali criteri:

- ubicazione degli interventi nel rispetto della maglia territoriale e podereale esistente e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio provinciale;
- localizzazione e configurazione dei nuovi manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti con i fabbricati esistenti;
- adozione di tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell'intorno e del più ampio contesto ambientale;
- favorire la corrispondenza della situazione insediativa e il disegno della rete scolante al sistema delle acque superficiali e sotterranee e per prestazioni ottimali in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;

8. Gli S.U. definiranno attraverso_ interventi di sistemazione ambientale la realizzazione di strutture pertinenziali per le pratiche sportive e per il tempo libero (campi da tennis, piscine etc.), nel rispetto almeno dei seguenti criteri:

- ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati;
- definizione di accorgimenti (collocazione di siepi e alberature, scelta di aree non

- percepibili alla visuale) efficaci per contenere l’impatto paesaggistico;
- definizione per gli interventi mediante previsione di forme e materiali adeguati al contesto paesistico-ambientale (e quindi con esclusione di elementi standardizzati).
- previsione condizionata alla dimostrazione di fattiva realizzazione in riferimento alla compatibilità con il sistema ambientale (bilancio idrico, cuneo salino, etc.).

9. Anche nelle proprietà non costituenti aziende agrarie i Comuni potranno consentire la costruzione di piccoli annessi (diversi da quelli disciplinati come orti periurbani) all’interno di aree individuate nei nuovi strumenti urbanistici generali o in varianti formate ai sensi della LR 64/95 e successive modificazioni e integrazioni. Contestualmente i Comuni potranno individuare zone ove escludere la realizzazione di tali piccoli annessi per i valori ambientali, storico-insediativi o naturalistici. La volumetria massima che i Comuni prevederanno per i piccoli annessi sarà contenuta entro i 200 mc, compresi i volumi esistenti e dovrà perseguire una graduazione in rapporto alla classificazione del territorio rurale secondo quanto previsto dal 4° comma dell'art.25. In tali annessi i Comuni potranno prevedere un locale avente superficie massima di 12 mq, da utilizzare per le necessità ed esigenze del richiedente, soggetto agli oneri di cui alla L.10/77. La possibilità di realizzare tali annessi resta subordinata al rispetto di quanto contenuto nell'art. 3 comma 5 della LR64/95 e successive modifiche e integrazioni.

In generale per la realizzazione di questi interventi i Comuni disporranno contestualmente specifiche norme in materia di ubicazione, altezza massima, tipologia, morfologia, materiali e parametri di dimensionamento in base alle colture ed alle attrezzature presenti o previste e i cui impegni saranno oggetto di un Atto unilaterale d'obbligo, così come definito all'art. 4, comma 6 della L.R.64/95, teso al mantenimento della coltivazione dei terreni e delle destinazioni d'uso degli annessi, redatto secondo le indicazioni fornite dai Comuni medesimi.

I Comuni regolamenteranno negli S.U. l’installazione di serre, distinguendo fra impianti permanenti e stagionali, disincentivando per le serre permanenti la previsione in aree di particolare pregio paesaggistico-ambientale ed in aree in cui sussistono problemi di approvvigionamento idrico.

10.Per l’individuazione delle superfici minime fondiari di cui all’art. 3, comma 4 (superfici minime per la realizzazione di nuove costruzioni rurali) valgono gli indici di cui all’art. 3, comma 2 della L.R. 64/95 come di seguito riportati:

- a) 0,8 ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
- b) 3 ha per vigneti specializzati in zone D.O.C., e frutteti in coltura specializzata; 6 ha per i vigneti in tutti gli altri casi;
- c) 4 ha per oliveti in coltura specializzata e seminativo irriguo; 8 ha nelle aree da individuare all'interno dell'Unità di Paesaggio Isole, Promontori, Coste e Pianure data la loro forte connotazione ambientale.
- d) 6 ha per colture seminate, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
- e) 30 ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto da frutto e arboricoltura da legno;
- f) 50 ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

Per la costruzione di nuovi annessi e per la realizzazione di nuovi volumi per attività integrative valgono le stesse superfici minime fondiari.

I Comuni dovranno individuare gli ambiti ove potranno essere esercitate le attività di cui al punto a) secondo le reali vocazioni agronomiche e ambientali.

11.Gli interventi di recupero che comportino il mutamento della destinazione agricola degli edifici

saranno subordinati all'effettuazione di interventi di sistemazione ambientale come specificati al punto 2 della Scheda n.11, così come previsto all'art. 7 let. d) della L.R. 64/95.

La pertinenza minima da sottoporre a sistemazione ambientale da collegare al riutilizzo di edifici che comporta il mutamento della destinazione agricola, è pari a:

- 200 volte la superficie coperta nelle zone ad *esclusiva* funzione agricola;
- 100 volte la superficie coperta nelle zone a *prevalente* funzione agricola.

In difetto di tali pertinenze il proprietario sarà obbligato ad intervenire sulle superfici esterne esistenti così come indicato nel presente comma, mentre il Comune individuerà gli oneri da porre a carico dello stesso, calcolati in base alla superficie mancante al raggiungimento della pertinenza minima ma di cui sopra prevedendo comunque un onere maggiore nelle aree ad esclusiva funzione agricola ed un onere minore nelle aree a prevalente funzione agricola. Tali oneri comunque non potranno essere diversi da quelli stabiliti dall'art. 5 ter, comma 3 della L.R. 64/95.

12. Le pertinenze minime per gli edifici destinati all'attività agricola (art. 3, comma 5 bis della L.R. 64/95) saranno determinate secondo gli stessi criteri stabiliti nel precedente comma 10 e nel punto 5 della Scheda n.11. Per gli interventi sugli edifici di cui agli artt. 5 bis e 5 ter della L.R. 64/95 si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 11.
13. Per l'applicazione delle presenti norme per imprenditore agricolo professionale si intende il soggetto così come definito dalla Normativa Nazionale n.153/75 e dalla L.R. n° 6/94 e successive modificazioni e integrazioni, prima e seconda sezione.
14. Per quanto attiene il controllo dei singoli interventi sul territorio rurale, si applicano i disposti della L.R. 64/95 e successive modifiche e integrazioni seguendo i contenuti della *Scheda 11 - Applicazione della L.R. 64/95*.
I Comuni potranno perseguire criteri e parametri più restrittivi rispetto a quelli indicati.
15. Nelle zone ad esclusiva funzione agricola il P.T.C. individua inoltre appositi centri di servizio all'agricoltura, elencati fra le Azioni strategiche (art.33 e Scheda n.12), secondo il principio di concentrazione degli insediamenti e al fine di evitare la diffusione localizzativa. I Comuni negli S.U. individueranno, sia nelle zone ad esclusiva che a prevalente funzione agricola, apposite aree per la localizzazione di strutture di servizio all'agricoltura ed in particolare per l'attività di contoterzismo, tenendo conto di un criterio insediativo teso a concentrare tali strutture in pochi ambiti a completamento di nuclei rurali esistenti e/o ad integrazione di strutture produttive e di servizio, sia esistenti che previste negli S.U.
16. *La Provincia si impegna a regolamentare le procedure di propria competenza sui Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale introducendo anche forme di autocertificazione.*

Capo III – Evoluzione degli insediamenti

Art. 27 - Struttura insediativa

- 1. Si individua come aspetto caratteristico della storia e dell'identità del sistema insediativo provinciale un modello concentrato a basso consumo di suolo. Si considera incompatibile con questo carattere il modello di urbanizzazione diffusa. I pochi episodi di urbanizzazione diffusa (o campagna urbanizzata) presenti nel territorio provinciale sono ritenuti atipici, da recuperare e riqualificare, nonché ove possibile ridimensionare.**
- 2. Al fine di garantire uno sviluppo coerente con i caratteri identificativi dello sviluppo insediativo, il Ptc contiene un modello di riequilibrio territoriale basato sulla rete infrastrutturale costituita dall'asse longitudinale costiero e dagli assi trasversali, assegnando a questi ultimi stesso ruolo rispetto al primo e quindi promuovendo la valorizzazione insediativa verso l'interno e scaricando la pressione costiera longitudinale.**
- 3. Si riconosce al sistema insediativo provinciale una struttura eminentemente policentrica. Peraltro alla città di Grosseto viene riconosciuta una chiara centralità in termini di peso e caratterizzazione urbana.**
- 4. Nelle tendenze di sviluppo insediativo si individuano due fenomeni principali: lo spopolamento, l'abbandono e il ristagno insediativo dell'entroterra e l'addensamento nella fascia costiera. Si ritiene indispensabile che la gestione del territorio contrasti queste tendenze in modo da mantenere gli assetti attuali, se non perseguire effetti di riequilibrio dei pesi insediativi, fatta salva la specificità dei luoghi.**
5. Le carte *Struttura insediativa* e *Matrici insediative e pressione turistica* cui si riferisce la *Scheda 10 - Modello insediativo* contengono il quadro conoscitivo e interpretativo, con specifico riferimento ai concetti di "telaio insediativo" e "percorso matrice", utile ad orientare le politiche di sviluppo insediativo della pianificazione comunale.
In sede di formazione dei P.S. i Comuni sviluppano e aggiornano tale quadro orientativo e vi riferiscono la disciplina urbanistica interagendo con la Provincia. Qualora intendano modificare il suddetto quadro orientativo i Comuni concordano le variazioni con la Provincia, la quale provvederà ad apportare aggiornamenti e modifiche agli elaborati di riferimento.
6. Nel localizzare i poli di sviluppo insediativo gli S.U. seguiranno inoltre i seguenti criteri:
 - consentire la crescita solo ai margini dell'esistente;
 - contenere comunque il consumo di suolo non urbanizzato;
 - contenere il numero dei siti di intervento;
 - evitare ogni forma di crescita non concentrata, compatta e conchiusa;
 - mantenere i varchi tra gli insediamenti esistenti;
 - arrestare in ambito extraurbano l'edificazione in aderenza -o comunque in prossimità- agli assi viari principali;
 - preservare le adiacenze dei centri storici;
 - configurare la funzionalità policentrica anche tramite adeguata dotazione di servizi e attrezzature generali in modo da equilibrare l'accessibilità e favorirne la fruizione, senza aumentare la domanda di mobilità.

Nuovi nuclei potranno essere previsti solo previa dimostrazione della non esistenza di alternative in particolare riferite al riuso di patrimonio edilizio e urbanistico esistente e previa

verifica della possibilità dell'approvvigionamento idrico senza che ciò contrasti con le norme per la corretta gestione e tutela della risorsa idrica contenute nel presente Ptc. Nuovi interventi insediativi dovranno dimostrare la loro compatibilità con il Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti. Inoltre dovranno essere previsti secondo criteri di inserimento ambientale, paesistico, urbanistico ed edilizio omogenei rispetto al contesto e curando i rapporti di visibilità con le emergenze ambientali e i centri storici che non dovranno esserne compromessi. Tale azione potrà essere svolta di concerto con l'Amministrazione Provinciale.

7. All'interno della fascia costiera come individuata dal presente PTC, i Comuni adottano inoltre negli strumenti urbanistici specifici accorgimenti per:
 - promuovere il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente concessionato, con particolare riferimento a quello non occupato permanentemente;
 - consentire la crescita insediativa solo lungo la direttrice ortogonale alla linea di costa;
 - privilegiare le azioni di "ricucitura" e di completamento di insediamenti già esistenti.
8. Gli Strumenti Urbanistici comunali conterranno anche norme specifiche per indirizzare in chiave di complementarità e di interdipendenza lo sviluppo dei diversi centri che compongono il sistema insediativo comunale. In particolare perseguiranno in maniera coordinata i seguenti obiettivi:
 - definire e accrescere l'identità urbana di ciascun centro;
 - definire in relazione a tale identità il sistema delle funzioni qualificanti, garantendo la complementarità con gli altri centri sia del comune che delle "Città" di cui al successivo art. 28;
 - sviluppare la forma urbana sia come immagine d'insieme che come qualità dei singoli episodi spaziali in relazione all'identità complessiva, alle funzioni caratteristiche insediate e previste e alle peculiarità del contesto naturale e antropico, nonché al principio insediativo di cui al successivo art. 29.
9. *La Provincia redigerà un studio per il riequilibrio insediativo contenente:*
 - *un insieme di politiche insediative da attuare per ogni singolo centro, da definire di concerto con i Comuni in relazione alle diverse funzioni e potenzialità urbanistiche;*
 - *La Provincia di concerto con gli Enti interessati prevederà forme di riequilibrio tariffario, sui servizi e sulle imposte per favorire ed incrementare la presenza insediativa nelle aree dell'entroterra.*

Art. 28 - Le Sette "Città" della Maremma

1. Nel sistema insediativo provinciale si riconoscono sottosistemi caratterizzati dalla condivisione –sia in termini sostanziali che di appartenenza culturale– di determinate risorse-chiave di tipo ambientale. Il senso di questa condivisione non è inficiato dalla diversa intensità con cui tali risorse sono fruite dalle diverse componenti di ciascun sottosistema. Questi sottosistemi insediativi individuano dunque distinti ambiti in ciascuno dei quali vigono modalità sostanzialmente omogenee di comportamento e di sfruttamento delle risorse territoriali. Questa marcata convergenza di caratteri ed omogeneità porta a definire questi sistemi come "aree omonomiche" (aree "omogenee" per caratteristiche insediative, funzionali, culturali e produttive), ovvero soggette a regole insediative condivise.
2. Ai fini del coordinamento provinciale si individuano 7 di queste aree, denotate dal termine metaforico "Città":
 - La "Città" della Città
 - La Città sul Golfo del Ferro
 - La Città d'Acqua e Pietra
 - La Città del Tufo
 - La Città intorno alla Vetta
 - La Città sotto i Boschi
 - La Città dei Poderi
3. Ciascuna "Città" costituisce un' "entità territoriale" espressione di tutti i Comuni che ne fanno parte. L'insieme delle porzioni di Comuni di ciascuna "Città" è deputato ad azioni autonome e di coordinamento reciproco anche con i Comuni limitrofi di altre "Città" per la gestione di particolari attività e servizi.
4. Le carte *Struttura insediativa* in scala 1:25.000 alle quali è riferita la *Scheda 10 - Modello insediativo* individuano i perimetri delle "Città". I Comuni riportano in scala 1:10.000 tali perimetri, specificandoli ove opportuno o variandoli, di concerto con la Provincia.
5. In materia di politiche urbanistiche a scala di "città", i Comuni seguiranno criteri operativi e localizzativi congruenti con i contenuti della *Scheda 12 - Azioni strategiche*, da inserire negli strumenti urbanistici comunali.
6. I Comuni di ciascuna "Città" possono coordinarsi prioritariamente con i Comuni limitrofi di altre "Città", con la Provincia e altri soggetti competenti istituzionalmente, formando anche appositi accordi di programma, accordi di pianificazione, intese e singoli Patti mirati per attuare le scelte conseguenti alle azioni strategiche indicate dal presente Ptc.
7. I Comuni potranno definire, in forma concertata e integrata, in relazione a ciascuna "Città" che interessa il proprio territorio comunale:
 - il sistema delle identità e delle caratterizzazioni funzionali dei singoli centri;
 - la localizzazione, coerente con tale sistema, dei servizi e delle attrezzature a scala di "Città" o per ambiti sovracomunali idonei.

8. *Sarà avviata una fase di concertazione fra la Provincia di Grosseto e le province confinanti (LI, PI, SI e VT), entro dodici mesi dalla esecutività del PTC, per integrare gli indirizzi di governo contenuti nei rispettivi Ptc, al fine di coordinare gli sviluppi socio economici delle aree "frontaliere".*

Art. 29 - Criteri generali di evoluzione insediativa

- 1. Si riconosce come carattere significativo di tutti i centri del territorio provinciale la rispondenza a uno specifico principio insediativo che lega il costruito al sito e alle sue caratteristiche oroidrografiche e paesistiche.**

Gli insediamenti urbani sono una risorsa fondamentale del territorio e come tali vanno salvaguardati e valorizzati.

- 2. Si assume come carattere distintivo dell'identità territoriale la netta distinzione e la separatezza fra centri urbani e territorio aperto. Il modello della "città murata" viene considerato un riferimento di validità generale.**

Il sistema insediativo è soggetto ad una equilibrata pianificazione urbana secondo principi di razionalità, funzionalità, economicità e di sostenibilità. Devono essere sempre e comunque garantite, in un sistema integrato, le funzioni fondamentali dell'uomo e delle sue attività legate all'abitare, al lavorare, allo svagarsi e muoversi. Devono essere sempre e comunque garantite pari opportunità per tutti i cittadini senza nessuna distinzione e le azioni volte a migliorare la qualità urbana che pongono prioritariamente l'uomo, la donna e i bambini al centro del sistema. La pianificazione urbana deve ispirarsi ai principi della Nuova Carta di Atene: al riconoscimento dei centri storici come patrimonio dell'umanità, alla gestione e progettazione in progress, ad una reale partecipazione di tutti i cittadini e quindi ad una reale espressione dei loro diritti, bisogni e desideri.

- 3. Ai fini delle presenti norme si definisce "territorio urbanizzato" l'ambito, complementare al territorio rurale, normato dai P.S. in ordine alle attività insediative a carattere concentrato.**

- 4. La carta *Tipologie insediative* cui si riferisce la *Scheda 10* contiene l'individuazione del principio insediativo che caratterizza tutti i principali centri, con specifico riferimento al rapporto con il sistema oroidrografico.**

I P.S. riportano in appositi elaborati tali principi e li integrano in relazione ai caratteri di dettaglio del contesto paesistico e della rete viaria.

In relazione a ciascun centro gli S.U. definiscono:

- le regole generali di salvaguardia ed evolutività ben temperata, tese a mantenere e rafforzare tale principio insediativo;
- le azioni particolari da promuovere per la qualificazione delle componenti caratterizzanti tale principio (lungomare nei centri litoranei, cerchia muraria nelle città murate, rapporto col fiume negli insediamenti fluviali, "corso" nei centri lungo strada etc.).

- 5. Gli Strumenti Urbanistici dei comuni devono essere orientati alla fattibilità e compatibilità economica, sociale e territoriale delle scelte, superando l'attuale approccio essenzialmente "fisico", in modo da garantire un reale sviluppo urbano sostenibile.**

- 6. Gli Strumenti Urbanistici privilegiano, raccordano ed integrano le scelte urbanistiche alla progettazione architettonica con Piani "disegnati" superando la rigidità dello zoning per l'attuazione di uno sviluppo multifunzionale e policentrico. La separazione dei centri per aree funzionali deve essere superata. Occorre adeguare i Piani alle mutevoli esigenze economiche e sociali in modo da garantire maggiore varietà e vitalità all'interno dei tessuti urbani secondo usi compatibili in rapporto al tempo allo spazio, alle risorse ed alle attività, al fine di ridurre il**

consumo di energia, l'inquinamento (acustico, atmosferico e luminoso), la mobilità anche in relazione ai tempi di vita.

7. Gli S.U. regolano lo sviluppo insediativo privilegiando le azioni di recupero interno al costruito sia di spazi che di contenitori e consentendo la crescita al di fuori dei perimetri già urbanizzati solo a seguito di circostanziate valutazioni tecniche che dimostrino con ragionevole certezza l'assenza di alternative di cui all'art. 5, comma 4 della L.R. 5/95.
8. Ogni nuovo S.U. dovrà contenere una verifica accurata dello stato di attuazione di quelli precedenti e una stima e valutazione dei "contenitori" edilizi di valore strategico inutilizzati. I P.S. dovranno riverificare le previsioni dei piani precedenti che siano rimaste inattuato, riargumentarle e documentarle se ripresentate. L'ammissibilità di accrescimenti insediativi sarà condizionata a una puntuale definizione delle modalità di riuso del patrimonio inutilizzato.
9. Gli Strumenti Urbanistici devono prevedere in modo adeguato: l'aumento degli spazi pubblici necessari alle relazioni umane (sociali, culturali, ricreative ecc.), il potenziamento delle strutture e infrastrutture legate alla mobilità ed ai trasporti, privilegiando il trasporto pubblico, le piste ciclabili, le aree pedonali, ecc., la individuazione delle strutture e servizi necessari ai nuovi bisogni della società in rapporto agli immigrati, ai cittadini della U.E., al mutamento dei nuclei familiari, ai nuovi stili di vita, ecc., preservare le identità e migliorare le qualità dell'ambiente urbano, introdurre le tecnologie più avanzate nel sistema delle infrastrutture e dei servizi anche ai fini della sicurezza pubblica.
10. I Comuni prevederanno nuove forme di aggregazione e relazione tra "centri" dislocati sul territorio per una corretta distribuzione delle funzioni, al fine di assicurare l'equilibrio e l'integrazione fra il sistema di organizzazione degli spazi e dei tempi nei diversi cicli della vita umana, in modo da favorire una fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale, che non induca necessità di mobilità; a tal fine occorre favorire il mantenimento e lo sviluppo dei servizi sociali, culturali, didattici e sanitari al servizio delle piccole comunità; i Comuni detteranno inoltre criteri per la promozione di politiche di riqualificazione ambientale e sociale delle aree urbane per creare città sostenibili per l'infanzia, i giovani e gli anziani mediante la eliminazione delle "barriere generazionali" e la creazione di spazi idonei alle attività ludico-ricreative, didattico-formative, (per la sicurezza, l'accessibilità, la fruizione ecc.), spazi di relazione sociale, culturale, sportiva, servizi destinati alla cura ecc. garantendone adeguati livelli di accessibilità anche in relazione alle attività lavorative.
11. I Comuni, secondo quanto tratto dalla Conferenza di Pechino (1995), garantiranno, sia in fase di formazione che di approvazione degli S.U. comunali, forme di partecipazione a tutela delle Pari Opportunità e prevederanno meccanismi di medesimo accesso per tutti i cittadini, senza distinzioni di sesso, all'utilizzo e gestione di beni, di servizi, di nuove tecnologie, ai sistemi della mobilità e alla fruizione delle risorse, secondo nuovi e più adeguati modelli, relazionati alle effettive esigenze e quindi all'ottimizzazione e modulazione dei tempi di vita e di lavoro della persona (anche in riferimento al doppio ruolo lavorativo delle donne).
12. Nel delimitare il "territorio urbanizzato", gli S.U. appoggeranno i perimetri di ciascun centro insediato su confini fisici e segni territoriali ben identificati, in modo da costituire una sorta di cinta muraria virtuale.
Il territorio non compreso nella "cinta" dovrà essere rinaturalizzato o comunque ricondotto alle norme previste per il territorio extraurbano.
L'incolto in attesa di urbanizzazione sarà disincentivato.

Lungo la “cinta” i margini dovranno essere rinforzati e riqualificati con arredi vegetazionali e costruiti.

All’interno della “cinta” tutto il territorio, anche quando non edificato, sarà destinato ad usi urbani permanenti e qualificati. Gli spazi ineditati dovranno essere oggetto di progettazione urbanistica accurata e di interventi di riqualificazione da promuovere con azioni concertate.

Nuovi orti urbani e periurbani saranno consentiti solo ove non si determini frammentazione fondiaria o comunque quando questa non costituisca ostacolo per futuri interventi unitari. Tali ambiti saranno oggetto di apposita disciplina nello S.U. che definisca l'entità delle particelle e delle strutture, degli arredi (recinzioni, schermature, ecc.), delle tipologie costruttive e che definisca la compatibilità con la risorsa idrica.

13. Il disegno dei tracciati, la trama planimetrica e l’andamento volumetrico dei nuovi interventi insediativi dovranno conformarsi ai caratteri delle preesistenze e del contesto, seguendo i segni esistenti sul territorio o le tracce che se ne possano ricostruire.

14. I Comuni nel Regolamento Urbanistico prevederanno l'obbligo di inserire nei Capitolati Speciali di Appalto, per la realizzazione di opere pubbliche, il riuso degli inerti provenienti da riciclaggio per riempimenti, in sostituzione di quelli provenienti da cava; i Comuni prevederanno inoltre l'obbligo di corredare i progetti predisposti per il rilascio della Concessione o Autorizzazione Edilizia, di apposito Computo Metrico degli eventuali inerti derivati da attività di demolizione e di prevedere la certificazione del Direttore dei Lavori dell'avvenuto scarico degli stessi nelle apposite aree di riciclaggio (così come previste dal Piano Provinciale dei Rifiuti Speciali)

15. *La Provincia promuoverà azioni di sostegno e di incentivazione a quegli Enti Locali che prevedano adeguati livelli di accessibilità alle attività lavorative ed ai servizi in genere ed all'attuazione di progetti e di interventi volti a migliorare la qualità della vita urbana dell'infanzia, dei giovani e degli anziani, prevedendo un loro coinvolgimento diretto nella valutazione delle iniziative attuate; saranno anche incentivate le iniziative che contengano misure concrete per favorire la partecipazione attiva delle donne ai processi di pianificazione territoriale e urbana.*

16. *La Provincia predisporrà uno studio per approfondire, laddove necessario, i criteri e i parametri previsti dal presente articolo al fine di facilitare la pianificazione degli S.U. comunali.*

Art. 30 - Centri storici e tessuti di pregio

1. Sono individuati come centro storico, ove ne ricorrano i requisiti, non solo gli insediamenti a carattere urbano, ma anche i piccoli aggregati diffusi nel territorio con caratteristiche di tessuto consolidato e i nuclei rurali sparsi. Sono assimilati ai centri storici i tessuti o contesti insediativi recenti che presentino caratteri di pregio.
2. I centri storici sono considerati risorsa primaria ai fini dell'identità culturale e del benessere attuale e futuro della popolazione provinciale. Pertanto ne devono essere conservati integralmente i caratteri costitutivi di interesse generale.
Tali caratteri sono individuati essenzialmente nella forma e nella qualità prossemica dello spazio collettivo. Si assumono invece come variabili storiche e come caratteri di interesse individuale, nella misura in cui non inficino gli aspetti succitati, le destinazioni d'uso e le suddivisioni immobiliari, nonché la forma di quelle componenti di cui non si può avere percezione significativa dallo spazio pubblico.
3. Più specificamente si individuano come oggetto di tutela integrale:
 - il principio insediativo e l'interfaccia con il paesaggio circostante, con particolare riferimento alle mura ove esistenti, agli assetti ortivi di origine storica e le infrastrutture ed essi connesse;
 - il sistema dei percorsi, delle piazze e del verde pubblico, ivi inclusi gli aspetti materico-cromatici e l'arredo;
 - tutte le componenti dei prospetti edilizi visibili dallo spazio pubblico (attacco a terra, spartito di facciata e attacco al cielo) con inclusione dei dettagli architettonici e delle finiture, nonché degli elementi di arredo –anche mobile– a carattere persistente;
 - le coperture, nella misura in cui concorrono a definire l'identità dell'immagine urbana.
4. L'azione di tutela si intende estesa alle iniziative di eliminazione delle superfetazioni di recupero degli assetti storici compromessi.
5. Peraltro i centri storici sono considerati insediamenti ancora vivi e comunque da mantenere vitali. In quanto tali sono dunque soggetti, così come sempre lo sono stati nel corso della loro storia passata, a trasformazioni anche significative. Tali trasformazioni, per essere ammissibili, dovranno però, oltre a garantire la tutela delle invarianti sopra elencate, rispondere a rigorosi criteri di evolutività ben temperata in modo da non inficiare la leggibilità e la qualità complessiva del contesto.
6. In particolare si riconosce oggi ai centri storici la vocazione di assolvere funzioni di supporto e servizio alla fruizione del sistema dei beni ambientali, naturalistici e paesaggistici.
7. La carta della *Struttura insediativa* a cui si riferisce una *Scheda 10 - Modello insediativo* individua i perimetri indicativi dei centri storici.
Gli S.U. ridefiniscono tali perimetri alla luce dei contenuti del successivo comma 8, interagendo con la Provincia.
8. In relazione ai caratteri paesistico-ambientali si individuano 5 ambiti di interesse storico-insediativo:

- A1. Aree che presentino caratteri di identità storica fortemente connotati e di rilevanza generale (indicativamente le aree insediate prima del catasto leopoldino).
- A2. Aree di interesse generico e di contenuto rilievo storico.
- A3. Aree che, pur di formazione più recente, presentino comunque caratteri significativi per l'identità locale (quartieri omogenei; insiemi di edifici accomunati da caratteri stilistici ricorrenti; insediamenti della Bonifica etc.);
- A4. Fasce di rispetto in adiacenza agli insediamenti storici.
- A5. Edifici e spazi ineditati che, pur ricadendo in aree di interesse storico, siano di per sé avulsi dal contesto o per genesi storica o per incompatibilità morfologica.

La relativa perimetrazione dovrà conseguire ad apposita analisi della formazione storico-insediativa, sulla base di esplicita documentazione e con specifico riferimento all'atlante diacronico regionale.

9. Gli S.U. disciplinano ciascuno di questi ambiti applicando e articolando opportunamente gli indirizzi contenuti nella *Scheda 13 - Tessuti di pregio*.

10. I Comuni nei P.S. specificheranno regole rivolte prioritariamente alle aree di tipo A4, per preservare il rapporto con il contesto ambientale e la leggibilità dei principî insediativi di ciascun centro storico, con specifico riferimento a ciascuna delle tipologie –intese come incrocio fra «situazioni insediative» e «tipi di insediamento»– riportate nella carta *Tipologie insediative* costituente la *Scheda 10*.

I Comuni inoltre nei P.S. specificheranno nel dettaglio i criteri di seguito elencati:

- Tipo di insediamento
 - *centri storici con cinta muraria* (maggiori e minori): non sono consentite alterazioni, anche precarie, del perimetro murario, ivi incluse le costruzioni in appoggio o in adiacenza e le sistemazioni di carattere non congruente;
 - *centri storici senza cinta muraria* (maggiori e minori): non sono consentite edificazioni che non contribuiscano a rafforzare l'immagine del perimetro urbano di interesse storico.
- Situazione insediativa
 - *sommità, crinale e sprone*: non è consentita l'edificazione che comprometta da alcun luogo la percezione della linea di attacco al cielo dell'insediamento;
 - *mezza costa e terrazzamento o insellatura*: non è consentita l'introduzione di tracciati e allineamenti con giaciture diverse rispetto al contesto urbano; l'edificazione è consentita solo in aderenza al costruito;
 - *fondovalle e pedecolle*: non è consentita l'edificazione sulle pendici;
 - *insediamenti sull'acqua (terrazzamento o sprone, pedecolle e pianura) o tra le acque*: oltre a quanto previsto per le situazioni consimili in assenza di acqua, si impone la finalizzazione degli interventi alla valorizzazione del fronte (o dei fronti) sull'acqua.

11. I Comuni nel favorire l'attività di recupero, dalle norme di tutela escluderanno vincoli tipologici a carico della distribuzione interna. Per lo stesso motivo non prevederanno in generale limitazioni alle variazioni di destinazione d'uso nei centri storici. Gli S.U. disciplineranno la compresenza di usi secondo criteri di reciproca compatibilità. Saranno incentivate forme di ricettività turistica di supporto agli interessi storico-naturalistici del territorio.

12. *La Provincia attiverà politiche di coordinamento e ricercherà finanziamenti per elaborare in chiave unitaria progetti integrati di riuso e riqualificazione dei centri storici.*

13. *La Provincia attuerà, di concerto con i Comuni, un programma strategico per risolvere il problema dei parcheggi a servizio dei centri storici.*

Art. 31 - Evoluzione dell'assetto industriale e artigianale

- 1. Ai fini delle presenti norme si assimilano alle attività produttive tutte le attività artigianali - industriali che comunque producano elevati impatti sul contesto urbanistico.**
- 2. Nell'ambito dello svolgimento delle attività produttive di tipo artigianale, industriale e commerciale, e ai fini di una corretta politica insediativa e di scelte localizzative coerenti con gli obiettivi della qualità urbana e ambientale, si individuano 3 categorie di edifici produttivi:**
 - *grandi* (di norma oltre i 2.000 mq di superficie coperta)
 - *intermedie* (di norma superiore a 400 mq e fino a 2.000 mq di superficie max coperta)
 - *di base* (di norma entro i 400 mq e con funzioni e caratteri compatibili con i tessuti di base).
- 3. Sarà ammessa la previsione di nuovi insediamenti produttivi negli ambiti e con le modalità insediative individuate dal presente Ptc.**
- 4. La disciplina urbanistica dei grandi ambiti industriali-artigianali e l'attuazione dei relativi programmi sono definite da parte di tutti i Comuni interessati secondo strategie coordinate a scala di "Città" o per ambiti sovracomunali idonei.**
5. I Comuni promuovono a tal fine, in tali ambiti e in modo concertato, le azioni di sviluppo produttivo, in modo da conseguire la massima caratterizzazione delle attività e delle produzioni in relazione alla specificità di ciascun bacino di riferimento, al fine di costituire un sistema con nuovi servizi all' imprese.
6. Negli S.U. i Comuni disciplinano lo sviluppo degli insediamenti artigianali e produttivi in genere privilegiando le azioni di riqualificazione urbana, ristrutturazione e recupero degli impianti esistenti ove compatibili. Ogni nuovo S.U. dovrà contenere:
 - la verifica dello stato di attuazione delle aree produttive esistenti, del loro stato di conservazione, degli eventuali problemi funzionali e percettivi;
 - le disposizioni per la riqualificazione ed eventuale saturazione di tali aree;
 - le motivazioni che giustifichino eventuali ulteriori consumi di suolo per nuove attività.
7. Per la localizzazione degli interventi in genere i Comuni applicheranno i seguenti criteri generali:
 - consentire la realizzazione di edifici produttivi "*grandi*" di norma entro i grandi ambiti industriali-artigianali;
 - ammettere edifici "*intermedi*" anche a completamento delle aree produttive esistenti con effetti di riqualificazione del contesto;
 - ammettere edifici "*di base*" anche entro il tessuto urbano preesistente, purché vi si integrino con finalità di valorizzazione e di rivitalizzazione. Saranno a tal fine individuati ambiti di localizzazione specifici e relative regole progettuali di tipo insediativo, edilizio e funzionale. Nei centri storici e nei nuclei degradati o in via di abbandono devono essere infine previsti incentivi per l'inserimento negli edifici esistenti di funzioni produttive compatibili, al fine di favorire la rivitalizzazione e la polifunzionalità degli abitati. I comuni dovranno dimostrare con argomentazioni la non applicazione di tali incentivi.
8. Per il controllo della qualità insediativa e morfologica degli interventi alle varie scale i Comuni dettano norme specifiche, a partire dai criteri generali di cui ai precedenti artt. 27 e 29.

9. Gli S. U. riportano per ogni sito l'individuazione del principio insediativo che lo caratterizza, specificato in relazione ai caratteri di dettaglio del contesto paesistico e della rete viaria, e dettano regole per il rispetto dei caratteri fisici del territorio e l'uso delle risorse.
10. Per quanto riguarda le caratteristiche tipo-morfologiche degli edifici si applicheranno i seguenti criteri:
- gli edifici *grandi e intermedi* saranno assoggettati al rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'area (compatibilmente con le esigenze tecnico strutturali) ed integrati al contesto paesaggistico - ambientale;
 - gli edifici *di base* dovranno essere rispondenti ai caratteri funzionali e morfologici del contesto urbano di riferimento così da inserirvisi armonicamente.
11. La carta *Azioni strategiche* a cui si riferisce la *Scheda 12* riporta la localizzazione indicativa dei grandi ambiti industriali-artigianali.
12. I Comuni tracciano entro gli ambiti indicati i perimetri in scala 1:10.000 delle aree produttive afferenti ai grandi ambiti industriali-artigianali. In tale operazione interagiscono con la Provincia.
13. Nella definizione dei perimetri i Comuni applicano, in aggiunta a quanto indicato negli artt. 27 e 29, i seguenti criteri:
- contenere al minimo il numero degli insediamenti;
 - ottimizzare il margine insediativo in relazione alle potenziali prestazioni in termini di contenimento degli impatti funzionali e percettivi;
 - prevedere un basso consumo di suolo per le aree di pertinenza e funzionali all'insediamento e quindi individuare nei Regolamenti Urbanistici e nei Piani Attuativi rapporti di copertura uguali o superiori al 50%;
 - distanziare adeguatamente gli insediamenti dal percorso principale mediante una fascia di filtro da riqualificare a verde (con specie vegetazionali arboree e/o arbustive idonee al contesto);
 - individuare appositi percorsi di penetrazione ben inseriti nel contesto.
- Nei due poli della geotermia i Comuni prescriveranno norme di tutela ai fini di mitigare l'impatto paesaggistico-ambientale degli impianti e delle reti.
14. Nel territorio rurale i Comuni negli S. U., disciplinano oltre a quanto già previsto all'art. 24, comma 8 ed alla Scheda n. 11, gli interventi di cui all'art. 1, comma 4 della LR 64/95 collegati al settore produttivo (artigianato e commercio), quale attività integrativa nel territorio rurale, non necessariamente legata alle superfici minime fondiari. Per queste i Comuni detteranno specifiche norme, individuando limiti edificabili in considerazione di un tetto massimo di 200 mq. A tal fine i Comuni disciplinano gli assetti con interventi di riqualificazione di contesti alle strutture esistenti, secondo le tipologie insediative, aggregative e costruttive tipiche dell'intorno rurale. I Comuni inoltre individuano i Poli di servizio all'agricoltura con particolare riferimento alle attività di trasformazione, conservazione ecc. a completamento, integrazione e sviluppo di strutture o centri di servizio esistenti.
15. *E' auspicabile che i Comuni avviino un'attività di coordinamento per definire per ogni grande ambito industriale-artigianale: i principi insediativi, le regole del rispetto dell'identità territoriale e dell'integrità fisica, il dimensionamento, le opere consentite, le*

funzioni ammesse e compatibili.

16. *La Provincia avvia contatti con le Province finitime (regionali ed extraregionali) nei casi ritenuti necessari per definire politiche congiunte di promozione dello sviluppo produttivo, con specifico riferimento alla realizzazione di grandi ambiti industriali-artigianali, con lo scopo di contrarre impegni bilaterali che saranno recepiti nei futuri aggiornamenti del Ptc.*
17. *La Provincia favorirà la realizzazione di infrastrutture idonee allo sviluppo a servizio dei grandi ambiti industriali-artigianali, e si impegnerà nella promozione e nel sostegno della rete delle piccole e medie imprese e mezzi e strutture atte anche ad agevolare l'imprenditoria femminile .*

Art. 32 - Evoluzione dell'offerta turistica

- 1. Il turismo rappresenta un'attività fondamentale per la crescita economica della Provincia; è quindi una delle attività trainanti dello sviluppo anche per la pluralità degli effetti indotti e per le positive ricadute sui livelli occupazionali; l'ulteriore evoluzione dell'offerta turistica nell'ambito provinciale si basa sulla politica di "infrastrutturazione" del territorio, connettendo azioni di valorizzazione alle strategie di rilancio economico.**

Il sistema turistico provinciale deve tendere a due fondamentali obiettivi: da un lato, dovrà riqualificare sempre più, diversificare e nel contempo riaggregare funzionalmente l'offerta della fascia costiera che mostra evidenti aspetti di fragilità territoriale; dall'altro, superando i microcanalismi, dovrà puntare ad una migliore valorizzazione del restante territorio provinciale, per favorire una maggiore diffusione (permanenza) dei flussi turistici nello spazio e nel tempo.

- 2. Il turismo, basato sulla valorizzazione delle risorse locali, dovrà dare adeguata risposta alla segmentazione della moderna domanda e quindi caratterizzarsi territorialmente per un'offerta integrata e specializzata per tipologia e prodotti tipici e nello stesso tempo idonea a favorire l'integrazione fra costa ed entroterra. Obiettivo primario è sia quello della riqualificazione del turismo balneare e nautico, che la crescita ed il potenziamento degli altri "turismi" dell'entroterra (storico-culturale, naturalistico, rurale, termale, venatorio, escursionistico ecc.) , al fine di orientare e distribuire i flussi sull'intero territorio provinciale.**

- 3. Lo sviluppo socioeconomico dovrà pertanto scaturire da un sistema turistico che integra le realtà costiere (Isole, Promontori, ecc.) alle realtà collinari e montane (campagna, laghi, ecc.) e si articola su un modello insediativo policentrico costituito dai centri storici, dalle attrezzature e dai servizi integrati, dalla rete delle Aree Protette (Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, Parco Naturale della Maremma, Riserve Naturali, ecc.), dalla rete del Parco della Civiltà degli Etruschi e del Parco Minerario, dalle emergenze storico-documentali, dalla rete delle ippovie, della sentieristica, ecc..**

- 4. I Comuni individuano e disciplinano gli interventi tesi allo sviluppo produttivo a fini turistici connettendo quanto più possibile alle azioni di valorizzazione ambientale.**

I Comuni nei P.S., per i territori ricadenti nelle Unità di Paesaggio coste e promontori dovranno, per gli ambiti urbani, riqualificare il fronte mare (passeggiate, lungomari, arenili, approdi, ecc.) e contenendo la capacità insediativa, favorire le ristrutturazioni ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di elevare la qualità e le dimensioni della ricettività alberghiera ed extralberghiera e turistico-residenziale e migliorare la qualità dei servizi, delle strutture e delle infrastrutture. I Comuni interessati alla realizzazione di nuove strutture portuali o all'ampliamento di quelle esistenti, dovranno valutare e dimensionare l'insediamento di nuove volumetrie ricettive in base all'impatto ambientale che le stesse possono determinare sull'intero contesto.

I Comuni per le aree appartenenti alla "Città dei Poderi", alla "Città del Tufo", alla "Città sotto i Boschi" ed alla "Città della Vetta", dovranno nei P.S. prevedere forme di valorizzazione ed interventi di qualità mediante la valorizzazione e riqualificazione dei centri storici (agevolando interventi di ristrutturazione, promuovendo azioni per attrezzature generali qualificate, progettando l'arredo urbano, ecc.), mediante l'elevazione degli standards per quanto riguarda la ristorazione e le attività ricettive, aumentando la dotazione dei servizi anche al contorno della ricettività, migliorando e incrementando la qualità degli impianti sportivi, raccordando le

iniziative al sistema dei circuiti integrati (le strade dei prodotti tipici, le ippovie, i parchi tematici, ecc.) e migliorando ed intensificando il grado di accessibilità al sistema. In tali aree i Comuni dovranno prevedere il rafforzamento di insediamenti rurali tramite integrazione delle attività connesse e complementari a quelle agricole nonché quelle integrative. Le previsioni dovranno rispettare i caratteri identificativi del territorio coerentemente a quanto contenuto nel presente Ptc e in riferimento alla disciplina delle Unità di Paesaggio di cui alle presenti Norme e alla Scheda n. 7. Inoltre dovranno basarsi sulle valutazioni degli effetti ambientali ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95 e successive integrazioni e modificazioni. Il presente P.T.C. individua nell'entroterra Provinciale i poli ricettivi strategici per il turismo rurale.

5. I Comuni con gli S.U. prevedono opere per lo svolgimento di attività per lo svago e per il tempo libero connesse alla fruizione dei beni storico-naturalistici, e di attività integrative a quelle turistiche e agrituristiche, quali sentieristica, ippovie, percorsi didattici, naturalistici e speleologico. Saranno previste aree per le pratiche sportive comprese le attività golfistiche, a condizione che non investano le A.R.P.A. e gli ambiti di paesaggio appartenenti alle Isole, Promontori, Coste e Pianure, così come definite dal presente Ptc. e comunque nel rispetto dei criteri e parametri individuati nelle Istruzione Tecniche di cui alla DGR 646/98. La pianificazione comunale degli impianti da golf potrà prevedere pratiche sportive pertinenti ad attività turistico-ricettive o agrituristiche principali, per campi "pratica" e campi "promozionali" fino a 9 buche, dovranno prevedere per la club-house (strutture di servizio ad eccezione delle attività di pernottamento ricettivo) e gli annessi tecnici, prioritariamente il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente ed in alternativa prevedere nuova edificazione; quest'ultima per una volumetria massima di 2.000 mc, da disciplinare negli S.U. comunali. La previsione mediante variante urbanistica di pratiche golfistiche come testé descritte potrà essere attuata ai sensi dell'art. 1, 4° comma, della LR 64/95 e successive modificazioni, come attività integrativa. La previsione di tale attività deve essere compatibile con la risorsa idrica. Viceversa per impianti sportivi "omologati" per lo svolgimento del golf, si intendono i percorsi golfistici a 18 buche e relative strutture ricettive e servizi connessi. In tal caso, tale previsione comporterà la individuazione di apposite aree, da classificare come zone "F- attrezzature", che saranno inserite e normate unicamente negli strumenti urbanistici comunali, così come identificate nel presente Ptc e a condizione che non interessino le aree ad esclusiva funzione agricola. La localizzazione, il dimensionamento e la progettazione dei campi da golf omologati dovrà seguire criteri generali di rispetto ambientale, perseguendo il minimo impatto e previa dimostrazione del relativo bilancio idrico al fine di non compromettere la risorsa; dovranno inoltre essere privilegiate le aree interne e già antropizzate, sulla base degli ambiti sovracomunali già individuati dal presente P.T.C., come circuiti turistico-golfistici. Per gli impianti omologati gli S.U. dovranno prevedere per la club-house e gli annessi tecnici, prioritariamente il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente ed in alternativa prevedere nuova edificazione; quest'ultima per una volumetria massima di 5.000 mc.
6. Per quanto attiene le attività agrituristiche, i Comuni prevederanno apposita disciplina nei nuovi strumenti urbanistici generali o in varianti formate in applicazione della LR 64/95 e successive integrazioni e modificazioni e nel rispetto del Piano Reg.le di Indirizzi per l'Agriturismo, anche configurando la possibilità di superare i limiti di ricettività ai sensi di quanto contenuto nella LR 76/94, ferma restando la quota massima raggiungibile fissata in 45 posti letto. La perimetrazione delle aree ove rendere possibile il raggiungimento dei massimi posti letto precedentemente detti sarà contenuta negli strumenti comunali e affiancata da una classificazione in base alle superfici aziendali e alla destinazione colturale, con riferimento e comparazione della superficie media aziendale del contesto, del patrimonio edilizio esistente, degli edifici e siti di interesse storico-architettonico, del grado di utilizzazione dei fabbricati

rurali esistenti. Saranno preferibili ubicazioni in aree interne e svantaggiate. Mentre, per i territori montani e svantaggiati o comunque appartenenti al territorio delle Comunità Montane e comunque presenti nella parte interna della Provincia, tale limite può essere incrementato fino a 60 posti letto. Tali limiti massimi dei posti letto potranno essere raggiunti se l'offerta garantisce requisiti di qualità.

Per quanto attiene all' "agricampeggio", tale attività potrà essere prevista dai Comuni solo nelle aree a prevalente funzione agricola.

7. I Comuni con i P.S. individueranno politiche di governo del territorio tese a disincentivare la realizzazione di "seconde case" anche tramite strumenti di natura onerosa e fiscale.
8. Nel territorio rurale, nelle zone a prevalente funzione agricola, i Comuni negli S. U. disciplinano oltre a quanto già previsto all'art. 24, comma 8 ed alla Scheda n. 11, gli interventi di cui all'art. 1, comma 4 della LR 64/95 collegati all'offerta turistica, quale attività integrativa di fruizione del territorio rurale, non necessariamente legata alle superfici minime fondiari. Per queste i Comuni detteranno specifiche norme, individuando limiti edificabili in considerazione di un tetto massimo di 50 posti letto o volumetrie equivalenti per le altre attività compatibili. A tal fine i Comuni disciplinano gli assetti con interventi di riqualificazione di contesti alle strutture esistenti, secondo le tipologie insediative, aggregative e costruttive tipiche dell'intorno rurale. I Comuni inoltre individuano i Poli Ricettivi al turismo rurale nei complessi storico - documentali, a totale recupero e valorizzazione del patrimonio presente nel territorio aperto, oltre a quelli già individuati con il presente Ptc all'art. 33.
9. La Provincia curerà l'attuazione del patto territoriale per lo sviluppo della Maremma grossetana a seguito della sottoscrizione dell'accordo fra soggetti pubblici del 27 ottobre 1997, coordinando le procedure e gli strumenti, la realizzazione del Parco della Civiltà degli Etruschi e del Parco Minerario, progettando e realizzando percorsi attrezzati per il turismo equestre (ippovie), coordinando i piani provinciali di settore riferiti alle attività sciistiche e ai percorsi per i mezzi fuori strada; progettando e realizzando reti telematiche e per l'organizzazione e fruizione del sistema dei parchi e delle riserve naturali.
10. La Provincia attiverà manifestazioni e iniziative promozionali e definirà il piano turistico provinciale.

Art. 33 - Strutture e Infrastrutture

- 1. Anche per lo sviluppo infrastrutturale si individua un modello localizzativo finalizzato al contenimento del consumo di suolo e alla concentrazione degli impatti funzionali e percettivi. Ogni ipotesi di sviluppo sarà condizionata a valutazioni complessive in termini di effetti sul paesaggio e sull'ecosistema.**
- 2. Ai fini dell'identità territoriale e del rispetto dei luoghi, la configurazione delle infrastrutture puntuali e a rete dovrà essere caratterizzata da un disegno aderente ai caratteri del contesto, finalizzato alla valorizzazione dell'identità e della specificità dei luoghi.**
- 3. In aderenza ai caratteri peculiari del territorio maremmano, si attribuisce priorità alle infrastrutture per la mobilità e alle reti per la distribuzione dell'acqua, dell'energia e la telecomunicazione.**
4. Nella pianificazione e gestione del sistema infrastrutturale di loro competenza i Comuni adeguano il loro operato ai contenuti del presente Ptc. nonché agli esiti della concertazione a scala di "Città" o per Settori Economici Locali come individuati nel P.I.T..
A tal fine gli strumenti urbanistici dovranno contenere una chiara classificazione delle infrastrutture previste in funzione del rispettivo rango territoriale, distinguendo in particolare fra interventi:
 - di interesse locale;
 - a scala di "Città";
 - a carattere sovraordinato.
5. I Comuni prevedono negli S.U. gli opportuni interventi di riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture esistenti, provvedendo a dettare le regole costruttive, insediative e funzionali per garantirne le compatibilità ambientali e di destinazione, nonché l'inserimento armonico rispetto al contesto territoriale e urbano, secondo i criteri individuati dai precedenti artt. 27 e 29.
6. Per la localizzazione di nuove infrastrutture puntuali di competenza comunale i Comuni applicano la seguente procedura:
 - verificano la complementarità delle attrezzature esistenti e programmate sul territorio provinciale;
 - definiscono i requisiti di inserimento ambientale e morfologico;
 - tracciano i perimetri dei siti compatibili;
 - individuano le localizzazioni a seguito di analisi congrue ed esplicite valutazioni riferite a un quadro di lunga durata.

Nel rispetto dei criteri sopra richiamati saranno privilegiati i siti che:

- sono o saranno adeguatamente serviti ed accessibili;
- sono già interessati da insediamenti;
- presentano necessità di riordino insediativo o comunque possono fruire di interventi migliorativi collegati all'intervento;
- rivestono un ruolo territoriale significativo ai fini della funzione prevista.

7. Per la localizzazione di nuove infrastrutture a rete di competenza comunale i Comuni applicano

la seguente procedura:

- tracciano i corridoi di attraversamento in relazione alla rete preesistente;
- definiscono i requisiti di inserimento ambientale e morfologico;
- individuano i tracciati a seguito di analisi congrue ed esplicite valutazioni riferite a un quadro di lunga durata.

Nel rispetto dei criteri già richiamati saranno privilegiati i tracciati che:

- sono o saranno integrati nel modo più redditizio alla rete esistente;
- ottimizzano la funzionalità degli insediamenti esistenti;
- insistono su ambiti che possono fruire di interventi migliorativi collegati all'intervento.

I Comuni disciplineranno gli interventi di dismissione delle infrastrutture a rete e puntuali al fine del ripristino paesistico-ambientale.

8. Per l'individuazione degli interventi di interesse sovracomunale all'interno di ciascuna "Città" si seguiranno analoghe procedure.

9. I Comuni negli S.U. dovranno prevedere:

- l'individuazione di aree da destinare ad attrezzature e servizi connessi al funzionamento dei presidi ospedalieri definiti dal Piano Sanitario Regionale.
- L'individuazione di aree atte a consentire lo sviluppo della rete dei Presidii socio-sanitari e delle Residenze Sanitarie Assistite per anziani e disabili, in rapporto alle linee di intervento definite dagli atti della programmazione regionale e locale.

10. Il Ptc individua le seguenti localizzazioni per le infrastrutture, attrezzature e servizi puntuali di CARATTERE STRATEGICO PROVINCIALE, rappresentate nella carta *Azioni Strategiche* (Tav. 3):

- Aeroporti - scalo civile:
Grosseto
- Aviosuperfici:
Orbetello (Albinia), Cinigiano (S.Rita), Pitigliano (Casone) Gavorrano
- Porti e approdi turistici:
Porto S.Stefano (anche commerciale), Puntone di Scarlino, Punta Ala, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Talamone, Porto Ercole, Cala Galera e Giglio Porto
- Punto d'attracco:
Giannutri
- Centro intermodale:
Grosseto (Braccagni)
- Nodi scambiatori:
Orbetello (Scalo) e Civitella Paganico (Paganico)
- Impianti tecnologici:
 - Centro di selezione e riciclaggio rifiuti : Grosseto
 - Cogeneratore : Massa M.ma (Valpiana)
 - Sistema di trattamento acque circumlagunare (depurazione, condotte sottomarine, ecc.): M. Argentario (Terrarossa)
 - Piattaforme di trasferimento: Orbetello (loc. La Torba), Massa M.ma (loc. Valpiana), Semproniano (loc. Aiaccia)
 - Impianto di trattamento per rifiuti speciali: Monterotondo M.mo
- Impianti energetici:
 - Geotermia : Monterotondo, Montieri, S.Fiora,
 - Tele-riscaldamento (geotermia): Monterotondo, Montieri, S. Fiora

- Solare (fotovoltaico): Isola del Giglio
- Biomasse (zootecniche e residui agricoli): Grosseto, Manciano, Scansano
- Eolico: Scansano, Semproniano
- Dighe e invasi (per usi plurimi):
 - Massa M.ma (Milia), Roccastrada - Civitella (Gretano), Castiglione della Pescaia- Scarlino (Alma), Manciano (Camerone),
- Laboratori tecnologico-scientifici con finalità ambientale:
 - Orbetello (Scalo), Scarlino
- Grandi impianti di trasformazione agroalimentare :
 - Grosseto (Braccagni) ,Orbetello (Albinia)
- Impianti di mattazione:
 - Grosseto, Massa M.ma, Castel del Piano, Pitigliano,
- Polo di eccellenza per il cavallo:
 - Grosseto (Azienda Agricola di Alberese)
- Centro fieristico:
 - Grosseto (loc. Madonnino)
- Centri espositivi:
 - Massa M.ma (Valpiana), Castel del Piano, Pitigliano (Pantano)
- Grande distribuzione commerciale (ipermercato):
 - Grosseto (loc. Casalone: edifici industriali dismessi)
- Poli ricettivi (Turismo rurale):
 - Massa M.ma (Perolla, Pian dei Mucini), Gavorrano (Pelagone), Roccastrada (Monte Lattaia, La Civitella), Civitella P.co, (Casenovole, Monte Antico), Cinigiano (Castel Porrone, Cast.llo Bandini, Colle Massari, Vicarello e M. Cucco), Seggiano (Potentino), Roccalbegna (La Triana), Scansano (Pomonte, Monte Po), Campagnatico (Sticcianese), Manciano (Pianetti, Bagni di Saturnia), Semproniano (Cortevicchia, Catalbiaccio), Pitigliano, (Doganella, Corano), Sorano (Montorio), Capalbio (Pescia Fiorentina), Orbetello (la Provinca, la Parrina, la Fornace di Polverosa, la Selva)
- Strutture termali:
 - Manciano (Saturnia), Grosseto (Roselle), Orbetello (Osa), Civitella Paganico (Petriolo), Monterotondo M.mo (Bagnolo)
- Centro congressi polifunzionale:
 - Castiglione della Pescaia
- Strutture sportive:
 - impianti e percorsi fissi per mezzi fuoristrada: Gavorrano (Gozzuto, Giuncarico Scalo), Grosseto (Braccagni), Cinigiano (Piani Rossi), Scansano (Poggioferro), Orbetello (Querciolaie), Sorano (S.Valentino)
 - campi da golf (18 buche): Follonica, Massa M.ma (Perolla), Gavorrano (Pelagone), Castiglione della Pescaia (Punta Ala), Cinigiano (Porrone), Manciano (Saturnia), Sorano (Montorio), Magliano in T. (Pereta), M.Argentario (Le Piane), Castiglione d. Pescaia (Ampio lato entroterra), Capalbio (Monte Nebbiello)
 - Ippodromi: Grosseto (Casalone) per corse al galoppo, Follonica per corse al trotto
 - Palagolfo a Follonica
 - Impianto polifunzionale (idroscalo) Orbetello
- Strutture culturali:

Grosseto, Massa M.ma, Follonica, Arcidosso, Orbetello, Monte Argentario, Manciano, Pitigliano, Sorano, Capalbio (Giardino dei Tarocchi), Seggiano (Giardino Daniel Spoerry)

- Sede universitaria:
Grosseto
- Sedi sanitarie:
 - Presidi Ospedalieri: Grosseto, Massa M.ma, Orbetello, Castel del Piano, Pitigliano
 - Centro Socio sanitario: Follonica
 - Centro di Riabilitazione: Manciano
 - Istituto Geriatrico: Roccastrada
 - Residenze Sanitarie Assistite: Follonica, Massa M.ma, Gavorrano, Castiglione d. Pescaia, Grosseto ("Pizzetti", Orcagna e Ferrucci), Scansano, Manciano, Castel del Piano, Sorano, Orbetello, M. Argentario

11. *I Comuni avviano un'attività di coordinamento per definire in ogni "Città" o in ambiti sovracomunali idonei l'elenco di tutti gli interventi su infrastrutture, attrezzature e servizi di interesse comune e il relativo programma di attuazione*

12. *La Provincia avvia contatti con le Province finitime per definire politiche congiunte di riqualificazione infrastrutturale e strutturale, con lo scopo di contrarre impegni bilaterali che potranno essere oggetto di Accordi di Programma.*

13. *La Provincia coordina e promuove gli interventi per l' adeguamento e miglioramento delle grandi infrastrutture per la mobilità.*

Art. 34 - Mobilità

- 1. Per quanto concerne le infrastrutture per la mobilità, si attribuisce priorità al sistema dei collegamenti trasversali tra costa ed entroterra –con particolare riferimento alle arterie di collegamento con il resto della regione– rispetto al Corridoio Tirrenico, ove si devono contemperare le esigenze trasportistiche di livello nazionale e internazionale con gli effettivi interessi del territorio provinciale.**
- 2. Oltre ai requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 33, alle infrastrutture per la mobilità si richiede anche di offrire una percezione significativa e qualificante del territorio.**
3. Per la mobilità interna alle diverse “Città” o ai Sistemi Economici Locali come individuati nel P.I.T. si dovranno prevedere in particolare interventi di:
 - razionalizzazione, completamento, adeguamento funzionale e caratterizzazione formale in chiave unitaria della maglia viaria;
 - potenziamento e riorganizzazione del trasporto collettivo (con l'eventuale istituzione di sedi preferenziali) lungo i percorsi matrice, con particolare riferimento a quelli che assumono un ruolo portante per il funzionamento di ciascuna “Città”.La previsione di infrastrutture viarie di interesse provinciale sarà oggetto di concertazione tra la Provincia ed i Comuni interessati, nella fase di redazione dei P.S..
4. La localizzazione dei punti di ormeggio e delle spiagge attrezzate dovrà essere prevista nei nuovi strumenti urbanistici comunali all'interno di canali artificiali o corsi d'acqua naturali regimati, in aree antropizzate e urbanizzate e prive di valori paesistici, adeguatamente servite da infrastrutture.
5. I Comuni prevederanno alla localizzazione delle aviosuperfici, così come previste dal presente Ptc, mediante variante urbanistica che disciplini modesti interventi per i servizi strettamente necessari allo svolgimento di tale attività con prescrizioni che precludano la impermeabilizzazione e quindi la pavimentazione della pista e dell'hangar.
6. I Comuni di Grosseto, Follonica e per gli ambiti di Orbetello-Monte Argentario e di Castel del Piano- Arcidosso dovranno redigere i Piani del Traffico e della Mobilità.
Tutte le previsioni degli S.U. inerenti le strutture viarie dovranno essere concertati con gli Enti proprietari (Provincia, ANAS, ecc.).
7. *Nei limiti delle proprie competenze la Provincia promuoverà i seguenti interventi di interesse strategico sulla viabilità:*
 - *raddoppio dell'asse Nazionale "Due Mari";*
 - *riassetto e potenziamento del "Corridoio Tirrenico" (asse Internazionale) e integrazione con il sistema infrastrutturale locale;*
 - *potenziamento e ammodernamento dell'asse Interegionale S.S. 74;*
 - *potenziamento dell'asse Interprovinciale Follonica-Siena attraverso le località di Gabellino nel Comune di Montieri e del collegamento Pian dei Mucini-Volterra per l'area geotermica;*
 - *razionalizzazione dei circuiti provinciali (assi Nazionale e Provinciali) essenziali allo sviluppo del turismo integrato;*
 - *rafforzamento del reticolo viario che interconnette i diversi centri della Città dei Poderi*

- e le diverse "Città" tra di loro;*
- *realizzazione delle circonvallazioni a Orbetello (per P.S. Stefano), ad Albinia per la Maremmana, a Grosseto per la bretella tra la S.S. Aurelia (svincolo nord) e la S. P. del Padule, a Follonica (per il porto del Puntone), prevedendo per quest'ultima una riclassificazione e riqualificazione della Strada delle Collacchie tra il Puntone e il centro urbano di Follonica ;*
 - *riqualificazione dell'anello stradale intorno all'Amiata;*
 - *riqualificazione dell'asse Interprovinciale S.S. 398 tra l'area geotermica e Piombino;*
 - *realizzazione dei sottopassi e delle modifiche al sistema delle stazioni FS lungo la Via Aurelia e gli altri percorsi costieri.*
8. *La Provincia effettuerà uno studio di fattibilità con l'individuazione di un tracciato per migliorare il collegamento tra l'Amiata e la S.S. 74 e per la riqualificazione del sistema stradale dell'Argentario.*
Sarà possibile, mediante un ipotesi progettuale congiunta tra i Comuni di Orbetello e Monte Argentario di concerto con la Provincia, il riuso della ferrovia dismessa Orbetello Scalo- P.S. Stefano, quale corridoio infrastrutturale plurimodale (tramvia per trasporto pubblico, viabilità stradale, piste ciclabili, ecc.).
Il nodo scambiatore intermodale di Orbetello Scalo potrà essere relazionato al riutilizzo del canale navigabile per un collegamento lagunare che integri collegamenti via terra.
9. *La Provincia prevede i seguenti interventi sul sistema dei porti, degli aeroporti e delle ferrovie:*
- *realizzazione di nuovi porti turistici al Puntone di Scarlino e a Marina di Grosseto;*
 - *mantenimento del porto commerciale e potenziamento di quello turistico a Porto S. Stefano;*
 - *potenziamento dei porti turistici di Talamone, Porto Ercole e Giglio Porto;*
 - *riqualificazione dei porti turistici di Castiglione della Pescaia e Cala Galera (aree retrostanti);*
 - *potenziamento dell'aeroporto di Grosseto.*
 - *potenziamento, razionalizzazione e adeguamento delle infrastrutture e dei trasporti ferroviari.*
 - *potenziamento dei trasporti marittimi con particolare attenzione ai collegamenti con le isole anche in ragione ai tempi di vita e di lavoro delle popolazioni ivi residenti.*
- Saranno inoltre incentivate le soluzioni per il collegamento veloce con le isole dell'Arcipelago dai porti del Puntone di Scarlino e di Talamone.*
10. *La Provincia effettuerà uno studio, accompagnato da specifiche valutazioni di compatibilità ambientale, per verificare le opportunità di:*
- *ulteriore potenziamento delle infrastrutture per la nautica da diporto;*
 - *realizzazione di scali e attivazione di linee marittime per la navigazione di piccolo cabotaggio.*
11. *La Provincia provvederà a regolamentare ed eventualmente incentivare i seguenti tipi di intervento;*
- *razionalizzazione del sistema di accessi al litorale;*
 - *realizzazione di collegamenti quali funicolari e simili nelle aree del Monte Amiata e all'interno dei Parchi Minerari.*
12. *La Provincia programma e regola il trasporto pubblico locale tenendo conto delle esigenze*

di mobilità della popolazione residente e della fruizione del territorio per scopi turistici, partecipando al nuovo sistema regionale del trasporto pubblico locale, attuando il piano di bacino, stipulando accordi e collaborazioni in sede regionale per la nuova normativa del Trasporto Pubblico Locale.

13. *La Provincia attuerà opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e di varianti alla rete delle strade provinciali, secondo il programma di intervento rapportato alle scelte insediative del presente Ptc, agli accordi per ogni "Città", al patto territoriale e gli altri atti di programmazione territoriale in essere, riferimenti anche per la costruzione e sistemazione di ponti, frane, opere di tutela per eventi calamitosi e per sicurezza stradale.*

Art. 35 - Attrezzature e servizi di interesse collettivo

- 1. Ad attrezzature e servizi di interesse collettivo si riconosce un ruolo trainante nella qualificazione funzionale e simbolica degli insediamenti.**
2. Gli S.U. indirizzeranno la realizzazione di nuovi servizi secondo un modello di complementarità e di integrazione a rete tra le diverse località del territorio comunale, nonché tra i diversi comuni di una stessa "Città" o di Sistemi Economici Locali come individuati nel P.I.T.. In particolare si dovrà prevedere un numero ridotto di attrezzature ma di dimensioni e qualità le più elevate possibili compatibilmente con il raggio d'utenza, favorendo la localizzazione nei piccoli abitati di servizi di dimensioni di base e di esercizi di vicinato, e in generale garantendo forme di accessibilità e fruizione ai servizi di maggior rilevanza, tali da non incrementare la domanda di mobilità.
3. I servizi esistenti e in programma saranno classificati dagli S.U. in relazione al loro rango e localizzati con criteri distinti.
 - completamento e potenziamento delle previsioni con funzione "comprensoriale" (es. impianti sportivi);
 - quelli di interesse locale saranno distribuiti nel territorio comunale in modo che le diverse funzioni assegnate accentuino l'identità, il ruolo e la reciproca interazione delle frazioni;
 - per quelli di rango comunale si privilegerà il capoluogo o, in subordine, le frazioni tra quelle maggiori e in base alla loro caratterizzazione;
 - per quelli a scala di "Città" o di Sistemi Economici Locali come individuati nel P.I.T la distribuzione dovrà rispondere a un quadro di funzionamento complessivo fondato sull'interscambio fra i diversi centri.Sarà inoltre privilegiata la localizzazione di funzioni qualificanti nei centri storici e nei nuclei soggetti all'abbandono.
Gli S.U. definiranno infine i parametri qualitativi cui dovranno ottemperare tutti i nuovi servizi, infrastrutture e attrezzature di interesse collettivo.
Per la localizzazione di attrezzature e servizi di interesse sovracomunale si veda il precedente art.33.
4. *La Provincia intraprenderà azioni tese a garantire un'ulteriore specializzazione e rafforzamento delle funzioni di centralità del capoluogo.*
5. *La Provincia attuerà programmi di organizzazione e gestione del servizio scolastico anche predisponendo una base informatica aggiornata dell'intero sistema; promuoverà la costituzione di un polo universitario a Grosseto, con proiezione sul territorio, secondo accordi interprovinciali prioritariamente con l'ambito senese; approverà progetti integrati d'area per il diritto all studio e l'educazione permanente.*
6. *Nel settore della promozione culturale la Provincia curerà la realizzazione di un sistema bibliotecario e museale su base provinciale anche di tipo informatico e contribuirà al finanziamento di attività formative anche in altri e diversi settori (cinematografico, teatrale, musicale, scientifico).*
7. *Nel settore dello sport, la Provincia collaborerà con la regione per orientare l'uso dei*

finanziamenti per la realizzazione di impianti sportivi secondo una equilibrata distribuzione territoriale.

8. *La Provincia intraprenderà azione tese a garantire idonei servizi per l'attuazione delle Pari Opportunità nel rispetto delle differenze di genere .*

Art. 36 - Fonti Energetiche Rinnovabili

- 1. Il territorio della Provincia di Grosseto viene riconosciuto, "territorio ad alto potenziale di fonti energetiche rinnovabili (FER)" sia per la loro quantità, qualità e varietà. Ciò significa che l'obiettivo strategico è quello di raggiungere con le FER almeno il 15% del bilancio energetico provinciale entro il 2005, fornendo un importante contributo agli obiettivi Regionali e Comunitari.**
- 2. Il censimento, la protezione, la valorizzazione e lo sviluppo delle FER è considerato obiettivo prioritario e strategico della politica territoriale ed ambientale della Provincia, anche in applicazione dell'art. 14 della L. n.142/'90.**
- 3. La valorizzazione e lo sviluppo delle FER e delle tecnologie ad esse collegate rappresenta un obiettivo strategico per lo sviluppo economico sostenibile ed un elemento di qualificazione ambientale dei principali settori economici della provincia.**
4. Si definiscono Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) vere e proprie, strategicamente importanti per la Provincia di Grosseto:
 - a) la fonte solare (attiva, passiva, fotovoltaica)
 - b) le biomasse (di fonte agricola e forestale, zootecnica, rsu)
 - c) la fonte eolica
 - d) le fonti geotermiche
 - e) le fonti idrauliche
5. Vengono ritenute Fonti Assimilabili alle Rinnovabili (FERa)
 - a) frazione combustibile dei rifiuti solidi urbani ed altre tipologie di rifiuti utilizzabili ai fini "energetici", secondo la normativa di settore e secondo il Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti (con esclusione dei rifiuti speciali pericolosi);
 - b) il recupero di calore dai processi produttivi.
6. Vengono infine ritenute fonti "virtuali" (FERv)
 - a) il miglioramento dell'efficienza energetica di apparecchiature e sistemi, attraverso la cogenerazione di energia elettrica e calore, l'innovazione tecnologica, l'adozione di forme gestionali innovative;
 - b) il risparmio energetico attraverso interventi nel settore del trasporto e della mobilità;
 - c) il risparmio energetico attraverso l'utilizzo di tecnologie e materiali per la coibentazione degli edifici;
7. Lo sfruttamento della risorsa geotermica dovrà, per il solo bacino dell'Amiata, dimostrare la non compromissione fisico-chimica dell'acquifero e dimostrare l'assenza di riflessi negativi sul microclima, sull'atmosfera, sul suolo e sulle acque superficiali, in ragione della ricaduta dei fumi.
8. I Comuni per la formazione dei P.S. dovranno prevedere l'uso delle fonti di energia rinnovabile presenti nel proprio territorio in riferimento a quanto contenuto nella Scheda 5 del presente Ptc.
9. *La Provincia di Grosseto, nell'ambito delle proprie competenze, in accordo con le direttrici del Piano Energetico Regionale (L.10/91 art.5, comma 1 e 2), in stretta collaborazione con i Comuni, coerentemente con i propri piani di sviluppo e programmi d'intervento ed in*

particolare con i delineamenti dello stesso PTC, coerentemente alle indicazioni emerse dal Rapporto Finale alla DG XVII programma ALTENER "Azione

10. *locale per lo sviluppo delle energie rinnovabili in Provincia di Grosseto, luglio 1997"*
predispone ed aggiorna con periodicità triennale:

la mappa dell'Energia, contenete:

- d) i Bacini Energetici Territoriali (BET). Aree omogenee (a livello sovracomunale o comunale) su cui è possibile individuare e valutare quantitativamente il potenziale sfruttabile tecnicamente delle diverse FER per aree e classi omogenee;
- e) i Siti dell'Energia (SE). Luoghi più adatti alla localizzazione d'impianti o sistemi di produzione di energia utilizzati FER compatibilmente ai vincoli territoriali ed ambientali.

11. *Alla risorsa idraulica dovrà essere dedicato uno studio mirato proprio per le caratteristiche specifiche dei corsi d'acqua della Provincia di Grosseto (altezze salti, portate).*

Abbreviazioni e sigle

AATO	Autorità Ambito Territoriale Omogeneo
A.d.P.	Ambito di Paesaggio
A.P.	Amministrazione Provinciale
AR	Area di Reperimento
A.R.P.A.	Area di Rilevante Pregio Ambientale
ARPAT	Azienda Regionale Protezione Ambiente Toscana
ASBUC	Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico
ASL	Azienda Sanitaria Locale
ATC	Ambito Territoriale di Caccia
DCP	Delibera Consiglio Provinciale
D.C.R.	Delibera del Consiglio Regionale
DL	Decreto Legge
D.M.	Decreto Ministeriale
D.O.C.	Denominazione di Origine Controllata
D.O.C.G	Denominazione di Origine Controllata e Garantita
DPR	Decreto Presidente della Repubblica
IRPET	Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana
L.	Legge Nazionale
L.R.	Legge Regionale
N.T.A.	Norme Tecniche di Attuazione
PA	Piano Attuativo
P.I.T.	Piano di Indirizzo Territoriale
P.L.V.	Produzione Lorda Vendibile
P.M.A.A	Programma di Miglioramento Agricolo-Ambientale
P.P.A.E.	Piano Provinciale delle Attività Estrattive
P.R.A.E.	Piano Regionale delle Attività Estrattive
P.S.	Piano Strutturale
P.T.C.	Piano Territoriale di Coordinamento
Ptc	Piano Territoriale di Coordinamento
Q.R.C.T.	Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale
R.D.	Regio Decreto
R.T.	Regione Toscana
R.U.	Regolamento Urbanistico
S.A.	Sensibilità Ambientale
SA	Strumento Attuativo
S.A.U.	Superficie Agricola Utilizzata
S.d.P.	Sistema di Paesaggio
SIT	Sistema Informativo Territoriale
S.P.	Strada Provinciale
S.S.	Strada Statale
S.U.	Strumento Urbanistico Comunale
TU	Testo Unico
U.d.P.	Unità di Paesaggio
U.L.U.	Unità Lavorativa Uomo
U.T.O.E.	Unità Territoriale Organica Elementare